

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	549
Data della delibera	13-05-2022
Oggetto	Delibera/determina a contrarre
Contenuto	Piano di riorganizzazione rete ospedaliera (art. 2 D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020) Accordo quadro Lotto 18 Toscana – sub lotti 1-2 - CIG 8445000A74. Approvazione progetto esecutivo dell'intervento di “Realizzazione di 8 posti letto di degenza intensiva cardiologica (UTIC) in open space all'interno dell'attuale degenza subintensiva del 2° piano Ospedale Santo Stefano di Prato (TI-TOS_PRATO_1117)”, affidamento dei lavori al RTI costituendo Engie Servizi S.p.a. (mandataria) e S.A.C. Società Appalti Costruzioni S.p.a. (mandante), aggiudicatario sub lotto 1 e conferimento incarico Direzione lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione a Politecnica Ingegneria ed Architettura Scarl, aggiudicataria sub lotto 2.

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	LAMI SERGIO
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI E MANUTENZIONI IMMOBILI PRATO
Direttore della Struttura	GAVAZZI GIANLUCA
Responsabile del procedimento	BELLANDI NICCOLO

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
439.313,11	Fabbricati indisponibili	1A02020201	2022

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	201	Relazione del Rup e suoi allegati

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 29 del 28 febbraio 2022)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24/11/2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n. 1909 del 09/12/2021 di conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica e di Direzione *ad interim* della SOC Programmazione Investimenti sul patrimonio all’Ing. Sergio Lami, con decorrenza dal 15/12/2021 al 31/05/2022;

Richiamata la delibera n. 814 del 31/05/2019 con la quale l’Ing. Gianluca Gavazzi è stato nominato Direttore della SOC Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato;

Richiamata la delibera n. 1348 del 26.09.2019 “Modifica delibera n. 644/2019 (...) e delibera n. 885/2017 (...). Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area tecnica (...)”;

Richiamate per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica la Delibera DG f.f. n. 885 del 16/06/2017, come modificata dalla Delibera del Direttore Generale n. 1348 del 26/09/2019 sopra richiamata, con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Decreto Rilancio”, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19*” convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77;

Visto, in particolare, l’articolo 2 del suddetto decreto-legge n. 34/2020 che ha disposto un riordino della rete ospedaliera al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio Sanitario Nazionale in ambito ospedaliero, tramite appositi Piani di Riorganizzazione predisposti dalle Regioni, volti a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche da COVID-19, in considerazione dell’aumento significativo della domanda di attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure, mediante:

- l’aumento dei posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva con la relativa dotazione impiantistica idonea a supportare le apparecchiature di ausilio alla ventilazione, mediante adeguamento e ristrutturazione di unità di area medica;
- il consolidamento della separazione dei percorsi e ristrutturazione dei reparti di pronto soccorso con l’individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti di COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi;

Visto l’art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che prevede che con Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri sia nominato un Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, e che ne definisce le funzioni e i poteri, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 2020, n. 0006119P4.8.1.4.1, di nomina del sopra richiamato Commissario Straordinario al quale sono stati affidati i compiti previsti dall’art. 122 della Legge 27/2020 avanti indicata, da esercitarsi in raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione civile, tra cui anche quello di provvedere all’attuazione del Piano di riordino della rete ospedaliera, garantendo

la massima tempestività per la conclusione delle procedure finalizzate alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano stesso;

Preso atto inoltre che:

-con D.G.R.T. n. 741 del 15/06/2020 ad oggetto “*Approvazione della proposta di Piano di riordino della rete ospedaliera toscana ai sensi dell’art. 2 del DL 29 maggio 2020 n. 34*” è stato approvato, ai fini della trasmissione al Ministero della Salute per la successiva approvazione, il Piano di riordino della rete ospedaliera Toscana, di cui all’art. 2, comma 8, del Decreto-Legge 29 maggio 2020 n. 34, nell’ambito del quale l’Azienda USL Toscana centro ha proposto un piano di interventi su Terapie Intensive, Sub-intensive e DEA, successivamente approvato dal Ministro della Salute con decreto del 15/07/2020, registrato alla Corte dei Conti il 24 luglio 2020, al n. 1673;

-con D.G.R.T. n. 1393 del 09/11/2020 ad oggetto “*Integrazione della DGR n. 741/2020 avente per oggetto: Approvazione della proposta di Piano di riordino della rete ospedaliera Toscana ai sensi dell’art. 2 del DL 29 maggio 2020 n. 34. Sostituzione della DGR n. 1373/2020*” la Regione ha approvato i fabbisogni di risorse necessari per la realizzazione del Piano di riordino della rete ospedaliera Toscana, quale integrazione del Piano approvato con la DGR n. 741/2020;

-il Ministero della Salute con decreto registrato alla Corte dei Conti il 20 novembre 2020 ha preso atto della rimodulazione del Piano di riordino della rete ospedaliera Toscana di cui alla DGRT n. 1393/2020 avanti indicata;

Vista l’Ordinanza n. 35 in data 28/12/2020 (pubblicata sulla G.U.R.I. in data 02/01/2021) del Commissario Straordinario con la quale vengono nominati, quali Soggetti Attuatori, le Aziende del Servizio Sanitario Regionale come da elenco allegato all’Ordinanza stessa;

Richiamata integralmente la Determina Dirigenziale del Direttore SOC Appalti e Supporto amministrativo n. 3 del 04/01/2021, la quale:

- prende atto delle risultanze della *PROCEDURA APERTA DI MASSIMA URGENZA IN 21 LOTTI PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL’ ART. 33 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI*, indetta dal Commissario Straordinario ai fini della attuazione dei Piani di Riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale (art.1 D.L. 34/2020, convertito in legge dall’art. 1 L. 77/2020);

- recepisce i contratti Accordo Quadro stipulati dal Commissario Straordinario, in riferimento al Lotto Geografico Toscana n. 18 – (CIG 8445000A74), per seguenti sub-lotti prestazionali:

● “*Sub-lotto Prestazionale 1 – Lavori o Appalti integrati relativi alla progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori*”, con aggiudicatario per l’area territoriale Firenze 2 (Azienda USL Toscana centro), l’operatore economico RTI costituendo composto da ENGIE SERVIZI S.P.A. (mandataria) e S.A.C. SOCIETA’ APPALTI COSTRUZIONI S.P.A. (mandante), che ha offerto un ribasso del 31%;

● “*Sub-lotto Prestazionale 2 – Servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione*”, con aggiudicatario per l’area territoriale Firenze 2 (Azienda USL Toscana centro), l’operatore economico POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, che ha offerto un ribasso del 40%;

- dispone che l’Azienda proceda direttamente quale soggetto attuatore alla stipula degli Appalti Specifici con gli Operatori economici aggiudicatari dei relativi Accordi Quadro per il Sub-lotto prestazionale di interesse, al fine di dare attuazione alle opere di adeguamento o ristrutturazione delle strutture ospedaliere toscane, ricomprese nel Piano di riordino approvato con DGRT n. 741/2020 e successivamente integrato con DGRT n. 1393 del 09/11/2020;

Richiamata integralmente la Delibera D.G. n. 473 del 02/04/2021 “*Piano di riordino della rete ospedaliera Toscana di cui alla DGRT n. 1393 del 09/11/2020 in esecuzione al D.L. 34/2020 convertito nella Legge n. 77/2020 – Recepimento del Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e relativa rendicontazione finanziaria e richiesta prima quota di contributo a titolo di anticipazione*”, con la quale:

- viene recepito il Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e relativa rendicontazione finanziaria concernente l'attuazione dei Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera di cui all'art. 2 del D.L. 34/2020, in sostituzione del precedente di cui alla nota prot. 1832 del 17/11/2020, che il Commissario Straordinario ha trasmesso alle Regioni e ai soggetti attuatori, con nota 1 febbraio 2021;
- viene dato atto che la rendicontazione sarà relativa al Piano di riordino della rete ospedaliera della USL Toscana centro per l'emergenza COVID-19, approvato con D.G.R.T. n. 1393 del 09/11/2020;
- si dispone di richiedere, in applicazione dell'art. 4.B.1 del suddetto Disciplinare, la prima quota di contributo pari al 20% del fabbisogno complessivo previsto nel Piano di riorganizzazione aziendale relativo ai lavori, attrezzature elettromedicali e mezzi di trasporto, compreso IVA che, al netto dell'importo indicato nella colonna "Importo sostenuto" (€ 2.019.966,89), risulta pari ad euro 3.760.946,29;

Dato atto che tra gli interventi previsti e approvati nel Piano di Riordino sono ricomprese le opere di *"Realizzazione di 8 posti letto di degenza intensiva cardiologica (UTIC) in open space all'interno dell'attuale degenza subintensiva del 2° piano Ospedale Santo Stefano di Prato (TI-TOS_Prato_1117)"* e che, ai fini della relativa attivazione, il personale tecnico della SOC Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato ha provveduto alla redazione della documentazione tecnica necessaria, nella quale sono individuati gli obiettivi generali da perseguire per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi, il cui importo presuntivo complessivo ammonta ad € 840.532,52;

Preso atto che l'Azienda USL Toscana centro, in qualità di soggetto attuatore, per il tramite del Dipartimento Area Tecnica dell'ambito territoriale di riferimento, per effetto di quanto disposto negli atti di provenienza statale e regionale sopra richiamati, è tenuta a rivolgersi agli operatori economici assegnatari dell'area territoriale di appartenenza, stipulando appositi Appalti Specifici, preceduti da Ordine di Attivazione (ODA), a valere sugli Accordi Quadro aggiudicati, senza ulteriore confronto competitivo;

Dato atto che per l'intervento in interesse, trattandosi di lavori da eseguirsi sul presidio ospedaliero dell'area di Prato, il Direttore della S.O.C. Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato, Ing. Gianluca Gavazzi, ha nominato, con propria nota prot. n. P/46754 del 23/06/2021, l'Ing. Niccolò Bellandi quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.;

Richiamata integralmente la delibera del D.G. n. 1501 del 07/10/2021 avente per oggetto: *"Piano di riorganizzazione rete ospedaliera (art. 2 D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020) accordo quadro lotto 18 Toscana – Sub Lotto 2 – CIG 8445000A74. Attivazione intervento "Realizzazione di 8 posti letto di degenza intensiva cardiologica (UTIC) in open space all'interno dell'attuale degenza sub intensiva del 2° piano Ospedale Santo Stefano di Prato (TI-TOS_PRATO_1117)" e conferimento incarico Prog. Def., Esec. E Coord. Sic. in fase di prog. Politecnica Ingegneria ed Architettura scari di Modena"* con la quale viene approvata la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Niccolò Bellandi, redatta in data 10/09/2021, allegata come parte integrante alla suddetta deliberazione, che evidenzia quanto segue:

- di attivare l'intervento di *"REALIZZAZIONE DI 8 POSTI LETTO DI DEGENZA INTENSIVA CARDIOLOGICA (UTIC) IN OPEN SPACE ALL'INTERNO DELL'ATTUALE DEGENZA SUBINTENSIVA DEL 2° PLANO OSPEDALE SANTO STEFANO DI PRATO (TI-TOS_Prato_1117)"*, avvalendosi dell'Accordo Quadro Lotto 18 – Sub-Lotto Prestazionale 2 – *"Servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione"*, al fine di dare avvio allo svolgimento delle prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per un corrispettivo pari ad € 42.463,99, al netto degli oneri previdenziali e fiscali determinato secondo quanto previsto del D.M. del 17 giugno 2016, al netto del ribasso offerto (40%) dalla società affidataria nel corso della procedura di gara;

- di approvare la documentazione tecnica e progettuale relativamente alla parte dei servizi di ingegneria e architettura sopra specificati redatta all'interno della SOC Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato, così composta:
 - A.1 Quadro economico dell'intervento;
 - A.2 Planimetria intervento;
 - A.3 Relazione tecnica intervento;
 - A.4 Format ordine di attivazione dell'appalto specifico;
 - A.5 Schema Contratto Appalto Specifico Rev. 1;
 - A.6 Schema Contratto ALLEGATI A, B, C Rev. 1;
 - A.7 Disciplinare Unico di Gara (fornito dalla Struttura Commissariale e non materialmente allegato);
 - A.8 Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 2 (fornito dalla Struttura Commissariale e non materialmente allegato),
 dando atto che il Quadro Economico dell'intervento per un importo complessivo di € 840.532,52 di cui € 500.000,00 per lavori ed € 340.532,52 per somme a disposizione, è finanziato con DGRT 1393/2020 nell'ambito delle risorse previste dal D.L. n. 34/2020 convertito in L. 77/2020 e trova copertura al rigo PO-49 del Piano Investimenti aziendale 2021/2023, approvato con Delibera DG n. 386 del 11/03/2021 e successiva rimodulazione con Delibera DG n. 918 del 01/07/2021;
- di autorizzare il RUP all'invio dell'Ordine di attivazione (ODA) e alla stipula di appalto specifico per il servizio di *“Progettazione Definitiva, Esecutiva e del Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione”* con POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA Soc.Coop., assegnataria dell'Accordo Quadro 18 – Sub-Lotto 2 – Area Firenze 2, per un importo complessivo di € 53.878,31, oneri previdenziali e fiscali compresi;
- di dare atto che l'attivazione del servizio di Direzione e Contabilità dei Lavori e del Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione è subordinata all'approvazione del progetto esecutivo e alla successiva emissione dell'ordinativo per l'esecuzione dei lavori;

Preso atto che in data 04/02/2022 il progettista incaricato POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA Soc.Coop., ha consegnato il progetto esecutivo richiesto per i lavori in oggetto con O.D.A. inviata a mezzo pec il 22/10/2021;

Vista la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Niccolò Bellandi, redatta in data 28/04/2022, **allegato A)** parte integrante e sostanziale del presente atto, che evidenzia e propone quanto segue:

- **di approvare** il progetto esecutivo dell'intervento di *“Realizzazione di 8 posti letto di degenza intensiva cardiologica (UTIC) in open space all'interno dell'attuale degenza sub intensiva del 2° piano ospedale Santo Stefano di Prato (TI-TOS_PRATO_1117)”*, redatto da POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA Soc.Coop., composto dagli elaborati di cui all'Elenco **allegato A.1)** alla relazione del RUP (copia cartacea ed informatica integrale conservata agli atti della struttura proponente), verificato internamente al Dipartimento Area Tecnica in data 19/04/2022 e validato in pari data dal Responsabile Unico del Procedimento (verbali conservati agli atti della struttura), di cui si riportano in allegato alla Relazione del RUP, allegato A al presente atto, i seguenti documenti:

- Condizioni particolari lavori (**allegato A.2)**;
- Schema di contratto lavori (**allegato A.3)**;

- **di attivare** il Sub-lotto Prestazionale 1 relativo **“all'esecuzione dei lavori”** dell'intervento di *“Realizzazione di 8 posti letto di degenza intensiva cardiologica (UTIC) in open space all'interno dell'attuale degenza sub intensiva del 2° piano Ospedale Santo Stefano di Prato (TI-TOS_Prato_1117)”* mediante emissione dell'O.D.A nei confronti del soggetto aggiudicatario dei lavori, ai fini della stipula del relativo contratto di appalto specifico, **allegato A.4** alla Relazione RUP, allegato A al presente atto (gli allegati relativi all'O.D.A sono conservati agli atti ma non materialmente acclusi alla Relazione del RUP);

- **di autorizzare** il RUP all'invio dell'Ordine di attivazione (O.D.A) e alla stipula di appalto specifico per l'esecuzione dei lavori sopra indicati, con l'operatore economico RTI costituendo, composto da ENGIE SERVIZI S.P.A. (mandataria) e S.A.C. SOCIETA' APPALTI COSTRUZIONI S.P.A. (mandante), assegnataria dell'Accordo Quadro Lotto n. 18 – Sub-Lotto 1 – Area Firenze 2, per un importo contrattuale complessivo di € 353.475,48, di cui € 344.280,29 per lavori al netto del ribasso del 31% offerto dal predetto RTI affidatario nel corso della procedura di gara ed € 9.195,19 per oneri della sicurezza, oltre IVA 10%, determinato a seguito della progettazione esecutiva;

-**di attivare** il Sub-lotto Prestazionale 2 relativo al servizio di **“Direzione e Contabilità dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione”** per l'intervento di *“Realizzazione di 8 posti letto di degenza intensiva cardiologica (UTIC) in open space all'interno dell'attuale degenza sub intensiva del 2° piano ospedale Santo Stefano di Prato (TI-TOS_PRATO_1117)”*, e **di approvare** la documentazione relativamente al servizio in parola, necessaria all'attivazione dell'O.D.A nei confronti del soggetto aggiudicatario del servizio di cui trattasi, ai fini della stipula del relativo contratto di appalto specifico, allegata alla Relazione RUP e così composta:

A.5 Format Ordine di Attivazione (O.D.A) dell'appalto specifico (gli allegati relativi all'O.D.A sono conservati agli atti ma non materialmente acclusi alla Relazione del Rup);

A.6 Schema Contratto Appalto Specifico;

A.7 Allegati A e B allo Schema Contratto Appalto Specifico;

A.8 Disciplinare Unico di Gara (fornito dalla Struttura Commissariale e non materialmente allegato);

A.9 Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 2 (fornito dalla Struttura Commissariale e non materialmente allegato);

-**di autorizzare** il RUP all'invio dell'Ordine di Attivazione (O.D.A.) e alla stipula di appalto specifico per il servizio di **“Direzione e Contabilità dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione”** con POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA Soc.Coop., assegnataria dell'Accordo Quadro Lotto 18 – Sub-Lotto Prestazionale 2 – Area Firenze 2, per un importo del corrispettivo pari ad € 39.793,57, oltre IVA 22% ed oneri accessori, determinato secondo quanto previsto dal D.M. del 17 giugno 2016, a cui è stato applicato il ribasso del 40% offerto dalla predetta società affidataria nel corso della procedura di gara;

-**di prendere atto** del Quadro Economico dell'intervento, **allegato A.10** alla Relazione RUP, per un importo complessivo di 840.532,52, di cui € 508.152,13 per lavori ed € 332.380,39 per somme a disposizione, dal quale si rileva che gli importi dei lavori e delle somme a disposizione sono variati a seguito della progettazione esecutiva, pur restando inalterato l'importo complessivo dell'intervento in parola che trova copertura al rigo PO-49 del Piano Investimenti aziendale 2021/2023, approvato con Delibera DG n. 386 del 11/03/2021 e successiva rimodulazione con Delibera DG n. 918 del 01/07/2021, nell'ambito delle risorse previste dal D.L. n. 34/2020 convertito in L. 77/2020, sulla specifica autorizzazione di spesa 2020/645 sub 10;

Ritenuto, sulla scorta di quanto espresso dal RUP nella relazione sopra citata:

- **di approvare** il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto redatto da POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA Soc.Coop., composto dagli elaborati, di cui all'Elenco **allegato A.1)** alla relazione del RUP (copia cartacea ed informatica integrale conservata agli atti della struttura proponente), verificato internamente al Dipartimento Area Tecnica in data 19/04/2022 e validato in pari data dal Responsabile Unico del Procedimento (verbali conservati agli atti della struttura), di cui si riportano in allegato alla Relazione del RUP, allegato A al presente atto, i seguenti documenti:

- Condizioni particolari lavori (**allegato A.2**),

- Schema di contratto lavori (**allegato A.3**);

- **di attivare** il Sub-lotto Prestazionale 1 relativo **“all'esecuzione dei lavori”** dell'intervento di *“Realizzazione di 8 posti letto di degenza intensiva cardiologica (UTIC) in open space all'interno dell'attuale degenza sub intensiva del 2° piano Ospedale Santo Stefano di Prato (TI-TOS_Prato_1117)”*, mediante emissione dell'O.D.A nei confronti del

soggetto aggiudicatario dei lavori, ai fini della stipula del relativo contratto di appalto specifico, **allegato A.4** alla Relazione RUP, allegato A al presente atto (gli allegati relativi all'O.D.A sono conservati agli atti ma non materialmente acclusi alla Relazione del RUP);

-di autorizzare il RUP all'invio dell'Ordine di Attivazione (O.D.A.) e alla stipula di appalto specifico per l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di cui trattasi con l'operatore economico RTI costituendo, composto da ENGIE SERVIZI S.P.A. (mandataria) e S.A.C. SOCIETA' APPALTI COSTRUZIONI S.P.A. (mandante), assegnataria dell'Accordo Quadro Lotto n. 18 – Sub-Lotto Prestazionale 1 – Area Firenze 2;

-di attivare il servizio di Direzione e Contabilità dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per l'intervento avanti indicato, avvalendosi dell'Accordo Quadro Lotto 18 – Sub-lotto Prestazionale 2 - *Servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione*, **approvando** la documentazione tecnica, necessaria all'attivazione dell'O.D.A. nei confronti del soggetto aggiudicatario ai fini della stipula del relativo contratto di appalto specifico, allegata alla Relazione RUP e così composta:

A.5 Format Ordine di Attivazione (O.D.A) dell'appalto specifico (gli allegati relativi all'O.D.A sono conservati agli atti ma non materialmente acclusi alla Relazione del RUP);

A.6 Schema Contratto Appalto Specifico;

A.7 Allegati A e B allo Schema Contratto Appalto Specifico;

A.8 Disciplinare Unico di Gara (fornito dalla Struttura Commissariale e non materialmente allegato);

A.9 Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 2 (fornito dalla Struttura Commissariale e non materialmente allegato);

-di autorizzare il RUP all'invio dell'Ordine di attivazione (O.D.A) e alla stipula di appalto specifico per il servizio sopra indicato con POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA Soc.Coop., assegnataria dell'Accordo Quadro Lotto 18 – Sub-Lotto Prestazionale 2 – Area Firenze 2;

-di prendere atto del Quadro Economico dell'intervento, **allegato A.10** alla Relazione RUP, per un importo complessivo di 840.532,52, di cui € 508.152,13 per lavori ed € 332.380,39 per somme a disposizione, dal quale si rileva che gli importi dei lavori e delle somme a disposizione sono variati a seguito della progettazione esecutiva, pur restando inalterato l'importo complessivo dell'intervento in parola;

Dato atto che sono stati acquisiti presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nell'ambito dei lavori di *“Realizzazione di 8 posti letto di degenza intensiva cardiologica (UTIC) in open space all'interno dell'attuale degenza sub intensiva del 2° piano Ospedale Santo Stefano di Prato (TI-TOS_Prato_1117)”*, i seguenti CIG derivati:

-n. 9200578D24 relativo all'appalto specifico per l'esecuzione dei lavori;

-n. 92006833CD relativo all'appalto specifico per l'esecuzione del servizio di Direzione e Contabilità dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;

Dato atto altresì che il codice CUP relativo all'intervento di cui trattasi è D37H20005420005;

Acquisito in data 01/10/2021 dal Direttore Dipartimento Area Tecnica su richiesta del Direttore della struttura proponente, il parere favorevole circa la compatibilità economica della spesa dell'intero intervento con il Piano Investimenti Aziendale;

Dato atto che la spesa relativa alla realizzazione dei lavori pari a € 388.823,03 IVA 10% compresa e alle prestazioni inerenti la Direzione e Contabilità dei Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione pari a € 50.490,08 oneri previdenziali e fiscali compresi, è attribuita al conto patrimoniale 1A02020201 “Fabbricati indisponibili” e trova copertura al rigo PO-49 del Piano Investimenti aziendale

2021/2023, approvato con Delibera DG n. 386 del 11.03.2021 e successiva rimodulazione con Delibera DG n. 918 del 01/07/2021, nell'ambito delle risorse previste dal D.L. n. 34/2020 convertito in L. 77/2020, sulla specifica autorizzazione di spesa 2020/645 sub 10;

Considerato che occorre provvedere con urgenza a dare avvio alle prestazioni oggetto della presente deliberazione, in quanto è necessario dotare la rete ospedaliera di ulteriori posti letto da destinare alla degenza intensiva cardiologica (UTIC);

Preso atto che il Direttore della SOC Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato, Ing. Gianluca Gavazzi, nel proporre il presente atto, ne attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Ing. Niccolò Bellandi, in servizio c/o la SOC Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Ing. Sergio Lami, che ne attesta la coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi del Dipartimento medesimo;

Su proposta del Direttore della SOC Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato, Ing. Gianluca Gavazzi;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:

1) di approvare il progetto esecutivo dell'intervento di *"Realizzazione di 8 posti letto di degenza intensiva cardiologica (UTIC) in open space all'interno dell'attuale degenza sub intensiva del 2° piano ospedale Santo Stefano di Prato (TI-TOS_PRATO_1117)"*, redatto da POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA Soc.Coop., composto dagli elaborati di cui all'Elenco **allegato A.1)** alla relazione del RUP (copia cartacea ed informatica integrale conservata agli atti della struttura proponente), verificato internamente al Dipartimento Area Tecnica in data 19/04/2022 e validato in pari data dal Responsabile Unico del Procedimento (verbali conservati agli atti della struttura), di cui si riportano in allegato alla Relazione del RUP, allegato A al presente atto, i seguenti documenti:

- Condizioni particolari lavori (**allegato A.2)**,
- Schema di contratto lavori (**allegato A.3)**;

2) di attivare il Sub-lotto Prestazionale 1 relativo **"all'esecuzione dei lavori"** dell'intervento di *"Realizzazione di 8 posti letto di degenza intensiva cardiologica (UTIC) in open space all'interno dell'attuale degenza sub intensiva del 2° piano ospedale Santo Stefano di Prato (TI-TOS_PRATO_1117)"*, mediante emissione dell'O.D.A nei confronti del soggetto aggiudicatario dei lavori, per un importo contrattuale complessivo di € 353.475,48, di cui € 344.280,29 per lavori al netto del ribasso del 31% offerto dal predetto RTI affidatario nel corso della procedura di gara ed € 9.195,19 per oneri della sicurezza, oltre IVA 10%, ai fini della stipula del relativo contratto di appalto specifico, **allegato A.4** alla Relazione RUP, allegato A al presente atto (gli allegati relativi all'O.D.A sono conservati agli atti ma non materialmente acclusi alla Relazione del RUP);

3) di autorizzare il RUP all'invio dell'Ordine di Attivazione (O.D.A) e alla stipula di appalto specifico per i lavori sopra richiamati con l'operatore economico RTI composto da ENGIE SERVIZI S.P.A. (mandataria) e S.A.C. SOCIETA' APPALTI COSTRUZIONI S.P.A. (mandante), assegnataria dell'Accordo Quadro Lotto n. 18 – Sub-Lotto Prestazionale 1 – Area Firenze 2;

4) di attivare il servizio di Direzione e Contabilità dei Lavori, del Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per l'intervento avanti indicato, avvalendosi dell'Accordo Quadro Lotto 18 – Sub-lotto Prestazionale 2 - *Servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione*” per un corrispettivo pari ad € 39.793,57, oltre IVA 22% ed oneri accessori, determinato secondo quanto previsto dal D.M. del 17 giugno 2016, a cui è stato applicato il ribasso del 40% offerto dalla predetta società affidataria nel corso della procedura di gara, approvando la documentazione tecnica, necessaria all'attivazione dell'O.D.A. nei confronti del soggetto aggiudicatario ai fini della stipula del relativo contratto di appalto specifico, allegata alla Relazione RUP e così composta:

A.5 Format Ordine di Attivazione (O.D.A.) dell'appalto specifico (gli allegati relativi all'O.D.A sono conservati agli atti ma non materialmente acclusi alla Relazione del RUP);

A.6 Schema Contratto Appalto Specifico;

A.7 Allegati A e B allo Schema Contratto Appalto Specifico;

A.8 Disciplinare Unico di Gara (fornito dalla Struttura Commissariale e non materialmente allegato);

A.9 Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 2 (fornito dalla Struttura Commissariale e non materialmente allegato);

5) di autorizzare il RUP all'invio dell'Ordine di Attivazione (O.D.A) e alla stipula di appalto specifico per il servizio avanti indicato con POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA Soc.Coop., assegnataria dell'Accordo Quadro Lotto 18 – Sub-Lotto Prestazionale 2 – Area Firenze 2;

6) di prendere atto del Quadro Economico dell'intervento, **allegato A.10** alla Relazione RUP, per un importo complessivo di 840.532,52, di cui € 508.152,13 per lavori ed € 332.380,39 per somme a disposizione, dal quale si rileva che l'importo dei lavori e delle somme a disposizione sono variati a seguito della progettazione esecutiva, pur restando inalterato l'importo complessivo dell'intervento, finanziato con DGRT 1393/2020 nell'ambito delle risorse previste dal D.L. n. 34/2020 convertito in L. 77/2020 e trova copertura al rigo PO-49 del Piano Investimenti aziendale 2021/2023, approvato con Delibera DG n. 386 del 11/03/2021 e successiva rimodulazione con Delibera DG n. 918 del 01/07/2021;

7) di dare atto che la spesa relativa alla realizzazione dei lavori pari a € 388.823,03 IVA 10% compresa e alle prestazioni inerenti la Direzione e Contabilità dei Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione pari a € 50.490,08 oneri previdenziali e fiscali compresi, è attribuita al conto patrimoniale 1A02020201 “Fabbricati indisponibili” e trova copertura al rigo PO-49 del Piano Investimenti aziendale 2021/2023, approvato con Delibera DG n. 386 del 11.03.2021 e successiva rimodulazione con Delibera DG n. 918 del 01/07/2021, nell'ambito delle risorse previste dal D.L. n. 34/2020 convertito in L. 77/2020, sulla specifica autorizzazione di spesa 2020/645 sub 10;

8) di pubblicare il presente atto ed i relativi allegati sull'albo on-line di questa Azienda ai sensi dell'art. 42 co.2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii. e, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm., nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione “bandi di gara e contratti” e sul sistema informatizzato dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici della Regione Toscana;

9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in quanto è necessario provvedere con urgenza alla sua attuazione ai sensi dell'art. 42 comma 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

10) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall' Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)

RIF DAT: xxx_xxx_xxxx
Cod. Intervento: TI-TOS_Prato_1117

**PIANO DI RIORGANIZZAZIONE RETE OSPEDALIERA (ART.2 D.L 34/2020 CONVERTITO
CON L. 77/2020) ACCORDO QUADRO LOTTO 18 TOSCANA - SUB LOTTI 1 e 2**

CUP D37H20005420005

CIG 8445000A74

CIG DERIVATO LAVORI 9200578D24, DL-CSE 92006833CD

**RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER ATTIVAZIONE INTERVENTO
"REALIZZAZIONE DI 8 POSTI LETTO DI DEGENZA INTENSIVA CARDIOLOGICA (UTIC) IN
OPEN SPACE ALL'INTERNO DELL'ATTUALE DEGENZA SUBINTENSIVA DEL 2° PIANO
OSPEDALE SANTO STEFANO DI PRATO (TI-TOS_Prato_1117)" E CONFERIMENTO
INCARICO PER LAVORI E PER DL-CSE**

PREMESSA

Preso atto che con nota P/46754 del 23/06/2021 del Direttore S.O.C. Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato, Ing. Gianluca Gavazzi, lo scrivente è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento.

Con delibera 1501/2021 è stato autorizzato il conferimento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, comprensiva del CSP, a Politecnica Ingegneria e Architettura SCARL di Modena.

Il progetto esecutivo è stato validato in data 19/04/2022.

Per l'esecuzione delle opere in oggetto l'Accordo Quadro stipulato dal Commissario Straordinario Arcuri, in riferimento al Lotto Geografico Toscana n. 18 – (CIG 8445000A74), presenta i seguenti sub-lotti prestazionali:

- o "Sub-lotto Prestazionale 1 - *Lavori o Appalti integrati relativi alla progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori*", con aggiudicatario per l'area territoriale FIRENZE 2 (Azienda USL Toscana centro), l'operatore economico RTI costituendo, composto da ENGIE SERVIZI S.P.A. (mandataria) e S.A.C. SOCIETA' APPALTI COSTRUZIONI S.P.A. (mandante), che ha offerto un ribasso del 31%;
- o "Sub-lotto Prestazionale 2 - *Servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione*", con aggiudicatario per l'area territoriale FIRENZE 2 (Azienda USL Toscana centro), l'operatore economico POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, che ha offerto un ribasso del 40%;

L'importo dei lavori è quantificato in 508.152,13 oltre IVA (10%) al lordo dello sconto.

L'importo del servizio di Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è quantificato in 66.322,62 oltre IVA (22%) e CNPAIA (4%) al lordo dello sconto.

Il quadro economico oggetto di approvazione ha come copertura l'importo indicato nella riga PO-49 del Piano Investimenti 2021/2023 approvato con Delibera DG n.386 del 11-03-2021 e successiva rimodulazione con Delibera DG n.918 del 01/07/2021;

Si ritiene necessario avviare l'esecuzione dei lavori.



Dipartimento Area tecnica
Direttore S.O.C. Manutenzione
immobili e gestione investimenti
Prato
Ing. Gianluca Gavazzi
Piazza dell'Ospedale 5
59100 PRATO (PO)
Tel.: 0574804660
Fax: 0574802801
e-mail:
gianluca.gavazzi@uslcentro.toscana.it

CIÒ PREMESSO, SI RICHIEDE DI:

- approvare il progetto esecutivo validato (di cui fanno parte i documenti sotto riportati e allegati: A.1 Elenco elaborati, A.2 Condizioni particolari lavori e A.3 Schema di contratto lavori) e la restante documentazione tecnica allegata alla presente relazione, come di seguito riportato:
 - A.1 Elenco elaborati del progetto esecutivo;
 - A.2 Condizioni particolari lavori;
 - A.3 Schema di contratto lavori;
 - A.4 Ordine di Attivazione (O.D.A) dei lavori;
 - A.5 Ordine di Attivazione (O.D.A) del servizio DL e CSE;
 - A.6 Schema di Contratto per il servizio DL-CSE;
 - A.7 Allegati A, B allo Schema Contratto per il servizio DL-CSE;
 - A.8 Disciplinare Unico di Gara (fornito dalla Struttura Commissariale e non materialmente allegato);
 - A.9 Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 2 (fornito dalla Struttura Commissariale e non materialmente allegato);
- prendere atto del Quadro Economico dell'intervento, allegato A.10 alla presente relazione, per un importo complessivo di € 840.532,52 finanziato con DGRT 1393/2020 nell'ambito delle risorse previste dal D.L. n. 34/2020 convertito in L. 77/2020, sull'autorizzazione di spesa al rigo PO-49 del Piano Investimenti aziendale 2021/2023, approvato con Delibera DG n.386 del 11-03-2021 e successiva rimodulazione con Delibera DG n.918 del 01/07/2021;
- autorizzare il RUP all'invio dell'Ordine di attivazione (ODA) e alla stipula di appalto specifico per i lavori e per il servizio di DL e CSE ai rispettivi operatori economici e per gli importi indicati in premessa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Niccolò Bellandi

.....

Allegati:

- A.1 Elenco elaborati del progetto esecutivo;
- A.2 Condizioni particolari lavori;
- A.3 Schema di contratto lavori;
- A.4 Ordine di Attivazione (O.D.A) dei lavori;
- A.5 Ordine di Attivazione (O.D.A) del servizio DL e CSE;
- A.6 Schema di Contratto per il servizio DL-CSE;
- A.7 Allegati A, B allo Schema Contratto per il servizio DL-CSE;
- A.8 Disciplinare Unico di Gara (fornito dalla Struttura Commissariale e non materialmente allegato);
- A.9 Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 2 (fornito dalla Struttura Commissariale e non materialmente allegato);
- A.10 Quadro economico



Dipartimento Area tecnica
Direttore S.O.C. Manutenzione
immobili e gestione investimenti
Prato
Ing. Gianluca Gavazzi
Piazza dell'Ospedale 5
59100 PRATO (PO)
Tel.: 0574804660
Fax: 0574802801
e-mail:
gianluca.gavazzi@uslcentro.toscana.it
.it

Prato, 28/04/2022



**RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**
Ing. Niccolò Bellandi

OSPEDALE SANTO STEFANO DI PRATO
Via Suor Niccolina Infermiera 20/22- Prato
REALIZZAZIONE NUOVA UTIC ALL'INTERNO
DELL'ATTUALE DEGENZA SUB-INTENSIVA
CODICE CUP D37H20005420005
PROGETTO ESECUTIVO



**RESPONSABILE INTEGRAZIONE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE**

Ing. Barbara Frascari

Resp. Prog. Edile - ARCHITETTONICO

Ing. Barbara Frascari

ESPERTA LAYOUT SANITARIO

Arch. Claudia Romero

**Resp. PROG. ANTINCENDIO
E IMPIANTISTI MECCANICI**

Ing. Massimo Fiorini

RESP. PROG. IMPIANTI ELETTRICI

P.I. Emanuela Becchi

RESP. PROGETTO STRUTTURALE

Ing. Andrea dal Cerro

COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Geom. Stefano Caccianiga

**COLLABORAZIONI
PROGETTO ARCHITETTONICO**

Ing. Francesco Verrazzani

Arch. Matteo Cacoza

**COLLABORAZIONI
PROGETTO IMPIANTISTICO**

Ing. Livio Radini

Per.Ind. Nicola Orlandini

Ing. Francesco Zambaldi

Ing. Simone Ghettoni

**COLLABORAZIONI
PROGETTO STRUTTURALE**

Ing. Lorenzo Agostini

ELABORATO

ELABORATI GENERALI
ELENCO E CODIFICA ELABORATI

PARTE D'OPERA	DISCIPLINA	DOC. e PROG.	FASE	REV.
PO-TI	EG	EL01	3	3

Cartella	File name	Prot.	Scala	Formato
01A	PO-TI_EG_EL01_33_5040-Eelenco e codifica elaborati-mask.docx	5040	-	A4

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
3	RECEPIMENTO OSSERVAZIONI PER VALIDAZIONE	28.04.2022	M. Cacoza	F. Verrazzani	B. Frascari
2	RECEPIMENTO OSSERVAZIONI PER VALIDAZIONE	01.04.2022	M. Cacoza	F. Verrazzani	B. Frascari
1	RECEPIMENTO OSSERVAZIONI PER VALIDAZIONE	17.03.2022	M. Cacoza	F. Verrazzani	B. Frascari
0	EMISSIONE	04.02.2022	M. Cacoza	F. Verrazzani	B. Frascari

Il presente progetto è frutto del lavoro dei professionisti associati di Politecnica. A termini di legge tutti i diritti sono riservati.
E' vietata la riproduzione in qualsiasi forma senza autorizzazione di Politecnica Soc. Coop.

Data: 01/04/22
Rev: 3

PRESIDIO OSPEDALIERO SANTO STEFANO DI PRATO (PO)
REALIZZAZIONE NUOVA **UTIC** ALL'INTERNO DELL'ATTUALE DEGENZA SUB-INTENSIVA
PROGETTO ESECUTIVO

Prot: 5040

ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Codice elaborato							formato	scala	data Rev.0	data Rev.1	data Rev.2	data Rev. 3	Filename	CODIFICA PER COMUNE				
		opera	argom.	doc. e	prog.	fase	rev.	Titolo elaborato												
02	021	PO-TI	_	OA	_	RT01	_	3	1	OPERE ARCHITETTONICHE RELAZIONE TECNICA	A4	-	04/02/22	17/03/22		PO-TI_OA_RT01_31_5040_OPERE ARCHITETTONICHE .pdf RELAZIONE TECNICA				
02	022	PO-TI	_	OA	_	PM01	_	3	0	OPERE ARCHITETTONICHE E STRUTTURALI PIANO DI MANUTENZIONE	A4	-	04/02/22			PO-TI_OA_PM01_30_5040_OPERE ARCHITETTONICHE E STRUTTURALI .pdf PIANO DI MANUTENZIONE				
02	023	PO-TI	_	OA	_	D001	_	3	0	STATO DI FATTO - PIANTA PIANO SECONDO	A1	1:100	04/02/22			PO-TI_OA_D001_30_5040_STATO DI FATTO - PIANTA PIANO SECONDO .pdf	C3_	pianta2_	05_ r0	
02	024	PO-TI	_	OA	_	E001	_	3	0	STATO DI FATTO - SEZIONE PIANO SECONDO	A1	1:50	04/02/22			PO-TI_OA_E001_30_5040_STATO DI FATTO - SEZIONE PIANO SECONDO .pdf	C4_	sezione_	06_ r0	
02	025	PO-TI	_	OA	_	D002	_	3	2	STATO DI PROGETTO - PIANTA PIANO SECONDO	A1	1:50	04/02/22	17/03/22	01/04/22	PO-TI_OA_D002_32_5040_STATO DI PROGETTO - PIANTA PIANO SECONDO .pdf	E3_	pianta2_	08_ r0	
02	026	PO-TI	_	OA	_	E002	_	3	0	STATO DI PROGETTO - SEZIONE PIANO SECONDO	A1	1:50	04/02/22			PO-TI_OA_E002_30_5040_STATO DI PROGETTO - SEZIONE PIANO SECONDO .pdf	E4_	sezione_	09_ r0	
02	027	PO-TI	_	OA	_	D003	_	3	0	STATO SOVRAPPONTO - PIANTA PIANO SECONDO	A1	1:100	04/02/22			PO-TI_OA_D003_30_5040_STATO SOVRAPPONTO - PIANTA PIANO SECONDO .pdf	F1_	pianta2_	11_ r0	
02	028	PO-TI	_	OA	_	E003	_	3	0	STATO SOVRAPPONTO - SEZIONE PIANO SECONDO	A1	1:50	04/02/22			PO-TI_OA_E003_30_5040_STATO SOVRAPPONTO - SEZIONE PIANO SECONDO .pdf	F2_	sezione_	12_ r0	
02	029	PO-TI	_	OA	_	D004	_	3	2	STATO DI PROGETTO - PIANTA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	A1	1:50	04/02/22	17/03/22	01/04/22	PO-TI_OA_D004_32_5040_STATO DI PROGETTO - PIANTA DI PAVIMENTI E .pdf RIVESTIMENTI				
02	030	PO-TI	_	OA	_	D005	_	3	2	STATO DI PROGETTO - PIANTA CONTROSOFFITTI	A1	1:50	04/02/22	17/03/22	01/04/22	PO-TI_OA_D005_32_5040_STATO DI PROGETTO - PIANTA CONTROSOFFITTI .pdf				
02	031	PO-TI	_	OA	_	D006	_	3	0	STATO DI PROGETTO - DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI - PIANTA PIANO SECONDO	A2L	1:100	04/02/22			PO-TI_OA_D006_30_5040_STATO DI PROGETTO - DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI - .pdf PIANTA PIANO SECONDO				
02	032	PO-TI	_	OA	_	N001	_	3	1	STATO DI PROGETTO - FASCICOLO DETTAGLI COSTRUTTIVI	A4	VARIE	04/02/22	17/03/22		PO-TI_OA_N001_31_5040_STATO DI PROGETTO - FASCICOLO DETTAGLI .pdf COSTRUTTIVI				
02	033	PO-TI	_	OA	_	H001	_	3	2	VERIFICA ACCREDITAMENTO - PIANTA PIANO SECONDO	A1	1:100	04/02/22	17/03/22	01/04/22	PO-TI_OA_H001_32_5040_VERIFICA ACCREDITAMENTO - PIANTA PIANO SECONDO .pdf				
02	034	PO-TI	_	OA	_	H002	_	3	1	VERIFICA BARRIERE ARCHITETTONICHE - PIANTA PIANO SECONDO	A1	1:50	04/02/22	17/03/22		PO-TI_OA_H002_31_5040_VERIFICA BARRIERE ARCHITETTONICHE - PIANTA PIANO .pdf SECONDO	E9_	barrierearchitetoniche_	10_ r0	
CARTELLA 3 PROGETTO STRUTTURALE																				
00	035	PO-TI	_	ST	_	RT01	_	3	0	OPERE STRUTTURALI RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO	A4	-	04/02/22			PO-TI_ST_RT01_30_5040_OPERE STRUTTURALI .pdf RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO				
03	036	PO-TI	_	ST	_	D001	_	3	1	PIANTA PIANO SECONDO E DETTAGLI COSTRUTTIVI	A1	VARIE	04/02/22	01/04/22		PO-TI_ST_D001_31_5040_PIANTA PIANO SECONDO E DETTAGLI COSTRUTTIVI .pdf				

Data: 01/04/22
Rev: 3

Prot: 5040

PRESIDIO OSPEDALIERO SANTO STEFANO DI PRATO (PO)
REALIZZAZIONE NUOVA **UTIC** ALL'INTERNO DELL'ATTUALE DEGENZA SUB-INTENSIVA
PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Codice elaborato							formato	scala	data Rev.0	data Rev.1	data Rev.2	data Rev. 3	Filename	CODIFICA PER COMUNE		
		opera	argom.	doc. e	prog.	fase	rev.											
		XX-XX	_	X	_	X	X	X	_	X	X	Titolo elaborato						
CARTELLA 4 PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI																		
04	037	PO-TI	_	IE	_	RT01	_	3	2	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI RELAZIONE TECNICA	A4	-	04/02/22	17/03/22	01/04/22	PO-TI_IE_RT01_32_5040_IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI .pdf RELAZIONE TECNICA	E8.1_ impiantoelettricorelazione_	13_r0
04	038	PO-TI	_	IE	_	RT02	_	3	1	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI RELAZIONE DI CALCOLO E DIMENSIONAMENTO LINEE	A4	-	04/02/22	17/03/22		PO-TI_IE_RT02_31_5040_IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI .pdf RELAZIONE DI CALCOLO E DIMENSIONAMENTO LINEE	E8.1_ impiantoelettricocalcolo_	14_r0
04	039	PO-TI	_	IE	_	RT03	_	3	1	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI RELAZIONE ILLUMINOTECNICA	A4	-	04/02/22	17/03/22		PO-TI_IE_RT03_31_5040_IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI .pdf RELAZIONE ILLUMINOTECNICA	E8.1_ impiantoelettricoilluminotecnica_	15_r0
04	040	PO-TI	_	IE	_	PM01	_	3	0	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PIANO DI MANUTENZIONE	A4	-	04/02/22			PO-TI_IE_PM01_30_5040_IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI .pdf PIANO DI MANUTENZIONE		
04	041	PO-TI	_	IE	_	H001	_	3	1	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI SCHEMA A BLOCCHI	A2	-	04/02/22	17/03/22		PO-TI_IE_H001_31_5040_PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI .pdf SCHEMA A BLOCCHI	E8.1_ impiantoelettricoschemablocchi_	16_r0
04	042	PO-TI	_	IE	_	H002	_	3	2	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI SCHEMI UNIFILARI QUADRI ELETTRICI	A4	-	04/02/22	17/03/22	01/04/22	PO-TI_IE_H002_32_5040_PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI .pdf SCHEMI UNIFILARI QUADRI ELETTRICI	E8.1_ impiantoelettricoschemiunifilari_	17_r0
04	043	PO-TI	_	IE	_	D001	_	3	1	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI RIMOZIONE IMPIANTI ESISTENTI	A1L	1:50	04/02/22	17/03/22		PO-TI_IE_D001_31_5040_PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI .pdf RIMOZIONE IMPIANTI ESISTENTI	E8.1_ impiantoelettrikorimozioni_	18_r0
04	044	PO-TI	_	IE	_	D002	_	3	1	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI INDIVIDUAZIONE LOCALI AD USO MEDICO	A2	-	04/02/22	17/03/22		PO-TI_IE_D002_31_5040_PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI .pdf INDIVIDUAZIONE LOCALI AD USO MEDICO	E8.1_ impiantoelettricolocalimedici_	19_r0
04	045	PO-TI	_	IE	_	D003	_	3	1	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI DISTRIBUZIONE IMPIANTI	A1	1:100	04/02/22	17/03/22		PO-TI_IE_D003_31_5040_PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI .pdf DISTRIBUZIONE IMPIANTI	E8.1_ impiantoelettricodistribuzione_	20_r0
04	046	PO-TI	_	IE	_	D004	_	3	1	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E D'EMERGENZA	A1	1:50	04/02/22	17/03/22		PO-TI_IE_D004_31_5040_PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI .pdf ILLUMINAZIONE ORDINARIA E D'EMERGENZA	E8.1_ impiantoelettricoilluminazioneordinariademergenza_	21_r0
04	047	PO-TI	_	IE	_	D005	_	3	1	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI FORZA MOTRICE E TRASMISSIONE DATI	A1	1:50	04/02/22	17/03/22		PO-TI_IE_D005_31_5040_PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI .pdf FORZA MOTRICE E TRASMISSIONE DATI	E8.1_ impiantoelettricoforzamotricetrasmissionedati_	22_r0
04	048	PO-TI	_	IE	_	D006	_	3	1	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI IMPIANTO EQUIPOTENZIALE E COLLEGAMENTO DI TERRA	A1L	1:50	04/02/22	17/03/22		PO-TI_IE_D006_31_5040_PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI .pdf IMPIANTO EQUIPOTENZIALE E COLLEGAMENTO DI TERRA	E8.1_ impiantoelettricoequipotenzialecollegamentoterra_	23_r0
04	049	PO-TI	_	IE	_	D007	_	3	2	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI RILEVAZIONE INCENDI E EVAC	A1	1:50	04/02/22	17/03/22	01/04/22	PO-TI_IE_D007_32_5040_PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI .pdf RILEVAZIONE INCENDI E EVAC	E8.1_ impiantoelettricorilevazioneincendievac_	24_r0
04	050	PO-TI	_	IE	_	D008	_	3	1	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI E CONTROLLO ACCESSI	A1	1:50	04/02/22	17/03/22		PO-TI_IE_D008_31_5040_PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI .pdf CHIAMATA INFERMIERI E CONTROLLO ACCESSI	E8.1_ impiantoelettricochiamataecontrolloaccessi_	25_r0
04	051	PO-TI	_	IE	_	D009	_	3	2	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI ALIMENTAZIONE IMPIANTI HVAC	A2	1:100	04/02/22	17/03/22	01/04/22	PO-TI_IE_D009_32_5040_PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI .pdf ALIMENTAZIONE IMPIANTI HVAC	E8.1_ impiantoelettricohvac_	26_r0

Data: 01/04/22
Rev: 3

PRESIDIO OSPEDALIERO SANTO STEFANO DI PRATO (PO)
REALIZZAZIONE NUOVA **UTIC** ALL'INTERNO DELL'ATTUALE DEGENZA SUB-INTENSIVA
PROGETTO ESECUTIVO

Prot: 5040

ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Codice elaborato						formato	scala	data Rev.0	data Rev.1	data Rev.2	data Rev. 3	Filename	CODIFICA PER COMUNE						
		opera	argom.	doc. e prog.	fase	rev.															
		XX-XX	_	X	X	_	X	X	Titolo elaborato												
CARTELLA 5		PROGETTO IMPIANTI MECCANICI																			
05	052	PO-TI	_	IM	_	RT01	_	3	2	IMPIANTI MECCANICI RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO				A4	-	04/02/22	17/03/22	01/04/22	PO-TI_IM_RT01_32_5040_IMPIANTI MECCANICI .pdf RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO	E8.1_ impiantomeccanicorelazione_	27_r0
05	053	PO-TI	_	IM	_	PM01	_	3	0	IMPIANTI MECCANICI PIANO DI MANUTENZIONE				A4	-	04/02/22			PO-TI_IM_PM01_30_5040_IMPIANTI MECCANICI .pdf PIANO DI MANUTENZIONE		
05	054	PO-TI	_	IM	_	H001	_	3	1	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO AERAULICO E CONDIZIONAMENTO				A3L	-	04/02/22	17/03/22		PO-TI_IM_H001_31_5040_PROGETTO IMPIANTI MECCANICI .pdf SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO AERAULICO E CONDIZIONAMENTO	E8.1_ impiantomeccanicoaeraulicocondizionamento_	28_r0
05	055	PO-TI	_	IM	_	D001	_	3	1	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE CANALIZZAZIONI				A1	1:50	04/02/22	17/03/22		PO-TI_IM_D001_31_5040_PROGETTO IMPIANTI MECCANICI .pdf DISTRIBUZIONE CANALIZZAZIONI	E8.1_ impiantomeccanicocanalizzazioni_	29_r0
05	056	PO-TI	_	IM	_	D002	_	3	1	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE CANALIZZAZIONI ESISTENTE				A1	1:50	04/02/22	17/03/22		PO-TI_IM_D002_31_5040_PROGETTO IMPIANTI MECCANICI .pdf DISTRIBUZIONE CANALIZZAZIONI ESISTENTE	E8.1_ impiantomeccanicocanalizzazioniesistente_	30_r0
05	057	PO-TI	_	IM	_	D003	_	3	1	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE TUBAZIONI CONDIZIONAMENTO				A1L	1:100	04/02/22	17/03/22		PO-TI_IM_D003_31_5040_PROGETTO IMPIANTI MECCANICI .pdf DISTRIBUZIONE TUBAZIONI CONDIZIONAMENTO	E8.1_ impiantomeccanicotubazioni_	31_r0
05	058	PO-TI	_	IM	_	D004	_	3	1	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE TUBAZIONI CONDIZIONAMENTO ESISTENTE				A1L	1:100	04/02/22	17/03/22		PO-TI_IM_D004_31_5040_PROGETTO IMPIANTI MECCANICI .pdf DISTRIBUZIONE TUBAZIONI CONDIZIONAMENTO ESISTENTE	E8.1_ impiantomeccanicotubazioniesistente_	32_r0
05	059	PO-TI	_	IM	_	D005	_	3	1	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IDRICO-SANITARIO E ANTINCENDIO				A1L	1:100	04/02/22	17/03/22		PO-TI_IM_D005_31_5040_PROGETTO IMPIANTI MECCANICI .pdf DISTRIBUZIONE IDRICO-SANITARIO E ANTINCENDIO	E8.1_ impiantomeccanicoidricosanitario_	33_r0
05	060	PO-TI	_	IM	_	D006	_	3	1	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IDRICO-SANITARIO E ANTINCENDIO ESISTENTE				A1L	1:100	04/02/22	17/03/22		PO-TI_IM_D006_31_5040_PROGETTO IMPIANTI MECCANICI .pdf DISTRIBUZIONE IDRICO-SANITARIO E ANTINCENDIO ESISTENTE	E8.1_ impiantomeccanicoidricosanitarioesistente_	34_r0
05	061	PO-TI	_	IM	_	D007	_	3	1	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE GAS MEDICALI				A1L	1:100	04/02/22	17/03/22		PO-TI_IM_D007_31_5040_PROGETTO IMPIANTI MECCANICI .pdf DISTRIBUZIONE GAS MEDICALI	E8.1_ impiantomeccanicogasmedicali_	35_r0
05	062	PO-TI	_	IM	_	D008	_	3	1	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE GAS MEDICALI ESISTENTE				A1L	1:100	04/02/22	17/03/22		PO-TI_IM_D008_31_5040_PROGETTO IMPIANTI MECCANICI .pdf DISTRIBUZIONE GAS MEDICALI ESISTENTE	E8.1_ impiantomeccanicogasmedicalesistente_	39_r0
05	063	PO-TI	_	IM	_	D009	_	3	0	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE GAS MEDICALI IN COPERTURA				A1L	1:100	17/03/22		PO-TI_IM_D009_30_5040_PROGETTO IMPIANTI MECCANICI .pdf DISTRIBUZIONE GAS MEDICALI IN COPERTURA	E8.1_ impiantomeccanicogasmedicalesistente_	40_r0	
CARTELLA 6		SICUREZZA																			
06	064	PO-TI	_	PS	_	RT01	_	3	0	PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO RELAZIONE TECNICA				A4	-	04/02/22			PO-TI_PS_RT01_30_5040_PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO .pdf RELAZIONE TECNICA		
06	065	PO-TI	_	PS	_	RT02	_	3	0	PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI				A4	-	04/02/22			PO-TI_PS_RT02_30_5040_PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO .pdf ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI		
06	066	PO-TI	_	PS	_	D001	_	3	0	LAY OUT DI CANTIERE E APPRESTAMENTI DI SICUREZZA				A0	1:100	04/02/22			PO-TI_PS_D001_30_5040_LAY OUT DI CANTIERE E APPRESTAMENTI DI SICUREZZA .pdf		
06	067	PO-TI	_	PS	_	FT01	_	3	0	FASCICOLO DELL'OPERA				A4	-	04/02/22			PO-TI_PS_FT01_30_5040_FASCICOLO DELL'OPERA .pdf		
CARTELLA 7		PROGETTO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO																			
07	068	PO-TI	_	VF	_	RT01	_	3	0	RELAZIONE TECNICA				A4	-	04/02/22			PO-TI_VF_RT01_30_5040_RELAZIONE TECNICA .pdf	E8.1_ antincendiorelazione_	37_r0
07	069	PO-TI	_	VF	_	D001	_	3	0	PIANTA PIANO SECONDO				A1L	1:100	04/02/22			PO-TI_VF_D001_30_5040_PIANTA PIANO SECONDO .pdf	E8.1_ antincendiopianta2_	38_r0



**RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**
Ing. Niccolò Bellandi

OSPEDALE SANTO STEFANO DI PRATO
Via Suor Niccolina Infermiera 20/22- Prato
REALIZZAZIONE NUOVA UTIC ALL'INTERNO
DELL'ATTUALE DEGENZA SUB-INTENSIVA
CODICE CUP D37H20005420005
PROGETTO ESECUTIVO



**RESPONSABILE INTEGRAZIONE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE**

Ing. Barbara Frascari

Resp. Prog. Edile - ARCHITETTONICO

Ing. Barbara Frascari

ESPERTA LAYOUT SANITARIO

Arch. Claudia Romero

**Resp. PROG. ANTINCENDIO
E IMPIANTISTI MECCANICI**

Ing. Massimo Fiorini

RESP. PROG. IMPIANTI ELETTRICI

P.I. Emanuela Becchi

RESP. PROGETTO STRUTTURALE

Ing. Andrea dal Cerro

COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Geom. Stefano Caccianiga

**COLLABORAZIONI
PROGETTO ARCHITETTONICO**

Ing. Francesco Verrazzani

Arch. Matteo Cacoza

**COLLABORAZIONI
PROGETTO IMPIANTISTICO**

Ing. Livio Radini

Per.Ind. Nicola Orlandini

Ing. Francesco Zambaldi

Ing. Simone Ghettoni

**COLLABORAZIONI
PROGETTO STRUTTURALE**

Ing. Lorenzo Agostini

ELABORATO

ELABORATI GENERALI
CONDIZIONI PARTICOLARI

PARTE D'OPERA	DISCIPLINA	DOC. e PROG.	FASE	REV.
PO-TI	EG	CA01	3	1

Cartella	File name	Prot.	Scala	Formato
01A	PO-TI_EG_CA01_31_5040-Condizioni particolari.docx	5040	-	A4

1	RECEPIMENTO OSSERVAZIONI PER VALIDAZIONE	28.04.2022	M. Cacoza	F. Verrazzani	B. Frascari
0	EMISSIONE	04.02.2022	M. Cacoza	F. Verrazzani	B. Frascari
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

Il presente progetto è frutto del lavoro dei professionisti associati di Politecnica. A termini di legge tutti i diritti sono riservati.
E' vietata la riproduzione in qualsiasi forma senza autorizzazione di Politecnica Soc. Coop.

PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE DI CUI ALL'ART. 1 DEL DL 34/2020 CONVERTITO IN LEGGE DALL'ART. 1 DELLA L. 77/2020

CONDIZIONI PARTICOLARI

Sub-lotto prestazionale 1: Esecuzione lavori
--

LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI 8 POSTI LETTI DI DEGENZA INTENSIVA CARDIOLOGICA (UTIC) IN OPEN SPACE ALL'INTERNO DELL'ATTUALE DEGENZA SUBINTENSIVA DELL'OSPEDALE SANTO STEFANO DI PRATO (TI-TOS_Prato_1117)

CUP:	D37H20005420005
CIG:	8445000A74
CIG DERIVATO:	9200578D24
RIF. DRT:	

Area attuazione investimenti	Responsabile Procedimento	Progettazione
S.O.C. Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato	Ing. Niccolò Bellandi	Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop.

REV	DESCRIZIONE	DATA	REDAZIONE	FIRMA
02	Revisione n.	__/__/__	-	
01	Revisione n.	__/__/__	-	
00	Emissione per documenti ODA	__/__/__	-	

INDICE

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	5
ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO	5
ART.2 AMMONTARE DELL'APPALTO	7
ART.3 MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	8
ART.4 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI	9
ART.5 GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI	9
CAPO 2. NATURA DEL CONTRATTO.....	10
ART.6 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DELLE CONDIZIONI GENERALI	10
ART.7 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	10
ART.8 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	11
ART.9 MODIFICHE DELL'OPERATORE ECONOMICO APPALTATORE	12
ART.10 D.LGS. 50/2016: NORMATIVA EUROPEA, NAZIONALE E INTERNAZIONALE. OBBLIGHI IN MATERIA AMBIENTALE SOCIALE E DEL LAVORO.....	12
ART.11 NORME GENERALI SUI MATERIALI, COMPONENTI, SISTEMI E L'ESECUZIONE.....	13
CAPO 3. ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	14
ART.12 COMUNICAZIONI TRA LE PARTI CONTRAENTI.....	14
ART.13 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO – DIRETTORE DI CANTIERE	14
ART.14 PROCEDURA DI EROGAZIONE DEI CORRISPETTIVI.....	15
CAPO 4. CAUZIONI E GARANZIE	16
ART.15 DOCUMENTI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO – GARANZIA DEFINITIVA	16
ART.16 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI.....	17
CAPO 5. TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	18
ART.17 ADEMPIMENTI ANTERIORI ALL'INIZIO DEI LAVORI	18
ART.18 CONSEGNA E INIZIO LAVORI	18
ART.18 BIS CONSEGNA ANTICIPATA IN CASO DI URGENZA.....	20
ART.19 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	20
ART.20 PROROGHE	21
ART.21 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI.....	21
ART.22 SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP.....	23
ART.23 INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE.....	24
ART.24 PENALI IN CASO DI RITARDO E PER INADEMPIENZA	25
ART.25 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE	26

ART.26 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI ESECUZIONE.....	27
CAPO 6. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	28
ART.27 LAVORI A CORPO	28
ART.28 EVENTUALI LAVORI A MISURA.....	29
ART.29 EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA	29
ART.30 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE' D'OPERA	30
CAPO 7. DISCIPLINA ECONOMICA	31
ART.31 ANTICIPAZIONE	31
ART.32 PAGAMENTI IN ACCONTO	31
ART.33 PAGAMENTI A SALDO	32
ART.34 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO	33
ART.35 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO.....	34
ART.36 REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO.....	34
ART.37 ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI.....	35
ART.38 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	35
CAPO 8. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	36
ART.39 MODIFICHE AL CONTRATTO E VARIANTI IN CORSO D'OPERA	36
ART.40 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI	38
CAPO 9. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	40
ART.41 NORME DI SICUREZZA GENERALI	40
ART.42 ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	41
ART.43 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)	42
ART.44 MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	42
ART.45 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)	43
ART.46 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA.....	43
CAPO 10. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO, SUB CONTRATTO, DISTACCO MANO D'OPERA	45
ART.47 SUBAPPALTO	45
ART.48 RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO	47
ART.49 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI.....	48
CAPO 11. RISERVE, CONTROVERSIE, ESECUZIONE D'UFFICIO, MANODOPERA	50
ART.50 RISERVE	50
ART.51 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	51
51.1 RISOLUZIONE BONARIA IN VIA AMMINISTRATIVA.....	51

51.2 TRANSAZIONE.....	52
51.3 RICORSO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.....	52
ART.52 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	52
ART.53 RECESSO	56
ART.54 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA	56
CAPO 12. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE.....	58
ART.55 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE.....	58
ART.56 TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE.....	58
ART.57 PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA.....	59
CAPO 13. NORME FINALI	60
ART.58 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	60
ART.59 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE	62
ART.60 ONERI ED OBBLIGHI PER L'APPALTATORE PER L'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA.....	62
ART.61 CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI	64
ART.62 PROPRIETA' DEI MATERIALI DI SCAVO E DEMOLIZIONE.....	65
ART.63 TERRE E ROCCE DA SCAVO E GESTIONE DEI RIFIUTI	65
ART.64 UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI.....	66
ART.65 CUSTODIA DEL CANTIERE.....	66
ART.66 CARTELLO DI CANTIERE	66
ART.67 EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO	66
ART.68 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI.....	66
ART.69 DISCIPLINA ANTIMAFIA	67
ART.70 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE	68
ART.71 ELABORATI COME COSTRUITO "AS BUILT" E CERTIFICAZIONI.....	68
ART.72 PROPRIETA' DEI DOCUMENTI, PRIVACY E RISERVATEZZA	70
TABELLA A	72
TABELLE B	74
TABELLA C.....	75
TABELLA D	76
ALLEGATO A	78
ALLEGATO B.....	90
ALLEGATO C.....	92

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.

2. L'intervento è così individuato:

a) Denominazione conferita dalla stazione appaltante:

REALIZZAZIONE DI 8 POSTI LETTI DI DEGENZA INTENSIVA CARDIOLOGICA (UTIC) IN OPEN SPACE ALL'INTERNO DELL'ATTUALE DEGENZA SUBINTENSIVA DELL'OSPEDALE SANTO STEFANO DI PRATO (TI-TOS_Prato_1117)

b) Descrizione sommaria:

La soluzione individuata consiste nella trasformazione e nell'unione di alcuni ambienti del reparto di terapia subintensiva del secondo piano in un unico ambiente di tipo open space. I locali oggetto di trasformazione sono tre camere di degenza, un soggiorno, due locali medici e quattro bagni. E' prevista l'installazione di attrezzature biomediche specifiche (trave pensile attrezzata, centrale di monitoraggio multiparametrica, etc.). In linea di massima gli interventi da realizzare sono i seguenti:

- Demolizione degli elementi edilizi (pareti divisorie in cartongesso, controsoffitto, bagni prefabbricati e in opera) e impiantistici non necessari;
- Realizzazione di nuove aperture/chiusure per infissi interni, secondo necessità del layout definitivo scelto;
- Adeguamento di tutti gli elementi di prevenzione incendi coinvolti, in particolare la compartimentazione, le vie di esodo, la rilevazione ed allarme, il controllo fumi e calore, il controllo dell'incendio;
- Adeguamento dell'impianto elettrico per la realizzazione di locale di gruppo 2, con l'aggiunta di nuovi trasformatori di isolamento dimensionati in base a necessità e disponibilità;
- Adeguamento dell'impianto d'illuminazione tenendo conto anche delle esigenze sanitarie;
- Adeguamento dell'impianto di climatizzazione esistente per garantire 6 vol/h di ricambio aria con filtrazione assoluta e la possibilità di convertire la pressione positiva/negativa in relazione alle necessità sanitarie, evitando di introdurre una nuova UTA e verificando il mantenimento del controllo sui parametri microclimatici (20-24 °C, 40-60%);
- Adeguamento impianto gas medicali/vuoto esistente;
- Adeguamento impianto dati su rete ospedaliera e rete dedicata per monitoraggio parametri vitali;
- Realizzazione di impianti speciali secondo necessità del layout definitivo scelto (chiamata infermieri, videosorveglianza, etc);
- Realizzazione di strutture di sostegno per l'ancoraggio a soffitto delle travi pensili attrezzate;
- Realizzazione di nuovo controsoffitto;
- Realizzazione di nuova pavimentazione;
- Imbiancatura e finiture.

3. Ubicazione: Ospedale Santo Stefano via Suor Niccolina Infermiera 20 59100 Prato.

4. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dalle Condizioni generali, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

5. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore

deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

6. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile.
7. Nelle Condizioni generali e nelle presenti Condizioni particolari sono assunte le seguenti definizioni:
 - a) **Codice dei contratti:** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
 - b) **Legge n. 120/2020:** la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i., come modificata dalla Legge 108 del 29/07/2021;
 - c) **Regolamento generale:** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità ai sensi dell'articolo 216, del Codice dei contratti;
 - d) **Capitolato generale:** il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;
 - e) **Decreto n. 81 del 2008:** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - f) **Stazione appaltante:** il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende l'Amministrazione aggiudicatrice, l'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell'articolo 37 del Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto;
 - g) **Appaltatore:** il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il lotto geografico 18-TOSCANA, Sub-Lotto Prestazionale 1;
 - h) **RUP:** Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei Contratti;
 - i) **DL:** l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 101, comma 3 e, in presenza di direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;
 - j) **DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;
 - k) **SOA:** l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 84, comma 1, del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;
 - l) **PSC:** il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
 - m) **POS:** il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;
 - n) **Costo della manodopera:** il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti e all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
 - o) **Costi di sicurezza aziendali (anche CS):** i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

- p) Oneri di sicurezza (anche OS):** gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 23, comma 16, del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I. n. 212 del 12 settembre 2014);
- q) CSE:** il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;
- r) Decreto n. 49 del 2018:** il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018 n. 49, Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- s) Disciplinare di gara:** è il Disciplinare Unico di Gara Telematica per 21 lotti pubblicato dalla struttura Commissariale e relativo alla *"Procedura aperta di massima urgenza in 21 lotti per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/24/UE per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici, al fine dell'attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all'art. 1 del d.l. n. 34/2020, convertito in legge dall'art.1 della legge n. 77/2020"*
- t) Condizioni generali:** sono le condizioni generali di esecuzione del contratto specifico, parti integranti dell'Accordo Quadro stipulato dalla Struttura Commissariale e redatte dalla Struttura Commissariale stessa.
- u) Accordo Quadro:** redatto dalla Struttura Commissariale, definisce la disciplina relativa alle modalità di affidamento degli appalti specifici
- v) ODA:** Ordine di Attivazione, lo schema è stato redatto dalla Struttura Commissariale ed è il documento con il quale la stazione appaltante avvia l'intervento e precisa l'oggetto della prestazione richiesta.
- w) Schema di appalto specifico:** redatto dalla Stazione Appaltante è il documento contenente le condizioni normative e tecniche specifiche relative all'ODA di cui fa parte.

ART.2 AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo dell'appalto è suddiviso come segue:

	CATEGORIA LAVORI	LAVORI	IMPORTO LAVORI (AL LORDO DEL RIBASSO)	
A	OG1	Edifici civili e industriali	€	33.405,54
	OS3	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	€	41.510,39
	OS6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	€	51.065,38
	OS7	Finiture di opere generali di natura edile e tecnica	€	66.298,57
	OS28	Impianti termici e di condizionamento	€	72.470,83
	OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	€	234.206,23

		TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€	498.956,94
B		ONERI PER LA SICUREZZA (PSC)	€	9.195,19
IMPORTO TOTALE APPALTO escluso IVA (compreso oneri della sicurezza)			€	508.152,13

2. All'interno dell'importo dei lavori di cui al rigo A e B della tabella di cui al comma 1, sono stimate le seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione Appaltante nelle seguenti misure:
- incidenza della manodopera**, inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali, assistenziali e ogni altro onere riflesso (si veda elaborato specifico): **133.634,38 €**
 - incidenza delle spese generali (SG)**: **15,00%**
 - incidenza dell'utile di impresa (UT)**: **10,00%**
3. L'importo contrattuale viene determinato sugli importi indicati nella tabella di cui al comma 1 ed è costituito dalla somma dell'importo degli oneri della sicurezza di cui al rigo B, non soggetto a ribasso, e dall'importo dei lavori di cui al rigo A al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara pari al 31%, come risulta dalla tabella sottostante:
4. Non è soggetto al ribasso l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

	CATEGORIA LAVORI	LAVORI	IMPORTO LAVORI (al netto del ribasso)		IMPORTO ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)
A	OG1	Edifici civili e industriali	€	23.049,82	615,62
	OS3	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	€	28.642,17	764,99
	OS6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	€	35.235,11	941,07
	OS7	Finiture di opere generali di natura edile e tecnica	€	45.746,01	1221,80
	OS28	Impianti termici e di condizionamento	€	50.004,87	1.335,55
	OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	€	161.602,31	4.316,16
B		TOTALE	€	344.280,29	9.195,19
IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO escluso IVA (compreso oneri della sicurezza)			€	353.475,48	

ART.3 MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato interamente **"A CORPO"** ai sensi dell'art.3, comma 1) lett. dddd), del D. Lgs. n. 50/2016, nonché dell'art. 43 comma 6 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., rimasto in vigore a norma dell'art. 217, comma 1 lett. u) del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale.
3. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
4. Ai prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento Generale, utilizzabili esclusivamente ai fini del successivo comma 5, si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, delle presenti Condizioni particolari.
5. I prezzi unitari di cui al comma 4, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei Contratti, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 e 149 del Codice dei Contratti.
6. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione Appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.
7. Se l'aggiudicatario non stipula il contratto nel termine stabilito, la Stazione Appaltante disporrà la revoca dell'appalto, l'incameramento del deposito cauzionale promissorio dandone comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

ART.4 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

1. Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere specialistiche **OS 30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi – importo al lordo del ribasso d'asta, incluso oneri della sicurezza, pari a € 238.522,39.**
2. Sono previste le seguenti categorie scorporabili e subappaltabili.

CATEGORIA LAVORI	LAVORI	IMPORTO LAVORI AL LORDO DEL RIBASSO D'ASTA (compresi OO.S.)		IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (compresi OO.S.)
OG1	Edifici civili e industriali	€	34.021,16	23.665,45
OS3	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	€	42.275,38	29.407,16
OS6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e	€	52.006,45	36.176,19

	vetrosi			
OS7	Finiture di opere generali di natura edile e tecnica	€	67.520,37	46.967,82
OS28	Impianti termici e di condizionamento	€	73.806,38	51.340,42
	TOTALE	€	269.629,74	187.557,03

- In riferimento alla disciplina del subappalto vigente al momento dell'indizione della gara aperta per la stipula dell'Accordo Quadro in oggetto, in particolare il Decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32 "Sblocca Cantieri", e tenuto conto delle sentenze C-63/18 del 26.09.2019 e C-402/18 del 27.11.2019 della Corte di Giustizia Europea, **l'eventuale subappalto non può superare la quota del 86,2%** dell'importo complessivo del contratto. Tale limite è dovuto alla presenza di categorie di lavorazioni di notevole complessità tecnica (categorie superspecialistiche c.d. SIOS) per le quali il legislatore ha previsto una disciplina specifica (DM 248/2016), che impone un limite del 30% dell'importo delle opere medesime **(nello specifico categoria OS30)**.
- Le categorie di cui al comma 2 costituiscono indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'articolo 83, comma 4 del Regolamento generale.
- I lavori individuati ai commi 1 e 2, relativi alle cat. OS3, OS28 e OS30 devono essere eseguiti da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37.
- Per i lavori della Cat. OS3 riferiti agli impianti di distribuzione dei Gas Medicinali e del vuoto di cui all'art. 1, lett. e) del D.M. 37/2008 sopra richiamato, l'installatore deve avere i requisiti previsti dal sopra citato punto 5.
- Per le categorie scorporabili per le quali l'Appaltatore non si sia qualificato ma che sono presenti nell'Appalto Specifico, è ammesso l'istituto del subappalto necessario, così come previsto all'art. 8 del Disciplinare di gara.

ART.5 GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

- I gruppi di lavorazioni omogenee sono indicati nella **Tabella C**, allegata alle presenti Condizioni particolari quale parte integrante e sostanziale.

CAPO 2. NATURA DEL CONTRATTO

ART.6 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DELLE CONDIZIONI GENERALI

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme delle presenti Condizioni particolari tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni delle presenti Condizioni particolari, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.
4. Ovunque nelle presenti Condizioni particolari si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
5. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione Appaltante e l'appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nelle Condizioni generali e nelle presenti Condizioni particolari.
6. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

ART.7 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati, ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti:
 - a) il **Capitolato generale d'appalto (DM 145/2000)**, per quanto non in contrasto con le Condizioni generali e le presenti Condizioni particolari, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;
 - b) le **Condizioni generali** e le presenti **Condizioni particolari**, comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
 - c) tutti gli **elaborati grafici** e gli **altri atti del progetto**, come elencati nell'**elenco elaborati**, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
 - d) l'**elenco dei prezzi unitari** come definito al precedente articolo 3;
 - e) il **computo metrico** e il **computo metrico estimativo**;
 - f) il **Piano di Sicurezza e Coordinamento**, nonché le proposte integrative di cui all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
 - g) il **Piano Operativo di Sicurezza** di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n.81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
 - h) il **Cronoprogramma dei Lavori** di cui all'articolo 40 del Regolamento generale;
 - i) le **polizze di garanzia** di cui agli articoli 15 (garanzia definitiva) e 16 (polizze) delle presenti

Condizioni particolari.

- j) **Disciplinare di gara:** è il Disciplinare Unico di Gara Telematica per 21 lotti pubblicato dalla struttura Commissariale e relativo alla *“Procedura aperta di massima urgenza in 21 lotti per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 33 della direttiva 2014/24/UE per l’affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici, al fine dell’attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all’art. 1 del d.l. n. 34/2020, convertito in legge dall’art.1 della legge n. 77/2020”*
 - k) **Condizioni generali:** sono le condizioni generali di esecuzione del contratto specifico, parti integranti dell’Accordo Quadro stipulato dalla Struttura Commissariale e redatte dalla Struttura Commissariale stessa.
 - l) **Accordo Quadro:** redatto dalla Struttura Commissariale, definisce la disciplina relativa alle modalità di affidamento degli appalti specifici
 - m) **ODA:** Ordine di Attivazione, lo schema è stato redatto dalla Struttura Commissariale ed è il documento con il quale la stazione appaltante avvia l’intervento e precisa l’oggetto della prestazione richiesta.
 - n) **Schema di appalto specifico:** Redatto dalla Stazione Appaltante è il documento contenente le condizioni normative e tecniche specifiche relative all’ODA di cui fa parte.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- a) il Codice dei contratti, D.Lgs 50/2016 e successive integrazioni e/o correzioni;
 - b) il Regolamento generale, D.P.R. n.207 del 2010, per quanto applicabile;
 - c) il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati;
 - d) la L.R. n. 38 del 13 luglio 2007 e il relativo regolamento attuativo, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.45/R del 7 agosto 2008;
 - e) il D.M. 7 marzo 2018, n. 49;
 - f) le Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018;
 - g) il Testo Unico dell’edilizia DPR 6 giugno 2001, n.380.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti le presenti condizioni particolari;
 - b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

ART.8 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

1. La presentazione della documentazione richiesta al punto 1 dell’ODA da parte dell’Appaltatore comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano

d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

2. Fermo restando quanto previsto agli articoli 27 e 28 delle presenti Condizioni particolari e all'art. 216, comma 27-octies del Codice dei Contratti, troveranno applicazione le disposizioni vigenti in materia di esecuzione e contabilizzazione dei lavori. In ogni caso:
 - a) il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;
 - b) la presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di presa d'atto delle condizioni di cui alla lettera a), con particolare riguardo alla circostanza che l'indicazione delle voci e delle quantità e dai prezzi unitari indicati nel computo metrico e nel computo metrico estimativo integranti il progetto a base di gara, non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che resta fissa ed invariabile.
3. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

ART.9 MODIFICHE DELL'OPERATORE ECONOMICO APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'appaltatore, o altra condizione di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice dei Contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.
2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei Contratti.
3. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 48, comma 19, del Codice dei Contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
4. Le previsioni di cui ai commi 17, 18, 19 dell'articolo 48 del Codice dei Contratti trovano applicazione anche ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c), ed e) dello stesso Codice e laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in sede di gara.
5. Le modifiche della titolarità del contratto di appalto sono disciplinate dall'art. 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e detto articolo si applica a tutte le fattispecie ivi richiamate, purché tali modifiche non implicino altre modifiche sostanziali al contratto e non siano finalizzate ad eludere il Codice D.Lgs. 50/2016 e successive integrazioni e revisioni.

**ART.10 D.LGS. 50/2016: NORMATIVA EUROPEA, NAZIONALE E INTERNAZIONALE.
OBBLIGHI IN MATERIA AMBIENTALE SOCIALE E DEL LAVORO**

1. L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e successivi aggiornamenti, oltre al relativo Allegato 10.
2. In caso di inottemperanza troverà applicazione il comma 2 dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016 e successivi aggiornamenti.
3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il Responsabile del Procedimento, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), art. 20, comma 3 e art. 26, comma 8, del D.Lgs. 81/2008, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
4. La violazione degli obblighi di cui al comma 4 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100,00 (cento/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50,00 (cinquanta/00) a euro 300,00 (trecento/00). Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D.Lgs 124/2004.

**ART.11 NORME GENERALI SUI MATERIALI, COMPONENTI, SISTEMI E
L'ESECUZIONE**

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nelle presenti Condizioni particolari, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto D.M.19 aprile 2000, n.145.
3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al *D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 106 recante "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE. (17G00119)" (GU Serie Generale n.159 del 10-07-2017).*

4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni – NTC2018» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 20 febbraio 2018).
5. Il Direttore dei Lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee e dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.
6. Il Direttore dei Lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.
7. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificare le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

CAPO 3. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART.12 COMUNICAZIONI TRA LE PARTI CONTRAENTI

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 52 del D.Lgs 50/2016, per comunicazioni formali tra le parti contraenti afferenti l'avvio, la sospensione, l'esecuzione del contratto e quant'altro, non riguardando mere comunicazioni operative, è richiesta la forma scritta e l'inoltro a mezzo a mezzo PEC (Posta elettronica certificata areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it) o in alternativa telefax o lettera raccomandata A.R; affinché si possa far valere la comunicazione e sia validamente opposta. Eventuali osservazioni dell'Appaltatore su comunicazioni ricevute devono essere presentate per iscritto entro **10** (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione medesima, trascorsi i quali la comunicazione stessa si intende accettata integralmente senza riserve e con decadenza dal diritto di avanzare qualsivoglia riserva o eccezione in merito.
2. Le parti si impegnano a constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto verificatosi durante l'esecuzione del contratto, purché la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora constatabile.
3. L'Appaltatore è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati e/o istruzioni che siano di competenza del Responsabile del Procedimento e di cui abbia bisogno per l'esecuzione dei servizi attribuiti; il Responsabile del Procedimento valutata la procedibilità della richiesta e nel termine massimo di entro **10** (dieci) giorni, (fatto salvo la comunicazione di un termine superiore per oggettive e motivate ragioni) consegnerà quanto richiesto.
4. Le rimanenti comunicazioni informali ed operative potranno essere inoltrate al Responsabile del Procedimento anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo email del **Responsabile del Procedimento Ing. Niccolò Bellandi**, niccolo.bellandi@uslcentro.toscana.it
Nella stessa forma e con le medesime modalità l'Appaltatore potrà formulare le proprie osservazioni a stretto giro in merito alle comunicazioni ricevute, diversamente le stesse si intendono accettate integralmente senza riserve e con decadenza dal diritto di avanzare qualsivoglia riserva o eccezione in merito.
5. L'appaltatore è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati e/o istruzioni che siano di competenza del Responsabile del Procedimento e di cui abbia bisogno per l'esecuzione dei servizi attribuiti.

ART.13 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO – DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale d'appalto (DM 145 /2000); a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto (DM 145 /2000), le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del DM 145 /2000 Capitolato Generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato

anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

ART.14 PROCEDURA DI EROGAZIONE DEI CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi contrattuali saranno corrisposti con le modalità ed i tempi stabiliti all'art. 32 delle presenti Condizioni particolari; in via generale si precisa che il pagamento dei corrispettivi verrà disposto nel rispetto della procedura di seguito specificata:
 - a. il Responsabile del Procedimento rilascia il documento autorizzativo datato e contenente i necessari riferimenti nel rispetto dei termini stabiliti nelle rispettive parti speciali delle presenti Condizioni particolari;
 - b. il pagamento all'appaltatore sulla base degli Stati di Avanzamento Lavori risultanti dalla contabilità, al netto del ribasso contrattuale e incrementato degli oneri della sicurezza.
 - c. l'Azienda USL Toscana Centro rilascia il documento autorizzativo alla fatturazione (buono d'ordine) e provvede all'invio dello stesso alla ditta in via telematica tramite il nodo smistamento ordini (NSO) Area Pratese, Codice Univoco Ufficio C27NVZ codice IPA (AUSLTC). Tutti i dati per la fatturazione elettronica: CIG, eventuale CUP ed il Codice Univoco per l'invio del documento sono riportati nell'ordine autorizzativo alla fatturazione;
 - d. l'Appaltatore, ricevuto il buono d'ordine, emette fattura elettronica intestata all'Azienda USL Toscana Centro – P.IVA **06593810481** come da indicazione contenute nel buono autorizzativo alla fatturazione;
 - e. l'Azienda USL Toscana Centro, Area Amministrazione Bilancio e Finanza, nel rispetto della procedura sopra esposta, dispone il pagamento nei termini di quanto previsto all'art. 113bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., concordando con l'aggiudicatario, in sede contrattuale, un termine di pagamento superiore ai 30 giorni qualora ne sussistano i presupposti. Resta fermo quanto previsto all'art. 4, comma 6 del D Lgs. 231/2002.
2. L'Appaltatore è obbligato ad assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, come modificato dalla Legge n. 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto; a tale scopo l'appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dalla loro accensione, i dati dei conti correnti bancari o postali appositamente dedicati alle commesse pubbliche o in caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Il mancato assolvimento degli obblighi di tracciabilità è causa di risoluzione del contratto. Gli obblighi di tracciabilità dovranno essere indicati in apposita clausola negli eventuali contratti di subappalto.

CAPO 4. CAUZIONI E GARANZIE

ART.15 DOCUMENTI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO – GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata **"garanzia definitiva"** a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.
2. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice dei Contratti, in conformità alla scheda tipo 1.2 allegata al D.M. 31 del 19/01/2018, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'ottanta per cento (80%) dell'iniziale importo garantito, lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del venti per cento (20%) cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale ai sensi del comma 1 dell'articolo 103 del Codice dei Contratti penultimo capoverso se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART.16 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI

1. A integrazione di quanto stabilito all'art. 38 delle Condizioni generali, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, l'appaltatore è tenuto a prestare,

contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto in ogni caso almeno **10** (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione (C.A.R.) e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi o agli operai nell'esecuzione dei lavori (R.C.T./R.C.O.). La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici (12) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.
4. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016, comma 7, deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.)"; essa deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, distinta per le opere, le preesistenze, demolizioni e sgomberi secondo gli importi definiti nella **Tabella D**; la garanzia deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore nelle stesse misure stabilite ed indicate nella **Tabella D** allegata alle presenti Condizioni particolari.
5. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi e agli operai, di cui all'art. 103 D.Lgs. 50/2016, comma 7 (R.C.T./R.C.O.) deve essere stipulata per la somma assicurata (massimale/sinistro) pari a € 1.000.000,00.

Ai sensi dell'art. 38 c. 9 delle Condizioni generali, sono da comprendersi tra i terzi assicurati:

- il DEC, il RUP, gli amministratori, tutti i dirigenti, il personale dipendente, i preposti, il personale e i consulenti della Stazione appaltante e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con i suddetti organi;
- tutto il personale dipendente dall'Appaltatore, per le lesioni corporali da questo subite in occasione di servizio;
- i titolari ed i dipendenti di eventuali subappaltatori, di tutte le Ditte e/o Imprese che partecipino, anche occasionalmente, all'esecuzione, nonché delle Ditte fornitrici;
- il pubblico e chiunque intrattenga rapporti con la Stazione appaltante.

6. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante. In particolare si riscontrano i seguenti casi:
 - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
 - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 5, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
7. Le garanzie prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese

subappaltatrici e subfornitrici.

8. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.

CAPO 5. TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART.17 ADEMPIMENTI ANTERIORI ALL'INIZIO DEI LAVORI

1. L'appaltatore, alla stipula del contratto o, in caso di consegna in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 19-bis, prima dell'inizio dei lavori, deve acquisire dalla DL l'atto di assenso, comunque denominato, previsto dalla normativa urbanistico-edilizia o da qualunque altra normativa speciale, necessario per l'esecuzione dei lavori atto a dimostrarne la legittimità.
2. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, inclusa la Cassa Edile, ove dovuta, e tutti i dati necessari per consentire alla stessa la richiesta del DURC anche per le eventuali imprese subappaltatrici.

ART.18 CONSEGNA E INIZIO LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore, fatto salvo quanto previsto all'art. 19-bis.
2. Il Direttore dei Lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
3. Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 42 delle presenti Condizioni particolari, prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave

negligenza accertata.

5. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla Stazione Appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite al comma 15.
6. La stazione appaltante si riserva la facoltà di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore.
7. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre **60** (sessanta) giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6.
8. Nelle ipotesi previste dai commi 5, 6 e 7 il RUP ha l'obbligo di informare l'Autorità.
9. Il Direttore dei Lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'esecutore e deve contenere:
 - a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
 - b) l'indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;
 - c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
10. Il Direttore dei Lavori provvede alla consegna parziale dei lavori se prevista in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal Direttore dei Lavori. Quando il Direttore dei Lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie.
11. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il Direttore dei Lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.
12. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile alla Stazione Appaltante, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate e, comunque, in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:
 - a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
 - b) 0,50 per cento per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;
 - c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.
13. Nel caso previsto dal comma 5, ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente

alla consegna, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste dal comma 12, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 12, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro **60** (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del primo periodo è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.

14. Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal Direttore dei Lavori al nuovo esecutore, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
15. E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei Contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
16. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza è limitata all'esecuzione di alcune di esse.

ART.18 BIS CONSEGNA ANTICIPATA IN CASO DI URGENZA

1. A parziale deroga di quanto previsto dai comma 1 e 15 del precedente articolo 18, ai sensi dell'art. 8, della Legge 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera f) della Legge 108/2021, fino al 30.06.2023, la Stazione appaltante procederà alla consegna in via d'urgenza dei lavori, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Codice, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura di gara. La DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica, ai sensi dell'art. 5, comma 9, ultimo periodo del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, espressamente nel verbale che l'immediato avvio dei lavori avviene ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) della Legge avanti richiamata, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente, comprese le opere provvisorie.

ART.19 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **105 (centocinque)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
Inoltre sono stati computati i giorni festivi necessari al completamento di eventuali interventi sugli impianti in essere, compensati in sede di analisi prezzo all'interno delle singole voci di lavorazione.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 7 marzo 2018, n.49 il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a giorni **60 (sessanta)**, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.

ART.20 PROROGHE

1. Ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, l'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'art.19 delle presenti Condizioni particolari, può chiedere proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno **10 (dieci)** giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 19.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di **10 (dieci)** giorni alla scadenza contrattuale e comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente. In questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al Direttore dei Lavori il quale la trasmette tempestivamente al Responsabile del Procedimento corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. Ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 la proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del Direttore dei Lavori qualora questi non si esprima entro 10 (dieci) giorni e può discostarsi dallo stesso parere. Nel provvedimento è riportato il parere del Direttore dei Lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del RUP.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 25, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 e 5 costituisce rigetto della richiesta senza che l'appaltatore possa avanzare alcuna pretesa.

ART.21 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

1. Ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del Codice degli contratti, il Direttore Lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione dei lavori in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che

impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte e che non erano prevedibili al momento della stipula del contratto. Tra le circostanze speciali rientrano cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali e le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante d'opera o altre modificazioni contrattuali qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettere b) e c), comma 2 del Codice dei Contratti. Considerato quanto espresso in narrativa il Direttore Lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore ordina la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a. l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b. le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori e l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute;
 - c. la descrizione delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato. Qualora il RUP non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei Contratti, in quanto compatibili.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
6. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei Lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che dovrà indicare almeno:
 - a. il precedente verbale di sospensione;
 - b. i giorni di effettiva sospensione e il nuovo termine contrattuale differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
7. Il verbale di ripresa è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
8. Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice dei Contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più

di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 19 delle presenti Condizioni particolari l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 25 delle presenti Condizioni particolari.
10. In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 107 del Codice, il Direttore dei Lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.
11. Il contratto deve contenere una clausola penale nella quale il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del Codice sia quantificato sulla base dei seguenti criteri previsti dall'articolo 10, comma 2 del D.M. 7 marzo 2018, n.49:
 - a. i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento.
È necessario precisare che l'incidenza delle spese generali durante il periodo di emergenza sanitaria, causato dal protrarsi della diffusione del virus SARS COV-2, viene calcolata al diciassette per cento (17%) ai sensi della Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 645 del 25.05.2020.
Infine il risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
 - b. la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
 - c. il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
 - d. la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
12. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.
13. Il Direttore dei Lavori è responsabile nei confronti della stazione appaltante di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall'articolo 107 del codice.

ART.22 SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP

1. Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice dei Contratti, il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al Direttore Lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al Direttore dei Lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell'articolo 22, commi 2, 3, 5, 6, 7 e 8, delle presenti Condizioni particolari in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:
 - a. in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - b. per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui all'articolo 39 delle presenti Condizioni particolari.

ART.23 INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
 - a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, se nominato;
 - c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dalle presenti Condizioni particolari;
 - f. le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h. le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione

appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 20, per la sospensione dei lavori di cui agli articoli 21 e 22, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 24, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 26 delle presenti Condizioni particolari.

ART.24 PENALI IN CASO DI RITARDO E PER INADEMPIENZA

1. Ai sensi dell'art. 113 bis, comma 4 del Codice dei Contratti nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all' 1‰ (uno x per mille) dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a. nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi,
 - b. nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
 - c. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
 - d. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale erogata di cui al precedente comma lettera a) è disapplicata qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 25 delle presenti Condizioni particolari.
4. La penale ai sensi del precedente comma 2 lettera b) e lettera c), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al secondo comma lettera d) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al Responsabile del Procedimento da parte del Direttore dei Lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.
6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 26 delle presenti Condizioni particolari, in materia di risoluzione del contratto.
7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
8. Qualora l'appaltatore, responsabile dell'esecuzione dei lavori e garante del buon esito di tutte le attività ad essa connesse, per sua negligenza o comunque per cause a lui imputabili anche se conseguenti alla condotta di terzi (dipendenti, collaboratori, subappaltatori, lavoratori autonomi, fornitori, ecc.) aventi relazione con la sua organizzazione d'impresa e non con l'appaltante, omettesse di adempiere agli obblighi previsti nelle presenti Condizioni particolari, compresa la mancata applicazione di quanto previsto nella Offerta Tecnica, incorrerà nell'applicazione di penali pecuniarie nella misura di cui al comma 1, fatta salva, in ogni caso, la risarcibilità del danno ulteriore (art. 1382 C.C.).

9. Le penali saranno applicate ed i relativi importi saranno addebitati in contabilità a semplice constatazione del DL o di suo incaricato, alla presenza dell'appaltatore o di suo incaricato. Nel caso l'appaltatore, o suo incaricato, non fosse presente, varrà l'avviso del DL, vistato dal R.U.P. o da suo incaricato.
10. Le penali correlate ai giorni di inadempienza, saranno applicate dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto, fino a quello della comunicazione di adempimento avvenuto che sarà effettuata dall'appaltatore solo per iscritto e che sarà soggetta alla verifica e convalida del DL. Una eventuale comunicazione tardiva dell'appaltatore al DL comporterà l'applicazione della penale nei medesimi termini di cui sopra; non sarà accettata, cioè, la retrodatazione dell'adempimento ovvero l'indicazione di una data di avvenuto adempimento precedente a quella della comunicazione in questione. Nel caso in cui le inottemperanze di cui sotto comportassero, a giudizio del DL, la necessità di proporre all'appaltante di intimare all'appaltatore di sospendere i lavori, le relative penali saranno applicate fino alla data indicata nell'ordine di servizio relativo al provvedimento di ingiunzione della sospensione.
11. Le comunicazioni del DL o dell'appaltatore, relative ai termini di applicazione delle penali, dovranno essere formalizzate mediante comunicazione a mezzo fax o posta elettronica.
12. L'importo relativo ad eventuali penali in cui fosse incorso l'appaltatore, sarà detratto, per intero o per la parte di esso maturata alla data della constatazione, dal primo pagamento utile. La penale per tardiva ultimazione sarà dedotta dall'ultimo SAL.

ART.25 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE

1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del D.P.R. n. 207 del 2010, entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d. per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e

funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e. qualora sia richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
4. In caso di consegne frazionate ai sensi dell'articolo 18, comma 10 delle presenti Condizioni particolari, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; in tal caso le soglie temporali si computano a partire dalla relativa consegna parziale. Se dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangono le cause di indisponibilità si applica l'articolo 107, in quanto compatibile.

ART.26 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.
2. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a **10** (dieci) giorni per compiere i lavori.
3. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora come disciplinato dal comma precedente.
4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
5. Si rimanda, per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, all'art. 49 delle Condizioni generali.

CAPO 6. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

ART.27 LAVORI A CORPO

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dalle presenti Condizioni particolari e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali relative alle singole categorie e sottocategorie disaggregate di lavoro indicate nella **Tabella C** allegata alle presenti Condizioni particolari, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo B delle presenti Condizioni particolari, sono valutati a corpo in base all'importo previsto negli atti progettuali e sul bando di gara, separatamente dall'importo dei lavori, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del Coordinatore per la Sicurezza e la salute in fase di Esecuzione.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all'articolo 14 del D.M. 49 del 2018, per il cui accertamento della regolare esecuzione sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all'articolo 55, comma 5, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell'opera.
7. Il Direttore dei Lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili di cui all'art. 14 del D.M. 49 del 2018, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione.
8. Ferme restando le disposizioni contenute nel Codice dei Contratti, nonché la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'esecutore contenuta nella documentazione di gara e nel contratto di

appalto, il Direttore dei Lavori provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre:

- a. rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nel successivo articolo 33, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
- b. controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.

ART.28 EVENTUALI LAVORI A MISURA

1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dell'articolo 39 delle presenti Condizioni particolari, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all'articolo 43, comma 9, del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 40 delle presenti Condizioni particolari, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dalle presenti Condizioni particolari e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.
7. Si applica quanto previsto al precedente articolo 28, comma 6, in quanto compatibile.

ART.29 EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto è effettuata, come segue:
 - a. per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell'articolo 40 delle presenti Condizioni particolari;
 - b. per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di cui al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità:
- a. nella misura dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi ai sensi dell'articolo 97, commi da 4 a 7, del Codice dei contratti;
 - b. nella misura determinata all'interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto, in presenza di tali analisi;
 - c. nella misura definita nel comma 2 dell'art. 2 in assenza della verifica e delle analisi di cui alle lettere a) e b).

ART.30 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE' D'OPERA

1. Non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla Direzione dei Lavori.

CAPO 7. DISCIPLINA ECONOMICA

ART.31 ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 Codice Civile.
2. A parziale deroga di quanto stabilito al precedente comma 1, ai sensi dell'art.207 comma 2 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 "Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici", convertito dalla Legge n. 77 del 17/07/2020, a parziale deroga di quanto stabilito al comma 1, l'anticipazione può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al **30% (trenta per cento)** dell'importo contrattuale e, comunque compatibilmente con le risorse stanziare dalla Stazione appaltante per l'intervento oggetto del presente atto. Tale disposizione è stata prorogata al 31 dicembre 2022 dall'art. 3, comma 4 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228.
3. Ai sensi dell'art. 91, comma 2, del decreto richiamato al precedente comma 2, l'erogazione dell'anticipazione è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, di cui all'articolo 32, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.
4. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
5. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
6. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
 - a. importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
 - b. la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
 - c. la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
 - d. per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.
7. La Stazione procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 6 in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 5, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

ART.32 PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Le rate di acconto sono dovute quando l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del

precedente Capo 6, raggiunge un importo al netto del ribasso d'asta non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, secondo quanto risultante dal Registro di Contabilità e dallo Stato di Avanzamento Lavori di cui rispettivamente all'articolo 14 lettera c) e lettera d) del D.M. 7 marzo 2018, n.49.

2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
 - a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato ai prezzi di elenco come previsto all'articolo 2, comma 2;
 - b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo 2, riga B;
 - c. al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti già corrisposte.
3. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
 - a. la Direzione Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 14 del D.M. lettera d) del D.M. 7 marzo 2018, n.49, che deve recare la dicitura: **«lavori a tutto il»** con l'indicazione della data di chiusura;
 - b. il Responsabile del Procedimento emette, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni dall'emissione dello stato di avanzamento dei lavori il certificato di pagamento. Tale atto deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione;
 - c. sul Certificato di Pagamento è operata la ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) che viene applicata sull'importo netto progressivo dei lavori da liquidare ai sensi dell'articolo 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, nonché la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del Codice dei Contratti. La suddetta trattenuta dello 0,50% viene erogata, nulla ostando, dopo l'approvazione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione.
4. La Stazione Appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi 60 giorni fine mese dalla data di ricevimento della relativa fattura fiscale mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore previa presentazione di regolare fattura elettronica. L'IVA è a carico della Stazione Appaltante che applica l'art. 17 ter del D.P.R. 26/10/1972 n. 633.
5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 33 delle presenti Condizioni particolari. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

ART.33 PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla D.L. e trasmesso al Responsabile del Procedimento; col conto

finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione di cui all'articolo 56 delle presenti Condizioni particolari e alle condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del corrente articolo.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del Responsabile del Procedimento, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del Procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute a garanzia, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni fine mese dalla data di ricevimento delle fatture da presentarsi solo in seguito all'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D. Lgs 50/2016, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a. un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b. efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di Regolare Esecuzione/Collaudo;
 - c. prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'appaltatore e la D.L. devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

ART.34 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 33 delle presenti Condizioni particolari e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.
2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito al precedente articolo 33, comma 4, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato dei punti percentuali per il semestre di riferimento. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi

prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

3. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15% (quindici per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

ART.35 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'art. 33, comma 3, delle presenti Condizioni particolari, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui all'art. 34, comma 2.

ART.36 REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del Codice dei Contratti e non trova applicazione l'articolo 1664, primo periodo, del Codice Civile, pertanto i prezzi offerti dall'Appaltatore in qualità di concorrente debbono ritenersi fissi ed invariabili.

ART.37 ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

ART.38 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13 del D.Lgs 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 "Disciplina della cessione dei crediti di impresa", a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.
3. Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L. 136/2010.

CAPO 8. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART.39 MODIFICHE AL CONTRATTO E VARIANTI IN CORSO D'OPERA

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il Responsabile del Procedimento dipende, pertanto:
 - a. non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte del RUP;
 - b. qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si creda in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell'esecuzione dell'opera o della prestazione oggetto della contestazione;
 - c. non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio delle lavorazioni oggetto di tali richieste.
2. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e) del Codice dei Contratti, non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del Codice dei Contratti.
3. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
 - ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera a) del D.Lgs 50/2016, quando le modifiche al contratto sono conseguenti a **variazioni di prezzo** in aumento o in diminuzione, che possono essere valutati solo per l'eccedenza del 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà (50%) dello stesso;
 - ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera b) del D.Lgs 50/2016, quando le modifiche consistono in lavori **supplementari**, ove un cambiamento del contraente produca entrambe gli effetti indicati ai punti 1) e 2) dell'art. 106 comma 1, lettera b). In ogni caso tale modifica non potrà eccedere il 50% del valore monetario del contratto originario;
 - ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, quando la modifica è determinata da **circostanze impreviste ed imprevedibili** per l'Amministrazione e anche dalla sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti. Inoltre la modifica non deve alterare la natura generale del contratto. Tali variazioni sono denominate **varianti in corso d'opera**.
4. Sono consentite modifiche al contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
 - soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/2016 ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 2 lett. a);
 - il quindici per cento (15%) del valore iniziale del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 2 lett. b).
5. In ogni caso le modifiche definite al comma 4 delle presenti Condizioni particolari non devono alterare la natura generale del contratto e nel caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
6. Per tutte le fattispecie sopra richiamate in ogni caso non sono consentite modifiche sostanziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 4 del D.Lgs 50/2016.

In particolare, una modifica è considerata sostanziale qualora una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a. la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di offerenti diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
 - b. la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
 - c. la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
 - d. se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti all'art. 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016.
7. Sono, altresì, consentite le modifiche al contratto, ai sensi del comma 1 lettera a) dell'art. 106 del Codice dei contratti per l'eventuale attuazione delle misure ANTICOID-19 di cui alla DGR n. 645/2020 e definite al precedente articolo 2.
 8. Ai sensi dell'art. 39 c. 7 delle Condizioni generali non sono considerate varianti gli interventi di cui all'art. 106 c. 1 lettera e) del Codice, disposti dal Responsabile del Procedimento, per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% dell'importo del contratto purché non essenziali e sostanziali ai sensi dell'art. 106 c. 4 del Codice.
 9. Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale (20%), può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste dal contratto originario previa sottoscrizione di specifico atto di sottomissione. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
 10. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione, degli atti aggiuntivi per modifiche già intervenute nonché l'ammontare per importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi degli articoli 205 e 208 del Codice dei Contratti.
 11. E' sottoscritto un atto aggiuntivo nel caso di modifiche del contratto principale superiori al limite stabilito all'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 (quinto d'obbligo); in tal caso tale atto costituisce appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante con riferimento ad eventuali nuovi prezzi.
 12. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, l'adeguamento del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 43 delle presenti Condizioni particolari con i relativi costi non assoggettati a ribasso e gli eventuali adempimenti di cui al successivo articolo 44, nonché l'adeguamento dei piani operativi di cui al prossimo articolo 45.
 13. Ai sensi dell'art. 8, comma 8, del decreto 7 marzo 2018, n. 49, l'esecutore può avanzare proposte di variazioni migliorative che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori e dirette a migliorare gli aspetti funzionali, elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportino riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengano inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. In tal caso, il Direttore dei Lavori, ricevuta la proposta dell'esecutore redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, entro dieci giorni la trasmette al Responsabile del Procedimento, unitamente al proprio parere. Il Responsabile del Procedimento entro i successivi quindici giorni, sentito il progettista, comunica all'esecutore le proprie motivate

determinazioni ed in caso positivo procede, con l'esecutore alla sottoscrizione del relativo atto di sottomissione.

14. Nessuna variazione può essere introdotta dall'Appaltatore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della Stazione Appaltante. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dalla Stazione Appaltante ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla Stazione Appaltante stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
15. Il Direttore dei Lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 106 del codice. Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 106, comma 1, lettera c), del Codice, il Direttore dei Lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.
16. Il Direttore dei Lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice. Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.
17. In caso di modifiche al progetto non disposte dal Direttore dei Lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso.
18. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi come disciplinato al successivo articolo 40 delle presenti Condizioni particolari.
19. Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

ART.40 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 5 delle presenti Condizioni particolari.
2. Se tra i prezzi, di cui all'elenco prezzi contrattuale citato al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Direzione Lavori e l'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP, applicando la procedura di cui all'art. 35 delle Condizioni generali.
3. Il prezzario ufficiale di riferimento è il prezzario della Regione Toscana, anno 2022, provincia di Firenze, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del Codice dei Contratti, reperibile presso il sito internet della

Regione Toscana. Qualora i nuovi prezzi non siano contemplati nel prezzario regionale di riferimento si applica la procedura di cui all'art. 35 delle Condizioni generali.

4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

CAPO 9. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART.41 NORME DI SICUREZZA GENERALI

4. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene e nel rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 16, L. R. Toscana 38/2007.
5. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:
 - b. ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - c. a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - d. a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - e. ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
5. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 44 commi 1, 2 e 5 oppure agli articoli 45, 46, 47 e 48 delle presenti Condizioni particolari.
6. Ai sensi dell'articolo 23 della L. R. Toscana 38/2007, il Direttore dei Lavori, anche per il tramite del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, e con la collaborazione dell'appaltatore, raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative al cantiere:
 - a. i nominativi delle ditte e dell'organico impegnato nel cantiere;
 - b. i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale, di cui all'articolo 16 della citata Legge Regionale;
 - c. copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;
 - d. copia del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo e dei piani operativi di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e delle relative integrazioni e adeguamenti;
 - e. copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008.
7. L'appaltatore è tenuto a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell'appalto ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza emerse.
8. L'appaltatore assicura che interventi di formazione idonea e sufficiente siano estesi altresì ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere. Gli interventi formativi prevedono un modulo informativo di ingresso per tutti i lavoratori operanti in cantiere, elaborato con tecniche di comprensione adeguate al superamento di eventuali barriere linguistiche, da implementare in coincidenza di eventuali e significative variazioni del ciclo produttivo.
9. L'Appaltatore al fine di tutelare la salute dei lavoratori nei cantieri edili è tenuto al rispetto di tutte le

misure di precauzione e sicurezza per il contenimento e la diffusione del virus Sars-CoV-2, riportate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, elaborate dal Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione in ossequio alle disposizioni/protocolli nazionali, regionali, aziendali in materia.

ART.42 ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto i documenti necessari per la verifica dell'idoneità tecnico professionale.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al Coordinatore per l'Esecuzione il nominativo e i recapiti:
 - a. del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;
 - b. del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
 - c. l'accettazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 44, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 45;
 - d. il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'articolo 46.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
 - a. dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b. dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c. dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d. da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - e. da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f. dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere per quanto di competenza.
4. L'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.
5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti.
6. La stazione appaltante procede alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa

aggiudicataria secondo quanto previsto all'art. 16 della Legge regionale Toscana 13 luglio 2007, n. 38.

ART.43 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati al rigo 4 della tabella contenuta all'articolo 2, comma 1, delle presenti Condizioni particolari.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
 - a. alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
 - b. alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi dell'articolo 45 delle presenti Condizioni particolari.
3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell'articolo 48, commi 17 o 18 del Codice dei Contratti) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:
 - a. ad adeguare il PSC, se necessario;
 - b. ad acquisire i POS delle nuove imprese.

ART.44 MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

1. L'appaltatore può presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nei seguenti casi:
 - a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora entro il termine di 6 (sei) giorni dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri 6 (sei) giorni il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
 - a. nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - b. nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e

documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART.45 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

1. L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al Coordinatore per la Sicurezza nella fase di Esecuzione, il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell'articolo 105, comma 17, del D. Lgs 50/2016 l'appaltatore è tenuto ad acquisire i Piani Operativi di Sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 47 delle presenti Condizioni particolari, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
4. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente articolo 44.
5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSS di cui all'articolo 43 delle presenti Condizioni particolari.
6. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il Piano Operativo di Sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

ART.46 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. In analogia ai sensi dell'articolo 105, comma 17, del D. Lgs 50/2016, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 10. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO, SUB CONTRATTO, DISTACCO MANO D'OPERA

ART.47 SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, il contratto di appalto non può essere ceduto a pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del suddetto Codice. In riferimento alla disciplina del subappalto vigente al momento dell'indizione della gara aperta per la stipula dell'Accordo Quadro in oggetto, in particolare il Decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32 "Sblocca Cantieri", e tenuto conto delle sentenze C-63/18 del 26.09.2019 e C-402/18 del 27.11.2019 della Corte di Giustizia Europea, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 86,2% dell'importo complessivo del contratto. Tale limite è dovuto alla presenza di categorie di lavorazioni di notevole complessità tecnica (categorie superspecialistiche c.d. SIOS) per le quali il legislatore ha previsto una disciplina specifica (DM 248/2016), che impone un limite del 30% dell'importo delle opere medesime (nello specifico categoria OS30).
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del subappaltatore, alle seguenti condizioni:
 - che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
 - che il subappaltatore non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
 - che all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato e, pertanto, non può essere autorizzato;
 - che l'appaltatore provveda al deposito presso la Stazione Appaltante della seguente documentazione:
 - a. copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata, i seguenti dati:
 - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;
 - l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 68, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - l'individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'articolo 83 del Regolamento generale;
 - l'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi del presente articolo;
 - l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti;
 - b. di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

- che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b) del presente articolo, trasmetta alla Stazione appaltante:
 - la documentazione attestante il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
 - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
 - se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato Decreto Legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2;
 - il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
1. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
 - c. l'autorizzazione è rilasciata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
 - d. trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
 - e. per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 (quindici) giorni.
 2. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - a. ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei Contratti, l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento), deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;
 - b. se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
 - c. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - d. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - e. le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione

appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:

- la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
- copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 delle presenti Condizioni particolari.

3. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
4. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
5. Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno **20** (venti) giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
 - a. di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
 - b. di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
 - c. che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
6. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti. La Stazione Appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
7. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il Direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:
 - a. verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice;
 - b. controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
 - c. registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
 - d. provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del Codice.
8. Fermo restando quanto previsto ai commi 9 e 10, ai sensi dell'articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP, alla DL e al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione almeno **5** (cinque) giorni prima dell'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro,

servizio o fornitura affidati.

ART.48 RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. La D.L. e il Responsabile del Procedimento nonché il Coordinatore per l'Esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, **il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.**
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.
4. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dell'art. 47, comma 10, delle presenti Condizioni particolari si applica l'articolo 10 comma 4, in materia di tessera di riconoscimento.
5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei Contratti e ai fini dell'articolo 47 delle presenti Condizioni particolari non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

ART.49 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs 50/2016 nei casi ivi contemplati, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dei lavori eseguiti dagli stessi nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore o cottimista è una micro impresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
2. Gli eventuali pagamenti effettuati direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore sono subordinati all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore e all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti stabiliti dalle Condizioni generali e dalle Condizioni particolari. In tale caso, l'appaltatore è obbligato a trasmettere tempestivamente alla Stazione appaltante una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
3. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all'appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:
 - a. all'acquisizione del DURC del subappaltatore d'ufficio;
 - b. all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
4. La documentazione contabile di cui al comma 2 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.
5. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.
6. La Stazione Appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 105, comma 22 del D.Lgs. 50/2016 rilascia

all'appaltatore i Certificati di Esecuzione dei Lavori (ANAC) scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto.

**CAPO 11. RISERVE, CONTROVERSIE, ESECUZIONE D'UFFICIO,
MANODOPERA**

ART.50 RISERVE

1. Ferma restando la disciplina delle domande di cui ai precedenti articoli, relativa alla consegna delle aree e dei lavori e alla sospensione dei lavori, ove l'Appaltatore intenda formulare, per qualsiasi motivo, domande, a pena di decadenza, deve trasmetterle al Direttore dei Lavori mediante posta elettronica certificata entro i quindici giorni decorrenti dall'atto o dal manifestarsi fenomenico del fatto o della circostanza che costituiscono il presupposto fattuale della domanda, indipendentemente da qualsiasi considerazione soggettiva di percepibilità della potenzialità dannosa dell'atto ovvero del fatto o della circostanza.
2. A pena di inammissibilità, la domanda deve essere formulata in maniera precisa e dettagliata, indicando con precisione le ragioni della doglianza e specificando in maniera analitica gli effetti che da essa l'Appaltatore ritiene derivino, rappresentando non solo l'eventuale importo cui ritiene di avere diritto, ma anche specificando i titoli di danno in relazione ai quali ritiene di aver diritto al risarcimento e corredando la richiesta dell'analitico sviluppo dei calcoli in forza dei quali è pervenuto alla determinazione degli importi relativi a ciascun titolo di danno.
3. L'appaltatore - a pena di decadenza - deve trasmettere al Direttore dei Lavori la documentazione a sostegno di ciascuna domanda, entro i 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi successivi alla formulazione della domanda stessa.
4. L'eventuale integrazione della documentazione a giustificazione delle domande potrà essere trasmessa dall'appaltatore in data posteriore a quella del precedente comma, solo ove l'Appaltatore si sia trovato nell'assoluta impossibilità di disporre di tale documentazione entro il termine di cui al precedente comma. In ogni caso, a pena di inammissibilità, l'eventuale documentazione integrativa dovrà essere trasmessa al Direttore dei Lavori entro e non oltre i 10 (dieci) giorni successivi alla data in cui l'Appaltatore poteva acquisirne la disponibilità, secondo l'ordinaria diligenza.
5. A pena di decadenza, tutte le domande formulate dall'Appaltatore devono essere trasfuse nel registro di contabilità alla prima occasione successiva alla data di formulazione di ciascuna domanda.
6. Il registro di contabilità di cui all'articolo 14, comma 1, lett. c) del d.m. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 2018 è periodicamente sottoposto all'Appaltatore che nel giorno in cui gli viene presentato può sottoscriverlo con o senza domande.
7. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
8. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Qualora l'Appaltatore abbia sottoscritto il registro di contabilità apponendo la dizione "con riserva" accanto alla sottoscrizione, a pena di decadenza ha l'onere di trasfondere o formulare contestualmente le proprie domande.
9. Se l'esecutore, ha firmato con riserva limitatamente alle domande che siano state in precedenza formulate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di **15** (quindici) giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

10. Il Direttore dei Lavori, nei successivi **15** (quindici) giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il Direttore dei Lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. Ove le deduzioni del direttore dei Lavori non siano svolte, le riserve si intendono comunque respinte.
11. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 9, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
12. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei Lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
13. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
14. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successive al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
15. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.
16. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto con la sola eccezione delle domande originate da cause i cui effetti persistano nel tempo e in relazione alle quali è possibile l'aggiornamento.

ART.51 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

51.1 RISOLUZIONE BONARIA IN VIA AMMINISTRATIVA

1. Ai sensi dell'articolo 205 del D.Lgs. 50/2016, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale tra il 5% ed il 15% di quest'ultimo, il RUP applica la procedura di cui ai commi da 2 a 6.
2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata.
3. Il Responsabile del Procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta fondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite del valore di cui al comma 1.
4. Il Responsabile del Procedimento, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del Direttore Lavori e ove costituito, dell'organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario con le modalità previste dall'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016. La proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla

comunicazione di cui al comma 2.

5. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell'appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell'articolo 51.3 delle presenti Condizioni particolari.
6. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento) dell'importo del contratto. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
7. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

51.2 TRANSAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 50/2016, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice Civile esclusivamente qualora non sia possibile esperire altri rimedi.
2. Ove il valore oggetto dell'importo oggetto di concessione superi i 200.000,00 euro è acquisito il parere legale interno alla struttura o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso.
3. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il Responsabile del Procedimento.
4. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.
5. La procedura di cui al comma 1 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
6. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

51.3 RICORSO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra Amministrazione e Appaltatore sull'interpretazione ed esecuzione del contratto e che non si fossero potute risolvere in via amministrativa, viene previsto il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria ed eletto quale foro competente il Foro di Firenze, con espressa rinuncia a qualsiasi altra modalità.
2. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

ART.52 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto durante il suo periodo di efficacia qualora vi siano le

condizioni previste all'articolo 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, ovvero:

- a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 106, comma 4, del Codice dei Contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all'articolo 47 delle presenti Condizioni particolari;
- b) all'accertamento della circostanza secondo la quale l'appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 80, comma 1, del Codice dei Contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma;
- c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione agli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi 258 TFUE.

2. Ai sensi dell'articolo 108, comma 2 del Codice dei Contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione, secondo le modalità disciplinate ai commi 3 e 4 del medesimo articolo del Codice, i seguenti casi:

- a. la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b. l'essere intervenuto, nei confronti dell'appaltatore, un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti

3. Inoltre la Stazione Appaltante risolve il contratto nei seguenti casi:

- a) caso di perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 110 del Codice dei Contratti;
- b) ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, la nullità del contratto in caso di assenza delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

4. Ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante dichiara la risoluzione del contratto qualora sia accertato dal Direttore Lavori, secondo la procedura prevista dalla predetta norma, un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

5. Ai sensi dell'art. 108, comma 4, del Codice dei Contratti, costituiscono cause di risoluzione del contratto e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, oltre nei casi di cui al precedente articolo 27 anche nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto. Al verificarsi di tale circostanza il Direttore Lavori o il Responsabile Unico del Procedimento assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione risolve il contratto fermo restando il pagamento delle penali.

6. Ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il contratto è altresì risolto qualora la necessità di modifica sia superiore al 15% (quindici) del valore iniziale dello stesso e alle soglie fissate all'articolo 35 del Codice. In tale ambito vi rientrano le modifiche derivanti da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione.

7. Inoltre, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 l'Appaltatore può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, qualora si rendano necessarie opere in aumento o in diminuzione che eccedano il venti per cento (20%) dell'importo del contratto.

8. In ogni caso la procedura è disciplinata dal comma 5 e seguenti del citato art. 108.

9. La Stazione appaltante dà luogo, inoltre alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- a) transazioni finanziarie relative a tutte le attività oggetto del presente appalto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010, in applicazione del successivo art. 68 delle presenti Condizioni particolari;
- b) cessione di tutto o parte del contratto;
- c) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate per il ritardo nell'ultimazione dei lavori e per inadempienze superi il 10% dell'importo contrattuale;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 44 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
- e) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
- f) subappalto non autorizzato o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- g) associazione in partecipazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 20, del Codice dei contratti;
- h) violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door).

10. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere altresì il contratto nei seguenti casi, che costituiscono grave inadempimento dell'Appaltatore, previa diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento di comunicazione scritta da inoltrarsi mediante posta elettronica certificata, senza necessità di ulteriori adempimenti:

- a. inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- c. inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45 delle presenti Condizioni particolari, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
- d. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- e. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- f. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- g. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- h. azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
- i. applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

- I. ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla Direttore dei Lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a **15** (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
11. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è comunicata all'appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
12. Contestualmente alla risoluzione del contratto, l'Azienda procederà ad incamerare la garanzia definitiva posta a garanzia dell'appalto, per l'importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.
13. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto a sgombrare le aree di lavoro e le loro pertinenze nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.
14. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
- a. affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall'appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;
 - b. ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta dell'appalto originario, eventualmente incrementato in corso d'opera per effetto di eventuali atti di sottomissione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente;
 - 2. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3. l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva esecuzione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
15. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del

decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

16. Il contratto è altresì risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

ART.53 RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
2. Si rinvia all'art. 109 del D.Lgs 50/2016 per la completa disciplina della materia oggetto del presente articolo.

ART.54 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b. i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a trattenere un importo corrispondente all'inadempimento, sulle rate di acconto e sulle rate di saldo, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell'articolo 105, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo delle presenti Condizioni particolari.

CAPO 12. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART.55 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Il Direttore dei Lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. Qualora sia previsto nel bando e nei documenti contrattuali, il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
2. Il Direttore dei Lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.
3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo delle presenti Condizioni particolari, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
4. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
5. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dalle presenti Condizioni particolari.
6. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato al Direttore dei Lavori le certificazioni e i collaudi tecnici; in tal caso il Direttore dei Lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al successivo articolo 57, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui al precedente articolo 34.

ART.56 TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e art. 237 del D.P.R. 207/2010, il certificato di regolare esecuzione è emesso entro **3** (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

2. Qualora si preveda il collaudo, il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di **6** (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
3. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 238 del Regolamento generale.
4. Ai sensi dell'articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del certificato di cui all'articolo 56, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui all'articolo 56 per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei Contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all'appaltatore.
5. Finché all'approvazione del certificato di cui al comma 2, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo procedimento per l'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.
6. In sede di collaudo il Direttore dei Lavori:
 - a. fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;
 - b. assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
 - c. esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.
7. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nelle Condizioni generali e nelle presenti Condizioni particolari o nel contratto.

ART.57 PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA

1. La stazione appaltante si riserva, qualora abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato, prima che intervenga il collaudo provvisorio, di procedere alla presa in consegna anticipata ai sensi dell'articolo 230 del DPR 207/2010.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile del Procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. L'Amministrazione approva detto atto con propria delibera.
4. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dalle presenti Condizioni particolari.

CAPO 13. NORME FINALI

ART.58 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dalle presenti Condizioni particolari o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- b. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- c. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dalle Condizioni generali e dalle presenti Condizioni particolari;
- d. l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
- e. il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scolli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- f. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- g. la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- h. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- i. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi

- alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- j. l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dalle presenti Condizioni particolari o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
 - k. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
 - l. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
 - m. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dalle presenti Condizioni particolari o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
 - n. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
 - o. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
 - p. la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
 - q. la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
 - r. gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
 - s. il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
 - t. l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
 - u. il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
 - v. la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
 - w. l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente

concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

- x. l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
- 2. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
- 3. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

ART.59 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

- 1. L'appaltatore è obbligato:
 - a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
 - b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;
 - c. a consegnare al Direttore Lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dalle presenti Condizioni particolari e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d. a consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori.
- 2. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

ART.60 ONERI ED OBBLIGHI PER L'APPALTATORE PER L'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA

- 1. In data 5 agosto 2020 tra l'Azienda Usl Toscana Centro e le Organizzazioni Sindacali CGIL - Camere di Lavoro di Firenze, Prato e Pistoia, CISL – Unione Territoriale Firenze, Prato e Pistoia, UIL Toscana e le componenti federazioni di categoria FILLEA – FILCA – FENEAL veniva sottoscritto il **Protocollo d'Intesa per la prevenzione e la sicurezza nei cantieri edili**. Sono a carico dell'Appaltatore oneri e obblighi scaturenti dalla applicazione del suddetto Protocollo che costituisce parte integrante delle presenti Condizioni particolari e si allega come **ALLEGATO A**. Di seguito si riportano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i principali obblighi per l'appaltatore:
 - a. **per qualsiasi importo di lavori** l'appaltatore dovrà certificare l'avvenuta formazione a termini di

- legge e di CCNL dei lavoratori, attraverso gli enti bilaterali della formazione/sicurezza del settore per i quali è prevista in aggiunta, in relazione alla tipologia di lavorazione svolta in cantiere e al rischio specifico che ne deriva e di concerto con il comitato Paritetico di settore, una formazione minimo di due ore prima del rilascio della tessera di riconoscimento e come condizione per il rilascio della stessa, all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa, nonché in vista di ogni significativa variazione organizzativa e/o tecnologica di lavoro (paragrafo 4 "Tutela, sicurezza e accoglienza dei lavoratori" - punto 4.2.1);
- b. **per qualsiasi importo di lavori** l'appaltatore dovrà partecipare al Tavolo Permanente sulla sicurezza (TPS) costituito dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione che lo presiede, la Direzione Lavori, gli RSPP, gli RLS di ogni singola azienda presente in cantiere, l'RLST di emanazione contrattuale e le OO.SS.. Tale incontro si terrà in concomitanza con la prima riunione di coordinamento del cantiere con le imprese esecutrici che il coordinatore alla sicurezza per l'esecuzione dei lavori deve organizzare per svolgere le sue funzioni (paragrafo 4 "Tutela, sicurezza e accoglienza dei lavoratori" - punti 4.2.2 e 4.3);
- c. **per qualsiasi importo di lavori** l'appaltatore e tutte le imprese impegnate nella realizzazione dei lavori dovranno comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo e il domicilio dei dipendenti fuori sede che saranno impiegati nel cantiere. L'appaltatore dovrà provvedere alla predisposizione presso il cantiere, ove fosse necessario, di sedi alloggiative per tali lavoratori, trasferisti e/o non residenti, dipendenti di tutte le imprese a vario titolo operanti nel cantiere medesimo (paragrafo 4 "Tutela, sicurezza e accoglienza dei lavoratori" - punto 4.4);
- d. **per qualsiasi importo di lavori** l'appaltatore e le altre imprese impegnate nel cantiere dovranno attenersi agli ordini impartiti dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione in merito agli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 4 "Tutela, sicurezza e accoglienza dei lavoratori" - punto 4.5. Al fine di garantire un controllo maggiore e più efficace dei lavoratori presenti in cantiere, ogni impresa esecutrice ha l'obbligo di tenere nell'ambito del cantiere:
- copia conforme del Libro matricola debitamente vistato dall'INAIL, aggiornato;
 - copia conforme all'originale mediante autocertificazione di conformità del registro presenza del cantiere in oggetto, debitamente vistato da INAIL;
 - copia del DURC on-line;
 - copia delle denunce mensili alla Cassa Edile complete dei dati anagrafici dei lavoratori;
 - copia conforme all'originale mediante autocertificazione di conformità di ciascun contratto di subappalto o subcontratto;
 - attestazione della formazione in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere. La formazione ai sensi del D.Lgs 81/2008 dovrà avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori, per cui gli unici titoli riconosciuti saranno quelli rilasciati dagli Enti Bilaterali di settore;
- e. **per qualsiasi importo di lavori** l'appaltatore dovrà trasmettere alla stazione appaltante, nel caso in cui non sia previsto il pagamento diretto delle prestazioni ai sensi dell'art. 105, comma 13, del Codice dei Contratti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati ai subappaltatori (paragrafo 5 "Regolarità e trasparenza" - punto 5.1);
- f. **per qualsiasi importo di lavori** l'impresa appaltatrice, subappaltatrice o titolare di contratti di sub-affidamento dovranno applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi

nazionali di lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con gli accordi integrativi territoriali del medesimo, vigenti nelle province o nella Regione Toscana ove verranno eseguiti i lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi ed il versamento delle relative contribuzioni alle Casse edili ed agli enti bilaterali territorialmente competenti. Tale obbligo è previsto anche per i distacchi sia nazionali che internazionali che per i singoli artigiani a Partita Iva (paragrafo 5 "Regolarità e trasparenza" – punti 5.3.1 e 5.3.2);

- g. **per qualsiasi importo di lavori** l'impresa aggiudicataria, il subappaltatore e/o qualsiasi altra impresa presente in cantiere a qualsiasi titolo contrattuale, decidano di avvalersi di lavoratori in distacco, nazionale o internazionale, è fatto obbligo di comunicare preventivamente alla stazione appaltante, attraverso il Responsabile del Procedimento e alla Direzione Lavori, all'appaltatore e per conoscenza alle parti firmatarie del presente protocollo, le motivazioni del ricorso all'istituto del distacco, le generalità dell'impresa distaccante, il numero e la provenienza dei lavoratori interessati oltre che la durata del distacco stesso (paragrafo 5 "Regolarità e trasparenza" – punto 5.3.3);
- h. **per qualsiasi importo di lavori** le imprese impegnate nella realizzazione delle opere dovranno aprire la propria posizione presso la Cassa Edili della Provincia di Firenze o in alternativa presso la Cassa Edile Regionale Toscana, fatta salva, per le imprese con sede legale ed operativa in Toscana, l'applicazione della trasferta regionale (paragrafo 5 "Regolarità e trasparenza" – punto 5.4);
- i. **per qualsiasi importo di lavori** tutti i lavoratori presenti nel cantiere, compresi i lavoratori autonomi, saranno dotati di un tesserino di riconoscimento, composto da: - nome e cognome, luogo e data di nascita - fotografia - data di assunzione - la posizione Cassa Edile - ragione sociale dell'impresa di appartenenza e la partita IVA (paragrafo 5 "Regolarità e trasparenza" – punto 5.5);
- j. **per qualsiasi importo di lavori** l'impiego di manodopera non in regola con gli obblighi contributivi, anche riferiti alla Cassa edile della Provincia di Firenze o alla CERT (Cassa Edile Regionale Toscana), e le gravi o ripetute violazioni dei Piani di sicurezza da parte dell'Appaltatore, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Ogni impresa dovrà dimostrare di avere peso conoscenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e dichiarare la correlazione con il Piano Operativo di Sicurezza (POS) (paragrafo 5 "Regolarità e trasparenza" – punto 5.8).

ART.61 CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

1. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministero dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n.159 del 10 luglio 2012) riportato in **ALLEGATO B** alle presenti Condizioni particolari.
2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità contenuta nell'ALLEGATO B "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi".
3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, l'appaltatore è tenuto a:
 - a. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - b. fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli

standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

- c. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
- d. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione Appaltante,
- e. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 e per i contratti di importo inferiore alla soglia dell'articolo 35 del Codice, la stazione appaltante chiede all'appaltatore la compilazione del questionario semplificato in conformità al modello di cui all'Allegato II al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012. Quest'ultimo modello è riportato nell'ALLEGATO C delle presenti Condizioni particolari.

5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 25, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

ART.62 PROPRIETA' DEI MATERIALI DI SCAVO E DEMOLIZIONE

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto DM 145/2000 i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni. Negli oneri di cui al precedente capoverso sono compresi anche gli oneri di carico, trasporto, scarico e di conferimento a discarica.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del DM 145/2000, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del D.Lgs. 42/2004.
4. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 65.

ART.63 TERRE E ROCCE DA SCAVO E GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
2. È altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
 - a. siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del DM n. 186 del 2006;
 - b. siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.
3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

ART.64 UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI

1. In attuazione del DM 203/2003 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, e della Delibera GRT n. 337 del 15/05/2006, nonché dell'articolo 33 della LR Toscana 38/2007, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibile con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti nei predetti provvedimenti attuativi, solamente se ciò è compreso nel progetto, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono quelli precisati anche nell'allegato 2 alla Delibera GRT n. 337 del 15/05/2006:
 - a. dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
 - b. sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
 - c. strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
 - d. recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
 - e. strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
 - f. calcestruzzi con classe di resistenza $R_{ck} \leq 15$ Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.
3. L'aggiudicatario è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L'aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006.

ART.65 CUSTODIA DEL CANTIERE

1. È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

ART.66 CARTELLO DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 (uno) esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e cm. 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

ART.67 EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
9. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
10. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

ART.68 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui ai precedenti articoli 35, commi 1 e 2, e 36, e per la richiesta di risoluzione.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento devono avvenire:
 - a. per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b. in ogni caso per i pagamenti di cui alla precedente lettera a) utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c. per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n 136 del 2010:
 - la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ART.69 DISCIPLINA ANTIMAFIA

1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all'articolo 87 del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.
3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella **White list** tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.
4. Fino al 30/06/2023, l'art. 3, comma 2, della Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera c) della Legge n. 108/2021, prevede che per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si proceda mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica e delle ulteriori banche dati, la quale consentirà di stipulare il contratto, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche necessarie per il rilascio della documentazione antimafia, da completarsi entro trenta giorni.

ART.70 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a. le spese contrattuali;
 - b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. L'aggiudicatario, deve rimborsare alla Stazione Appaltante, entro il termine di **60** (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni, ai sensi dell'articolo 216, comma 11, del Codice dei Contratti.
3. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
4. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato Generale d'appalto.
5. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
6. Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nelle Condizioni generali e nelle presenti Condizioni particolari si intendono I.V.A. esclusa.

ART.71 ELABORATI COME COSTRUITO "AS BUILT" E CERTIFICAZIONI

1. L'Appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese alla redazione degli elaborati "come costruito" seguendo i criteri e le modalità di seguito riportati.
2. I requisiti fondamentali che tali elaborati dovranno soddisfare sono:
 - a. la rappresentazione esatta di quanto effettivamente costruito, fornito ed installato;
 - b. la rintracciabilità, una volta realizzata l'opera, di ogni componente edilizio ed impiantistico, in particolar modo di quelli non immediatamente accessibili, per tutte le esigenze gestionali e manutentive;
 - c. il coordinamento tra elementi costruttivi rappresentati e le certificazioni di corredo necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni all'uso del fabbricato previste dalle norme vigenti.
3. Nell'ottica di operare in regime di qualità, l'Appaltatore dovrà attivare una procedura di produzione degli elaborati "come costruito". Il principio fondamentale da adottare nella definizione della procedura è quello di rilevare e rappresentare i componenti edilizi ed impiantistici prima che vengano celati da altre opere. Gli elementi fondamentali che la procedura dovrà definire sono:
 - a. una tempistica di consegna degli elaborati nel corso del cantiere che segua gli stati di avanzamento dei lavori ed il programma secondo quanto previsto;
 - b. il personale che l'Appaltatore intenderà impiegare nelle operazioni di rilievo e rappresentazione;
 - c. i criteri e le modalità di rilevazione dei componenti edilizi ed impiantistici realizzati;
 - d. i documenti da produrre che in termini generali saranno costituiti da planimetrie, prospetti, viste, sezioni, fotografie, relazioni esplicative e corredati da legende relative ai materiali e ai componenti impiegati con richiami alle certificazioni che dovranno essere allegate e dalle indicazioni dimensionali, comprese quelle necessarie ad individuare i componenti nascosti rispetto a punti fissi facilmente individuabili;
 - e. le modalità e le scale di rappresentazione che dovranno essere adeguate agli elementi costruttivi disegnati e, comunque, non inferiori alle rappresentazioni analoghe di progetto;
 - f. i criteri con cui saranno forniti ed organizzati i file degli elaborati grafici, realizzati in formato .pdf, .p7m ed editabile compatibile con Autocad versione 2010;
 - g. quanto altro il RUP e la D.L. ritengano necessario alla redazione degli elaborati del "come costruito".
4. Tale procedura dovrà essere presentata al RUP e alla D.L. entro 15 (quindici) giorni dall'avvio effettivo delle lavorazioni e da questi approvata.
5. L'Appaltatore dovrà rispettare le modalità di consegna previste.
6. In ogni caso la consegna ultima di tutta la documentazione "come costruito" e di tutte le certificazioni complete, come richiesto nei precedenti articoli, non potrà avvenire oltre **15** (quindici) giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
7. In caso di non rispetto delle scadenze di consegna degli elaborati "come costruito" e delle certificazioni, previste dal programma nonché il ritardo oltre il termine dei 90 gg di cui al precedente periodo si applicheranno le penali di cui all'art. 24 delle presenti Condizioni particolari.
8. In caso gli elaborati consegnati, a giudizio della D.L., non rispondano ai requisiti richiesti, la D.L. chiederà all'Appaltatore l'adeguamento fissando un nuovo termine di consegna, scaduto il quale se l'Appaltatore è inadempiente si applicheranno le penali di cui al precedente paragrafo per ogni giorno di ritardo.
9. Inoltre, in ogni caso di inadempienza dell'Appaltatore, la D.L. avrà la facoltà di interrompere il proseguo di quelle lavorazioni che vadano a nascondere i componenti non rilevati e la Stazione appaltante potrà procedere ad eseguire d'ufficio le rilevazioni e le rappresentazioni di quanto omissso dall'Appaltatore,

eseguendo ove necessario saggi o demolizione di quanto messo in opera; o l'adeguamento degli elaborati consegnati dall'Appaltatore ritenuti non conformi a quanto richiesto. Le sospensioni che si rendessero necessarie non daranno diritto all'Appaltatore ad un prolungamento dei tempi contrattuali di esecuzione dei lavori. A carico dell'Appaltatore saranno le spese sostenute per l'esecuzione d'ufficio di rilievi e rappresentazione grafica oltre che di demolizione e rifacimento delle opere necessarie ad eseguire il rilevamento. Le penali e/o i costi sostenuti per l'esecuzione d'ufficio saranno decurtati in occasione del primo SAL utile.

10. Ogni elaborato presentato dovrà aver ricevuto l'approvazione della D.L..

11. Al fine di esemplificare quanto sopra richiesto si riportano di seguito alcuni degli aspetti che dovranno essere presi in considerazione nel produrre gli elaborati "come costruito". Quanto di seguito riportato è da ritenersi solo indicativo e non è esaustivo.

a. Strutture in elevazione

Dovranno essere prodotti gli elaborati di quanto realizzato: piante, sezioni e particolari esecutivi e costruttivi. Dovrà essere presentato un album di foto delle principali fasi con inquadramento di insieme e dei particolari.

Dovranno essere rappresentati i dettagli relativi alle protezioni antincendio delle strutture metalliche con indicazione delle marche, tipo e spessori applicati dei prodotti utilizzati, dei quali dovranno essere prodotti i relativi certificati secondo le normative di prevenzione incendi.

b. Rete di scarico e fognature

Dovranno essere riportate in planimetria l'ubicazione esatta della rete fognaria bianca e nera, le quote di fondo tubo e le pendenze per tutti i tratti, l'ubicazione dei pozzetti, il particolare e l'esatta localizzazione dell'immissione nella fognatura esistente, il posizionamento esatto delle montanti di scarico con le relative tubazioni per la ventilazione primaria e secondaria.

All'interno dei locali serviti dalle reti di scarico, in scala non inferiore a 1:50, dovranno essere riportati i percorsi orizzontali e verticali delle reti con dimensioni, pendenze e particolari. E' importante che siano indicate le quote sufficienti ad identificare la posizione esatta delle tubazioni nei tratti sia orizzontali che verticali.

Gli elaborati dovranno essere completati con l'indicazione della marca e del tipo dei materiali utilizzati, di cui si allegheranno le schede tecniche. Dovrà essere prodotto un album fotografico contenente fotografie d'insieme e i particolari della rete fognaria a terra. Per ogni locale asservito dalla rete di scarico almeno tre foto che rappresentino quanto posato.

c. Opere edili

Dovrà essere rappresentato quanto effettivamente realizzato con ubicazione e dimensioni esatte di partizioni interne, aperture, collegamenti verticali ecc.

Si dovranno riportare i materiali utilizzati per infissi (compresi tipologia dei vetri utilizzati), finiture, murature, arredi fissi, sanitari, attrezzature speciali ecc. con indicazione delle marche e tipologie e corredati dei relativi certificati.

Le rappresentazioni (planimetrie, sezioni, prospetti e particolari) dovranno essere debitamente quotate. Dovrà essere presentato un album di foto delle principali fasi con inquadramento di insieme e dei particolari.

ART.72 PROPRIETA' DEI DOCUMENTI, PRIVACY E RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sui lavori oggetto delle presenti Condizioni particolari o pubblicare gli stessi, senza il preventivo assenso scritto dell'Amministrazione.

2. L'Appaltatore del presente appalto sarà tenuto al rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati, anche noto come GDPR (General Data Protection Regulation), approvato con Regolamento UE 2016/679, e del D.Lgs. 196/03 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*.
3. L'Appaltatore dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto del contratto, qualsiasi informazione relativa all'appalto la cui divulgazione non sia stata esplicitamente autorizzata per iscritto dall'Amministrazione.
4. L'Appaltatore potrà citare nelle proprie referenze le attività svolte per l'Amministrazione, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo.
5. Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a seminari, conferenze, etc., con propri elaborati, l'Appaltatore, sino a che la documentazione prodotta non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare sul materiale scritto e grafico inerente ai servizi resi all'Amministrazione nell'ambito del contratto, che intendesse esporre o produrre.

REALIZZAZIONE DI 8 POSTI LETTI DI DEGENZA INTENSIVA CARDIOLOGICA (UTIC) IN OPEN SPACE ALL'INTERNO DELL'ATTUALE DEGENZA SUBINTENSIVA DELL'OSPEDALE SANTO STEFANO DI PRATO (TI-TOS_PRATO_1117)

CUP		D37H20005420005
CIG		8445000A74
CIG DERIVATO		9200578D24
ARCHIVIO DAT		
P.I.		

2. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito nella seguente **TABELLA A**:

TABELLA A AMMONTARE DELL'APPALTO POSTO A BASE D'ASTA			
	Descrizione		TOTALE
1	Importo Totale Lavori a corpo (L) soggetto a ribasso	€	498.956,94
2	Economie (E)	€	0,00
3	Importo Oneri per Attuazione PSC (OS) non soggetto a ribasso	€	9.195,19
T	IMPORTO TOTALE APPALTO POSTO A BASE DI GARA (1+2+3)	€	508.152,13

All'interno dell'importo dei lavori di cui al **rigo 1 e 2 della TABELLA A**, sono stimate le seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione Appaltante nelle seguenti misure:

- incidenza della manodopera**, inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali, assistenziali e ogni altro onere riflesso (si veda elaborato specifico): **133.634,38 €**
- incidenza delle spese generali (SG)**: **15,00%**
- incidenza dell'utile di impresa (UT)**: **10,00%.**

3. L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, come riportati nella seguente **TABELLA A1**:

- importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
- importo delle economie (E) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale, di cui al precedente punto, applicato solo alle spese generali ed utile di impresa offerto dall'appaltatore in sede di gara, come stabilito all'art. 30 dello presente CSA;
- importo dei Costi per la sicurezza (OS) determinato al rigo 3, della colonna «TOTALE»

TABELLA A1 IMPORTO DEL CONTRATTO			

	<i>Descrizione</i>		TOTALE
1	Importo Totale Lavori a corpo (L)	€	344.280,29
2	Economie (E)	€	0,00
3	Importo Oneri per Attuazione PSC (OS)	€	9.195,19
T	IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO (1+2+3)	€	353.475,48

TABELLE B
CATEGORIE DEI LAVORI - TABELLA QUALIFICAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del regolamento Generale e in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento Generale, i lavori sono classificati nelle seguenti categorie:

CATEGORIE LAVORI			
	CATEGORIA SOA		IMPORTI AL LORDO DEL RIBASSO (valori in €)
OPERE			
A.1.1	OG1	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	33.405,54
A.1.2	OS3	IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE	41.510,39
A.1.3	OS6	FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI	51.065,38
A.1.4	OS7	FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA	66.298,57
A.1.5	OS28	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	72.470,83
A.1.6	OS30	IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI	234.206,23
A.1		TOTALE OPERE	498.956,94
COSTI DELLA SICUREZZA			
A.2.1	OG1	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	615,62
A.2.2	OS3	IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE	764,99
A.2.3	OS6	FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI	941,07
A.2.4	OS7	FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA	1.221,80
A.2.5	OS28	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	1.335,55
A.2.6	OS30	IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI	4.316,16
A.2		TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA	9.195,19
A.1+A.2		IMPORTO TOTALE APPALTO	508.152,13

4. In riferimento alla disciplina del subappalto vigente al momento dell'indizione della gara aperta per la stipula dell'Accordo Quadro in oggetto, in particolare il Decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32 "Sblocca Cantieri", e tenuto conto delle sentenze C-63/18 del 26.09.2019 e C-402/18 del 27.11.2019 della Corte di Giustizia Europea, **l'eventuale subappalto non può superare la quota del 86,2%** dell'importo complessivo del contratto. Tale limite è dovuto alla presenza di categorie di lavorazioni di notevole complessità tecnica (categorie superspecialistiche c.d. SIOS) per le quali il legislatore ha previsto una disciplina specifica (DM 248/2016), che impone un limite del 30% dell'importo delle opere relative alle categorie SIOS (**nello specifico categoria OS30**).
5. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'art. 43 commi 6 e 8 del Regolamento sono indicate nella tabella seguente:

TABELLA C
GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera

IMPORTI AL LORDO DEL RIBASSO D'ASTA

Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavori omogenee					
n.	Opera		Cat. SOA	in euro	in %
Parte 1 Lavori					
1	Opere Architettoniche				
1 001	Demolizioni e conferimenti a discarica		OG1	24 315,77	4,87%
1 002	Sottofondi, massetti e pavimenti industriali		OG1	3 583,75	0,72%
1 003	Pareti, controsoffitti ed intonaci interni		OS7	59 176,38	11,86%
1 004	Tinteggiature interne		OS7	7 122,19	1,43%
1 005	Serramenti interni		OS6	13 759,13	2,76%
1 006	Pavimenti, rivestimenti ed opere in pietra		OS6	37 306,25	7,48%
1 007	Tamponamenti e rivestimenti di facciate esterne		OG1	13 665,32	2,74%
1 008	Opere varie		OG1	636,34	0,13%
2	Opere Strutturali				
2 001	Demolizioni e conferimenti a discarica		OG1	4 729,46	0,95%
2 002	Opere strutturali in carpenteria metallica		OG1	3 151,04	0,63%
3	Impianti Meccanici				
3 001	Idrico sanitario e scarichi		OS3	4 083,62	0,82%
3 002	Imp. Climatizzazione		OS28	48 155,06	9,65%
3 003	Gas medicali		OS3	36 042,28	7,22%
3 004	Antincendio		OS3	1 384,49	0,28%
3 005	Modifica alle reti esistenti		OS28	7 639,63	1,53%
4	Impianti Elettrici				
4 001	Assistenze murarie		OS30	9 007,93	1,81%
4 002	Quadri elettrici e ups		OS30	93 125,91	18,66%
4 003	Cavi e passerelle, forza motrice, messa a terra		OS30	31 858,35	6,38%

	4 004	Illuminazione e travi testaletto	OS30	36 658,98	7,35%
	4 005	Trasmissione dati e tv	OS30	17 405,76	3,49%
	4 006	Antincendio e evac	OS30	31 736,31	6,36%
	4 007	Video sorveglianza e controllo accessi	OS30	3 615,38	0,72%
	4 008	Chiamata infermieri e impianti interfonici	OS30	6 736,86	1,35%
	4 009	Modifica alle reti esistenti	OS30	4 060,75	0,81%
	PARTE 1 - TOTALE LAVORO A CORPO			498 956,94	100,00%
	Parte 2 Costi per la Sicurezza				
	5 Costi per la Sicurezza				
	5 001	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	OG1	615,62	6,70%
	5 002	IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE	OS3	764,99	8,32%
	5 003	FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI	OS6	941,07	10,23%
	5 004	FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA	OS7	1.221,80	13,29%
	5 005	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	OS28	1.335,55	14,52%
	5 006	IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI	OS30	4.316,16	46,94%
	PARTE 2 - TOTALE COSTI PER LA SICUREZZA			9 195,19	100,00%
	TOTALE DA APPALTARE			508 152,13	

TABELLA D		RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO	
Descrizione		importi in euro	
1.a	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (base d'asta)	498.956,94	
1.b	Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza	9.195,19	
1	Importo Appalto della procedura d'affidamento (1.a + 1.b)	508.152,13	
1.c	Importo opzione COVID-19 (art. 106 co.1 lett.a) al lordo del ribasso	\	
2.a	Ribasso offerto in percentuale 31% (su 1.a)	154.676,65	
2.a.1	Offerta risultante in cifra assoluta (1.a - 1.a x 2.a / 100)	344.280,29	
3	Importo del contratto (1.b+2.a.1)	353.475,48	
4.a	Garanzia provvisoria art. 93 c.1 (calcolata su 1) (è sospesa per le procedure negoziate sottosoglia ai sensi dell'art.1 comma 4 della Legge 120/2020 come modificata dalla Legge 108/2021)	2%	
4.b	Garanzia provvisoria ridotta della metà art. 93 c.7 (50% di 4.a)		
5.a	Garanzia definitiva art. 103 c.1 (3 x 10%)	35.347,55	
5.b	Omissis		
6.a	Importo assicurazione lavori C.A.R.(1) art. 103 c.7 :	353.475,48	
	di cui:		
6.b	a) per le opere (al massimo)	323.475,48	
6.c	b) per le preesistenze	20.000,00	
6.d	c) per demolizioni e sgomberi	10.000,00	
6.e	Importo assicurazione R.C.T./R.C.O. (2)	1.000.000,00	
7	Estensione assicurazione periodo di garanzia (3)		
8	Importo Polizza indennitaria decennale (4) per lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35 ai sensi dell'art.103 c.8. Il limite di indennizzo è tra il 20% e il 40% del valore opera realizzata.	Non applicabile	
	di cui:		
8.a	a) per le opere		
8.b	c) per demolizioni e sgomberi		
9	Importo Polizza indennitaria decennale R.C.T. (5)		
10	Importo minimo netto stato d'avanzamento	10% al netto del ribasso	
10.a	Residuo oltre il quale è vietato lo stato d'avanzamento	10%	
10.b	Massimo liquidabile con gli stati di avanzamento	90% importo contratto	
11	Tempo utile per l'esecuzione del contratto , le cui fasi e tempistiche sono dettagliate nel CSA e Cronoprogramma	Giorni naturali, successivi e consecutivi	105 gg.
12	Penale giornaliera lavori per il ritardo	1,000%	

- (1) La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma **«Contractors All Risks» (C.A.R.)** e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto così distinta:
- partita a) per le opere oggetto del contratto, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3),
 - partita b) per le opere preesistenti
 - partita c) per demolizioni e sgomberi
- Tale garanzia deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
- (2) La garanzia assicurativa di **responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.)** deve essere stipulata per una somma assicurata pari a € 1.000.000,00.
- (3) Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, quinto periodo, del Codice dei Contratti, le garanzie di cui alle righe 6.b e 7 della Tabella D, sono estese fino a 48 (quarantotto) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; a tale scopo
- a) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa imputabile all'appaltatore e risalente al periodo di esecuzione;
 - b) l'assicurazione copre i danni dovuti a fatto dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto.
- (4) Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35, l'appaltatore si obbliga a presentare una polizza assicurativa indennitaria decennale postuma ai sensi dell'articolo 103, comma 8, del Codice dei contratti, con decorrenza dalla data emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e cessazione alla scadenza del decimo anno dalla stessa data. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture derivanti dai rischi di rovina totale o parziale dell'opera, oppure dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi con un limite di indennizzo non inferiore al 20% (venti per cento) del valore dell'opera e non superiore al 40% (quaranta per cento).
- (5) Ai sensi dell'art. 103 comma 8 del Codice dei Contratti l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi di durata decennale con un indennizzo pari al 5% del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 € ed un massimo di 5.000.000 €.

ALLEGATO A

Protocollo d'intesa
al fine di garantire trasparenza, informazione, sorveglianza,
prevenzione e sicurezza nei cantieri edili operanti presso Azienda
USL Toscana Centro

TRA

Azienda USL Toscana Centro

CGIL – Camere di Lavoro Firenze, Prato e Pistoia

CISL – Unione Territoriale Firenze-Prato e Pistoia

UIL – Toscana

E le competenti federazioni di categoria:

FILLEA – FILCA – FENEAL

VISTO

- Il D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche (c.d. Codice Appalti) e il Dlgs 163/2006 (per vigenza transitoria)
- Il Testo Unico per la sicurezza sul lavoro, del D.Lgs 81/2008
- La Legge Regionale Toscana 38/2007 e successive modifiche
- Il Patto per la Sicurezza e la Regolarità del Lavoro in Toscana 21 dicembre 2007
- Legge Regionale 3 gennaio 2005, n.1, recante "Norme per il governo del territorio",
- Delibera della Regione Toscana nr. 151 del 1 marzo 2016, Allegato 2b.

PREMESSO

- che l'obiettivo primario delle parti firmatarie del presente protocollo è garantire i migliori livelli di prevenzione, sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro per tutti i lavoratori impegnati nei cantieri edili attivati presso l'Azienda USL Toscana Centro;
- che, per quanto sopra, si ritiene indispensabile la collaborazione e l'assistenza della Direzione Provinciale del Lavoro, delle Scuole Professionali Edili e dei Comitati Paritetici Territoriali, ove costituiti;
- che rappresenta reciproco interesse, nonché identico obiettivo, la promozione di qualsiasi iniziativa tesa a combattere il lavoro irregolare e nello stesso tempo a garantire il massimo rispetto dei diritti e della sicurezza e salute dei lavoratori;
- che allo scopo si ritiene utile garantire reciprocamente ogni possibile scambio di informazioni sulla conduzione dei cantieri edili;
- che si dovrà privilegiare ogni azione tesa a garantire il massimo rispetto dei diritti e della partecipazione dei lavoratori, con particolare riferimento ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) delle ditte appaltatrici e agli RLST;
- che a tale proposito i soggetti firmatari del presente protocollo individuano nella "Concertazione preventiva" uno strumento efficace per la affermazione di tali principi;

- che la formazione per la sicurezza di tutte le maestranze viene assunta come criterio di ispirazione fondamentale dei processi organizzativi del cantiere, anche, negli appalti sopra a 5 milioni, attraverso l'utilizzo di figure dedicate alla formazione in fase di lavorazione (tutor di cantiere con le funzioni previste dall'art 22 della L.R. 38/2007 e successive modifiche). In questo contesto appare rilevante anche la funzione e l'esperienza degli Enti bilaterali di settore;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1 Le previsioni di cui al presente accordo si applicano alle attività correlate all'attivazione di cantieri edili per nuove opere, ristrutturazioni e restauri (per l'elenco completo dei lavori rientranti nel campo di applicazione si fa riferimento all'allegato X del d.lgs 81/08) presso l'Azienda USL Toscana Centro e da essa appaltati successivamente alla data di sottoscrizione del presente protocollo d'intesa. Le misure di sicurezza qui stabilite saranno oggetto del rapporto contrattuale da definirsi con le imprese appaltatrici.

1.2 Per i lavori di manutenzione e i contratti di servizio sarà interamente applicato il presente Protocollo nei capitoli 2, 3.2, 5 (escluso il 5.6)

1.3 Per le attività cantieristiche già in essere resteranno operative le condizioni contrattuali già vigenti fatta salva ogni sollecitazione praticabile da rivolgersi alle imprese appaltanti in merito alla adesione successiva alle previsioni del presente protocollo.

2. CONCERTAZIONE PREVENTIVA

2.1. L'Azienda USL Toscana Centro e le OO.SS. convengono, per i lavori sopra a 2 milioni di Euro:

- che l'Azienda USL Toscana Centro si impegna, per le attività che abbiano ad oggetto cantieri edili per nuove opere, ristrutturazioni e restauri che saranno attivate successivamente alla sottoscrizione del presente protocollo d'intesa, a convocare una apposita riunione fra le parti al fine di promuovere una 'concertazione preventiva c.d. d'anticipo' che dovrà favorire la sottoscrizione di un accordo sindacale con la/e impresa/e che si aggiudicheranno la realizzazione delle opere appaltate
- che il tavolo della "concertazione preventiva c.d. d'anticipo" con le imprese aggiudicatrici degli appalti deve essere l'occasione per la piena affermazione dei diritti dei lavoratori e per la definizione delle diverse problematiche mediante le prassi di accordi sindacali.

2.2. A tal fine l'Azienda USL Toscana Centro si impegna, affinché l'organizzazione dei lavori, gli orari di lavoro (compreso eventuali turnazioni) e la loro distribuzione nell'arco della settimana, i riposi, le ferie e la chiusura dei cantieri, i livelli occupazionali, i diritti sindacali, le indennità, così come la formazione e la sicurezza, rappresentino temi su cui si avvierà il confronto ed il possibile accordo con l'impresa/e aggiudicataria/e dell'appalto.

2.3. In caso d'intesa, l'Azienda USL Toscana Centro si attiverà, affinché quanto concordato in sede di "concertazione preventiva" con l'impresa aggiudicataria venga esteso anche ai dipendenti di qualsiasi altra Impresa che si verrà a trovare nel cantiere. Tale obbligo sarà riportato nei capitoli speciali e nei contratti di appalto.

3. SISTEMA INFORMATIVO:

3.1. Per quanto concerne la programmazione dei lavori nei territori, l'Azienda USL Toscana Centro incontrerà una volta l'anno le OO.SS. firmatarie del protocollo per informarle e confrontarsi sugli interventi programmati nei presidi ospedalieri e territoriali, secondo quanto previsto dal Piano Investimenti

3.2. L'Azienda USL Toscana Centro si impegna a comunicare tempestivamente alle OOSS firmatarie del presente protocollo e alle Casse Edili del territorio dove ha sede il cantiere e alla Cert le seguenti informazioni relative a tutti gli appalti di opere pubbliche il cui valore superi Euro 100.000,00 (Scheda allegato A):

- Oggetto dell'appalto;
- Luogo ed indirizzo;
- Generalità dell'Impresa aggiudicataria;
- Valore contrattuale netto;
- Ribasso d'asta;
- Nominativi RUP, DL, CSE;

- Inizio e fine lavori (presunti);
- Eventuale subappalti e sub-contratti da attivare da parte dell'impresa aggiudicataria per la realizzazione dell'opera (nei casi di cui al comma 6 Art.105, del D.lgs. n. 50/2016 indicare anche le "generalità delle imprese subappaltatrici dichiarate in sede di gara").

Tali comunicazioni possono essere sostituite dalla notifica preliminare integrata con le informazioni non presenti.

3.3. In fase di realizzazione delle opere superiori ad 1 milione di euro si conviene inoltre che le OO.SS. di categoria, le imprese e la stazione appaltante si incontrino, con cadenza da definirsi in rapporto all'entità e alla durata dell'opera, e in qualsiasi momento una delle parti lo richieda, per attivare un confronto sulle seguenti materie:

- salute e sicurezza dei lavoratori impegnati nella realizzazione di parte dell'opera, ivi comprese le percentuali infortunistiche e le eventuali modifiche apportate ai piani di sicurezza;
- regolarità contributiva e contrattuale delle imprese impegnate nella realizzazione dell'opera, eventuale conciliazione di conflitti e vertenzialità (anche secondo quanto previsto al paragrafo 5.3. comma 3),
- Modalità attuative dell'agibilità ai cantieri delle OOSS territoriali e degli RIs/RIst
- stato di avanzamento lavori e eventuali modifiche progettuali che incidano sull'andamento, la struttura e la progettazione della sicurezza dei processi produttivi;
- livelli occupazionali, programmazione eventuali altre opere e relativa mobilità del personale;
- attivazione da parte dell'impresa aggiudicataria, in corso d'opera, di subappalti e sub contratti per la realizzazione di parte dell'opera.

3.4. L'Azienda Sanitaria Locale si impegna, per tramite del RUP o del DL, ogni qual volta proceda, su richiesta dell'affidatario, all'autorizzazione al subappalto o sub-contratto, a comunicare alle OO.SS. Firmatarie del presente protocollo, le Generalità dell'impresa, l'Applicazione contrattuale e l'Oggetto del contratto.

4. TUTELA, SICUREZZA E ACCOGLIENZA DEI LAVORATORI:

4.1. Nella scelta del criterio di aggiudicazione, la stazione appaltante ritiene preferenziale, anche laddove non obbligatorio, il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto più idoneo a garantire una adeguata valutazione delle proposte progettuali dal punto di vista qualitativo, organizzativo ed ambientale. Nella ripartizione del punteggio, i disciplinari di gara saranno predisposti in modo tale che i metodi di calcolo delle offerte assicurino la prevalenza degli elementi qualitativi rispetto al prezzo. In particolare, il RUP si orienterà nel predisporre bandi di gara nei quali all'elemento prezzo non sia attribuito più del 30% del punteggio complessivo disponibile; eventuali ribassi sul costo del lavoro non potranno essere inferiori alle tabelle di cui al comma 16 dell'art. 23 del Codice dei Contratti e saranno oggetto di attenta valutazione rispetto alla congruità dell'offerta.

4.2. L'Azienda USL Toscana Centro, gli altri enti firmatari e le OO.SS. ritengono fondamentale l'applicazione delle norme contenute nel D.Lgs. 81/2008. L'impresa affidataria è pertanto impegnata in un programma di formazione e informazione agli addetti, di predisposizione, attuazione e controllo del piano della sicurezza e dei contenuti dei decreti citati in premessa,

1. L'Azienda USL Toscana Centro si impegna, per il tramite della figura del Coordinatore alla sicurezza per l'esecuzione dei lavori, affinché le imprese aggiudicatrici dei lavori garantiscano che tutti i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi, prima di essere impegnati nei vari cantieri e prima dell'inizio di fasi lavorative particolari, siano adeguatamente formati sui rischi e sulle misure di sicurezza previste per il settore edile ed in particolare per lo specifico cantiere. Per quanto concerne la sicurezza sui luoghi di lavoro, le imprese impegnate nella realizzazione dei lavori dovranno certificare l'avvenuta formazione a termini di legge e di CCNL dei lavoratori attraverso gli enti bilaterali della formazione/sicurezza del settore, per i quali va prevista in aggiunta, in relazione alla tipologia di lavorazione svolta in cantiere e al rischio specifico che ne deriva e di concerto con il Comitato Partitico di settore, una iniziativa formativa di un minimo di due ore prima del rilascio della tessera di riconoscimento e come condizione per il rilascio della stessa, all'inizio dei lavori ed all'inizio di ogni nuova fase lavorativa, nonché in vista di ogni significativa variazione organizzativa e/o tecnologica di lavoro;
2. Con lo scopo di rendere integralmente applicato quanto disposto dal D.lgs 81/2008, le parti concordano e si impegnano affinché nei capitolati di appalto sia previsto e reso esigibile la costituzione di un tavolo di monitoraggio e verifica della completa applicazione delle norme su salute e sicurezza con particolare attenzione verso le lavorazioni interferenti, la formazione e l'addestramento, le visite mediche e le relative prescrizioni. A tale scopo per ogni appalto, al momento del suo affidamento, sarà istituito un Tavolo Permanente sulla sicurezza, denominato TPS costituito dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che lo presiede, la Direzione Lavori, gli RSPP, Gli RLS di ogni singola azienda presente in cantiere, l'RLST di emanazione contrattuale e le OOSS firmatarie del presente protocollo.

4.3 Tali incontri si integrano alle riunioni di coordinamento con le imprese che il coordinatore alla sicurezza per l'esecuzione dei lavori deve organizzare per svolgere le sue funzioni.

4.4. Al fine di promuovere il rispetto della dignità dei lavoratori nella vita collettiva e sociale del cantiere, l'Azienda USL Toscana Centro si impegna a prescrivere presso i cantieri la predisposizione, ove fosse necessario, di sedi alloggiative per i lavoratori trasferisti e/o non residenti dipendenti di tutte le imprese a vario titolo operanti nel cantiere. Dette strutture dovranno osservare le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tutte le imprese impegnate nella realizzazione dei lavori dovranno comunicare al Committente il domicilio dei dipendenti fuori sede, ove non siano previsti gli opportuni campi base.

4.5. L'Azienda USL Toscana Centro si adopera a che ogni fase progettuale avvenga nel rispetto dei principi essenziali per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori con particolare riferimento al D.Lgs.81/08 e richiederanno al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e/o al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, una particolare attenzione ai contenuti ed alle articolazioni degli stessi piani di sicurezza. In particolare, l'Area Tecnica dell'Azienda USL Toscana Centro, per il tramite dei Coordinatori per la sicurezza, opererà affinché:

a. vengano raccolte e conservate le seguenti informazioni relative ai cantieri dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione CSE o dal Direttore dei Lavori (se diverso):

1. Nominativi ditte con organico impegnato nel cantiere per fasi lavorative;
2. Ore lavorate in cantiere per ogni ditta;
3. Nominativi figure della prevenzione aziendale (RLS-RLST, RSPP, Medico Competente);
4. Infortuni accaduti nel cantiere con relazione integrativa;
5. Copia del Piano di sicurezza e dei Piani operativi di sicurezza;
6. Attestati di Formazione;
7. Copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore;
8. Relazione annuale d'azienda, sul programma di accertamenti sanitari e sullo stato di salute dei lavoratori, redatta dai medici competenti;

b. sia sempre garantita in cantiere la presenza di un numero congruo di addetti incaricati della attuazione delle misure di emergenza e dei provvedimenti in materia di pronto soccorso;

c. l'impresa/e aggiudicataria/e dell'appalto si impegni a promuovere il coordinamento dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS-RLST) di tutte le ditte presenti in cantiere, tale coordinamento può essere attribuito all'RLST dove nominato dalle OOSS territoriali di settore;

d. i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST) delle imprese siano messi a conoscenza da parte dei propri datori di lavoro, del PSC e dei POS, nelle fasi dove sono chiamati ad intervenire, prima dell'inizio dei relativi lavori. Durante le riunioni di coordinamento dovranno essere presenti anche i Rappresentanti dei lavoratori o l'eventuale rappresentante del Coordinamento dei RLS. Tutto ciò dovrà emergere da un apposito verbale contenente le eventuali considerazioni dei RLS;

e. tutti i lavoratori impegnati nel cantiere dovranno essere in possesso del certificato di idoneità alla mansione specifica rilasciato dal medico competente della sua impresa. Ogni lavoratore assunto dovrà essere sottoposto sia a visita medica preventiva, prima di essere avviato al lavoro, sia a successivi controlli sanitari con periodicità definita in base alla natura ed entità dei rischi professionali a cui è esposto. Un medico del Dipartimento della Prevenzione, competente per il territorio, svolgerà azione di promozione perché sia attivato il coordinamento dei medici competenti delle varie imprese;

f. Al fine di garantire un controllo maggiore e più efficace dei lavoratori presenti nel cantiere, sarà richiesta a tutte le imprese presenti in cantiere la seguente documentazione:

1. Copia conforme del relativo libro matricola debitamente vistato dall'INAIL, aggiornato;
2. Copia conforme all'originale mediante autocertificazione di conformità del registro presenze del cantiere in oggetto, debitamente vistato da INAIL.
3. Copia del DURC on line
4. La copia delle denunce mensile alla Cassa Edile complete dei dati anagrafici dei lavoratori.
5. Copia conforme all'originale mediante autocertificazione di conformità di ciascun contratto di subappalto o subcontracto. Si intendono per copia conforme tutti gli atti prodotti e autocertificati con timbro e firma dell'impresa. Si prevede comunque che negli uffici della direzione lavori siti nel cantiere siano presenti le informazioni di cui sopra e siano consultabili da parte delle OO.SS.
6. La formazione ai sensi del Dlgs 81/2008 art 37 comma 12 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori, per cui gli unici titoli riconosciuti saranno quelli rilasciati dagli Enti Bilaterali di settore.

5. REGOLARITA' E TRASPARENZA:

5.1. Al fine di prevenire qualsiasi fenomeno di infiltrazione della criminalità organizzata in qualunque forma o parte dell'esecuzione dell'opera, le parti firmatarie del presente documento si impegnano a coinvolgere le Prefetture del

territorio, aprendo con loro una interlocuzione per istruire le sinergie e le collaborazioni più stringenti per favorire il contrasto ad ogni forma di illegalità.

Fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di trasmettere alla Stazione appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati ai subappaltatori, cottimisti, l'Azienda si impegna alla verifica di quanto sopra, ricorrendo eventualmente (sulla base delle considerazioni riportate nella Determinazione della Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici n° 7 del 28/04/2004) anche alla risoluzione del contratto con l'appaltatore.

5.2. L'Ente appaltante si adopererà affinché, nei casi di inadempienza o evasione da parte degli affidatari, degli appaltatori e dei terzi, sia garantito prioritariamente il pagamento delle spettanze e delle contribuzioni a tutti i lavoratori coinvolti nella realizzazione dell'opera o dei lavori appaltati.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva o di ritardo nel pagamento delle retribuzioni relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente così come previsto dai commi 5 e 6 dell'Art.30 e commi 9, 10 e 11 dell'art. 105 Dlgs. n. 50/2016.

Il committente è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

In caso di segnalazione da parte delle OOSS firmatarie del presente protocollo di irregolarità nell'applicazione contrattuale delle aziende in appalto, subappalto o subcontratto, di mancato o parziale pagamento delle retribuzioni, la stazione appaltante convocherà entro 10 gg dalla segnalazione le parti al fine di risolvere e verificare le irregolarità entro i successivi 10 gg, in caso di non rispetto dei termini si attiveranno i poteri sostitutivi di cui ai punti precedenti.

5.3. L'Ente si impegna, tramite l'inserimento di apposite clausole nei bandi di gara, nei capitolati speciali e nei contratti di appalto:

1. A far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, chiamati in qualsivoglia forma di dipendenza (impresa appaltatrice, affidataria, subappaltatrice o titolare di contratti di sub affidamento), il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con gli accordi integrativi territoriali del medesimo, vigenti nelle province o nella Regione Toscana ove verranno eseguiti i lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi ed il versamento delle relative contribuzioni alle Casse edili ed agli enti bilaterali territorialmente competenti. In modo particolare è fatto obbligo alle imprese che svolgono le attività previste dall'Allegato X del D.lgs 81/2008.
2. Che nessun soggetto presente nei cantieri possa avere dipendenti a cui è applicato un costo orario lordo inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva applicata così come specificato al punto precedente. Questo obbligo è previsto anche per i distacchi sia nazionali che internazionali che per i singoli artigiani a Partita Iva;
3. Che nel caso in cui nell'esecuzione dell'appalto l'impresa aggiudicataria, il subappaltatore e/o qualsiasi altra impresa presente in cantiere a qualsiasi titolo contrattuale, decidano di avvalersi di lavoratori in distacco, nazionale o internazionale, è fatto obbligo di comunicare preventivamente alla stazione appaltante, attraverso il Responsabile del Procedimento e alla Direzione Lavori, all'appaltatore e per conoscenza alle parti firmatarie del presente protocollo, le motivazioni del ricorso all'istituto del distacco, le generalità dell'impresa distaccante, il numero e la provenienza dei lavoratori interessati oltre che la durata del distacco stesso.
4. Per il personale impegnato nell'esecuzione di opere diverse da quelle di cui al punto precedente si applicano i Contratti Collettivi Nazionali, sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.
5. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015".

5.4. Si precisa inoltre che le imprese impegnate nella realizzazione delle opere appaltate dall'Azienda USL Toscana Centro dovranno aprire la propria posizione presso l'ente Cassa Edile della Provincia in cui ha sede il cantiere o in alternativa presso la Cassa Edile Regionale Toscana, fatta salva, per le imprese con sede legale ed operativa in Toscana, l'applicazione della trasferta regionale.

5.5. Ad ogni lavoratore (compresi i lavoratori autonomi), prima dell'accesso in cantiere o impiegato presso i cantieri temporanei e mobili, sarà consegnato un idoneo cartellino identificativo da tenere sempre esposto, in ottemperanza alle norme di legge, alle procedure sulla sicurezza ed allo scopo di evitare che nei siti lavorativi abbiano accesso soggetti non autorizzati e senza regolare rapporto di lavoro ed assicurativo. Tale cartellino identificativo dovrà contenere: - la ragione sociale dell'impresa e la partita iva - il nome ed il cognome, la fotografia - il luogo e la data di nascita - la data di assunzione - la posizione Cassa Edili.

5.6. Il Committente, negli appalti sopra ai 2 milioni di euro, per la gestione del controllo degli accessi, del monitoraggio della regolarità contributiva delle imprese e della congruità dei versamenti e delle denunce mensili presso gli enti contrattuali e di legge, si impegna a dare applicazione nei propri cantieri ad una procedura che preveda per il personale a qualsiasi titolo operante in cantiere la registrazione delle entrate e delle uscite (ore lavorate), formazione, controllo sanitario, tale sistema può essere realizzato, sottoscrivendo, con apposita intesa tra le parti, una convenzione con il sistema bilaterale delle costruzioni territorialmente competente, volta alla fornitura e al controllo dei cartellini di identificazione, o altri dispositivi di riconoscimento (es. badges/pass di cantiere gestito dalla CASSA EDILE, in coordinamento con Asl e DTL) procedura 'Cantiere Trasparente' ed a prevedere nella documentazione di gara i costi della suddetta procedura nei "costi per la sicurezza".

Inoltre, negli appalti sopra i 5 milioni di euro, dovrà essere prevista l'Introduzione del c.d. "Settimanale di cantiere" che dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta (lo stesso Appaltatore in caso di esecuzione diretta, il subcontraente e di tutti gli operatori e imprese della filiera), dei mezzi dell'appaltatore, del subcontraente e/o di eventuali altre ditte che operano, nella settimana di riferimento, e di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere, si dovranno altresì indicare le ore lavorate e i nominativi di tutti i dipendenti che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere;

5.7. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese a qualsiasi titolo coinvolte nella realizzazione delle opere afferenti all'appalto, è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato. Le parti sociali provinciali del settore edile si adopereranno al fine di definire gli adempimenti, le condizioni e le modalità di rilascio da parte della Cassa Edili /Edilcasse territorialmente competenti del certificato di congruità di incidenza della manodopera in ogni singolo cantiere (Dure di Congruità). Le modalità applicative saranno specificate in un allegato al presente protocollo e in linea con quanto disposto dalla Regione Toscana nel DGR n.193 del 24/02/2020, da redigere entro Ottobre 2020.

5.8. Con le imprese aggiudicatrici verrà stipulato un contratto di appalto che, oltre a contenere gli impegni e gli obblighi dei contraenti, dovrà contenere la clausola di risoluzione del contratto in caso di impiego di manodopera non in regola con gli obblighi contributivi, anche riferiti alla Cassa Edile della Provincia in cui ha sede il cantiere o alla CERT (Cassa Edile Regionale Toscana), e di gravi o ripetute violazioni dei Piani di sicurezza; prima della stipula del contratto, ogni impresa dovrà dimostrare di avere preso conoscenza del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e dichiarare la correlazione con il Piano Operativo (POS). Il POS deve contenere inoltre le modalità di formazione dei lavoratori. Il controllo sulle modalità formative dovrà essere espletato dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

5.9. L'Azienda USL Toscana Centro si impegna alla verifica del rispetto di tutte le norme legislative e dei Contratti di Lavoro, Nazionali e Territoriali, con particolare attenzione agli obblighi derivanti dalla iscrizione alla Cassa Edile della Provincia in cui ha sede il cantiere o alla CERT (Cassa Edile Regionale Toscana), dalla congruità e regolarità dei versamenti per tutte le imprese che si troveranno ad operare nel cantiere, compreso le affidatarie e/o subappaltatrici, richiamando comunque la/e l'Impresa/e aggiudicataria dell'appalto a verificare congiuntamente il completo rispetto dei diritti dei lavoratori prima di ogni emissione dei certificati di pagamento.

6. COMMISSIONE CONGIUNTA

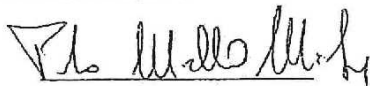
6.1. L'Azienda USL Toscana Centro si impegna, almeno una volta l'anno, a convocare una Commissione congiunta con il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL Toscana Centro, la Direzione Provinciale del Lavoro e le OO.SS. firmatarie del presente protocollo al fine di una verifica dello stato dei cantieri di appalto aperti sul territorio comunale e del reciproco scambio di informazioni.

Il contenuto del presente protocollo dovrà essere richiamato nei relativi capitolati speciali d'appalto e negli incarichi ai coordinatori per la sicurezza, al fine di garantire il pieno rispetto da parte degli interessati.

In allegato la scheda di trasmissione dei dati relativi agli appalti.

Letto, confermato e sottoscritto. Data 5/8/2020

L' Azienda USL Toscana Centro



CGIL – Camera di Lavoro Firenze



CGIL – Camera di Lavoro Prato



CGIL – Camera di Lavoro Pistoia



CISL – Firenze-Prato



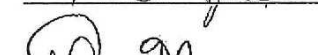
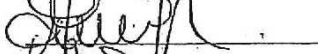
CISL – Toscana Nord - Pistoia



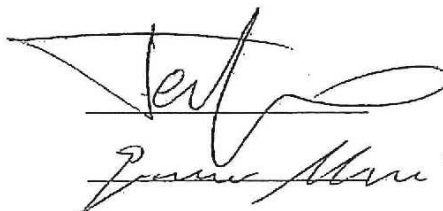
UIL – Toscana



FILLEA

FILCA



FENEAL



LOGO
ASF

COMUNE DI _____

Provincia di Firenze

ALLEGATO A

Scheda lavori

In attuazione del Protocollo d'intesa siglato in data _____,

si partecipano le informazioni relative al seguente appalto aggiudicato in via definitiva il cui valore contrattuale risulta superiore a 100.000 Euro

OPERA _____

LOCALITA' E INDIRIZZO _____

IMPRESA AGGIUDICATARIA _____

INDIRIZZO _____

CASSA EDILE DI _____

VALORE APPALTO _____

RIBASSO D'ASTA (%) _____

INIZIO LAVORI (PRESUNTO) _____

TERMINE LAVORI (PRESUNTO) _____

RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO (R.U.P.) _____

DIREZIONE LAVORI _____

CSE _____

Comunica inoltre che:

a. l'impresa aggiudicataria ha previsto il ricorso per la realizzazione di parte dell'opera al subappalto;

b. le modalità di verifica dell'idoneità tecnico-professionale sono le seguenti art. 16 L.R.T. n. 38/2007 e Allegato XVII del D.lgs. n. 81/2008)

Data _____

Il Responsabile del Procedimento

CHECK-LIST ATTUAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA
PER MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI (PER NUOVE OPERE, RISTRUTTURAZIONI E RESTAURO O LAVORI /SERVIZI DI MANUTENZIONE) OPERANTI PRESSO L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Check	Indicazione	Azione	Adempimento previsto dalla legge (s/no)	Soglia di attivazione adempimento	Manut. (s/no)	Note
Par. 2 CONCERTAZIONE PREVENTIVA						
b	Convocazione riunione "Concertazione preventiva c.d. d'anticipo" tra le parti firmatarie del Protocollo e le imprese aggiudicatrici dei lavori	Confronto per la sottoscrizione di un accordo sindacale con la/e impresa/e che si aggiudicheranno i lavori per definire l'organizzazione dei lavori, gli orari di lavoro, i riposi, le ferie e la chiusura dei cantieri, i livelli occupazionali, i diritti sindacali, le indennità, formazione e la sicurezza, ecc. In caso d'intesa, l'Azienda USL Toscana Centro si attiverà, affinché quanto concordato in sede di "concertazione preventiva" con l'impresa aggiudicataria venga esteso anche ai dipendenti di qualsiasi altra impresa che si verrà a trovare nel cantiere. Tale obbligo sarà riportato nei capitoli speciali e nei contratti di appalto.	NO	Importo lavori > 2.000.000	SI	
Par. 3 SISTEMA INFORMATIVO						
o	Incontro annuale tra l'Azienda USL Toscana Centro e OO.SS. sulla programmazione dei lavori	Confronto sugli interventi programmati nei vari presidi ospedalieri e territoriali, secondo quanto previsto dal Piano Investimenti	NO	Adempimento una tantum	NO	
o	Comunicazione alle OO.SS. e Cassa Edili/Cert di dove ha sede il cantiere, delle informazioni contenute nella Scheda allegato A al Protocollo d'intesa	Invio comunicazione, tramite la compilazione della scheda Allegato A al Protocollo d'intesa, alle OO.SS. e Cassa Edili/Cert. Tale comunicazione può essere sostituita dalla Notifica Preliminare riportante le informazioni richieste.	NO	Importo lavori > 100.000	SI	
o	Incontro in fase di realizzazione dell'opera, tra le OO.SS., la Stazione Appaltante e le imprese aggiudicatrici (con cadenza da definire in base all'entità e durata dell'opera o in qualsiasi momento una parte lo richieda)	Confronto sui seguenti temi: salute e sicurezza dei lavoratori, regolarità contributiva e contrattuale, stati di avanzamento lavori e eventuali modifiche progettuali, livelli occupazionali, attivazione di sub-appalti e sub-contratti.	NO	Importo lavori > 1.000.000	NO	

o	Comunicazione alle OO.SS., da parte del RUP o del D.L., ogni qualvolta si proceda, su richiesta dell'affidatario, all'autorizzazione al sub-appalti o sub-contratti	Invio alle OO.SS. delle informazioni relative alle generalità dell'impresa, all'applicazione contrattuale ed all'oggetto del contratto	NO	Qualsiasi soglia	NO	Indicazione di tipo programmatico non vincolante
o	PART. 4 TUTELA, SICUREZZA E ACCOGLIENZA DEI LAVORATORI Privilegiare l'utilizzo del criterio dell'OEV, anche laddove non obbligatorio	Il RUP dovrà prevedere negli atti di gara, in via preferenziale, il criterio dell'OEV, dando prevalenza agli elementi qualitativi rispetto al prezzo al quale attribuire un punteggio max del 30%. Gli eventuali ribassi sul costo del lavoro non potranno essere inferiori alle tabelle di cui al comma 16 dell'art. 23 del Codice, ai CCNL e Integrativi territoriali sottoscritti dalle OO.SS. più stabilmente rappresentative sul piano nazionale e saranno oggetto di attenta valutazione rispetto alla congruità dell'offerta	NO	Da concordare	NO	
o	L'Azienda USL Toscana Centro, tramite il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, dovrà verificare che tutti i lavoratori, prima dell'inizio dei lavori, siano stati adeguatamente formati sui rischi e sulle misure di sicurezza previste per il settore edile ed in particolare per lo specifico cantiere	Le imprese esecutrici dovranno certificare l'avvenuta formazione a termini di legge e di CCNL dei lavoratori, attraverso gli enti bilaterali della formazione/sicurezza del settore, per i quali è prevista in aggiunta, in relazione alla tipologia di lavorazione svolta in cantiere e al rischio specifico che ne deriva e di concerto con il Comitato Partitico di settore, una prima formazione minima di due ore prima del rilascio della tessera di riconoscimento e come condizione per il rilascio della stessa, all'inizio del riconoscimento ai lavori e di ogni nuova fase lavorativa, nonché in vista di ogni significativa variazione organizzativa e/o tecnologica di lavoro	NO	Qualsiasi importo	NO	
o	Prevedere nei capitolati d'appalto la costituzione di un tavolo di monitoraggio e verifica della applicazione delle norme su salute e sicurezza, con particolare attenzione verso le lavorazioni interferenti, la formazione e l'addestramento, le visite mediche e le relative prescrizioni.	Istituzione, per ogni appalto ed al momento dell'affidamento dello stesso, di un Tavolo Permanente sulla sicurezza (TPS) costituito dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che lo presiede, la Direzione Lavori, gli RSPP, gli RLS di ogni singola azienda presente in cantiere, l'RLST di emanazione contrattuale e le OO.SS.	NO		NO	Tale incontro si terrà in concomitanza con la prima riunione di coordinamento del cantiere con le imprese esecutrici che il coordinatore alla sicurezza per l'esecuzione dei lavori deve organizzare per svolgere le sue funzioni.
o	L'Azienda USL Toscana Centro si impegna a prescrivere presso i cantieri la predisposizione, ove fosse necessario, di sedi alloggiative per i lavoratori trasferiti e/o non residenti dipendenti di tutte le imprese a vario titolo operanti nel cantiere. Dette strutture dovranno osservare le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro	Inserire nei Capitolati l'obbligo a carico dell'impresa affidataria di garantire sedi alloggiative presso i cantieri per i lavoratori trasferiti e/o non residenti. Le imprese impegnate nella realizzazione dei lavori dovranno comunicare al Committente il domicilio dei dipendenti fuori sede, ove non siano previsti gli opportuni campi base.	NO	Da concordare	NO	

	Verificare che ogni fase progettuale avvenga nel rispetto dei principi essenziali per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori con particolare riferimento al D.Lgs.81/08. Il C.S.P. e C.S.E. dovranno porre attenzione ai contenuti e articolazioni dei Piani della Sicurezza	L'Area Tecnica dell'Azienda USL Toscana Centro, per il tramite dei Coordinatori per la sicurezza, opererà affinché vengano rispettati tutti gli adempimenti previsti al paragrafo 4.5. del Protocollo d'intesa.	SI		NO
Par. 5 - REGOLARITA' E TRASPARENZA					
	Le parti firmatarie del presente documento si impegnano a coinvolgere le Prefetture del territorio, aprendo con loro una interlocuzione per istruire le sinergie e le collaborazioni più stringenti per favorire il contrasto ad ogni forma di illegalità.	Collaborazione con le Prefetture del territorio al fine di prevenire qualsiasi fenomeno di infiltrazione della criminalità organizzata in qualunque forma o parte dell'esecuzione dell'opera		Qualsiasi importo	SI
	L'Ente Appaltante si attiverà affinché, nei casi di inadempienza o evasione da parte degli affidatari, degli appaltatori e dei terzi, sia garantito prioritariamente il pagamento delle spettanze e delle contribuzioni a tutti i lavoratori coinvolti nella realizzazione dell'opera o dei lavori appaltati.	In caso di inadempienza contributiva o di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. Per i casi prima indicati si applicano le disposizioni previste dai commi 5 e 6 dell'Art.30 e commi 9, 10 e 11 Art.105 Digs 50/2016.	SI	Qualsiasi importo	SI
	Inserimento di apposite clausole nei bandi, capitolati e contratti ai fini dell'applicazione per tutti i lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera, del trattamento economico e normativo stabiliti dal CCNL.	E' fatto obbligo alle imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera: - applicare ai propri dipendenti un costo orario lordo non inferiore a quello previsto dal CCNL applicato e dagli integrativi territoriali sottoscritti dalle OOSS più rappresentative sul piano nazionale (anche per i distacchi o singoli artigiani); - nel caso in cui decidano di avvalersi di lavoratori in distacco è fatto obbligo di comunicare preventivamente alla stazione appaltante, attraverso il RUP e la DL, all'appaltatore e per conoscenza alle parti firmatarie del presente protocollo, le motivazioni del ricorso all'istituto del distacco, le generalità dell'impresa distaccante, ecc. Per i contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, in particolari quelli ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giu	SI	Qualsiasi importo	SI

o	Il Committente, per la gestione del controllo degli accessi, del monitoraggio della regolarità contributiva delle imprese e della congruità dei versamenti e delle denunce mensili presso gli enti contrattuali e di legge, si impegna a dare applicazione nei propri cantieri ad un'altra procedura che preveda per il personale a qualsiasi titolo operante in cantiere la registrazione delle entrate e delle uscite (ore lavorate), formazione, controllo sanitario	Tale procedura denominata "Cantiere trasparente" può essere realizzata, sottoscrivendo, mediante intesa tra le parti, una convenzione con il sistema bilaterale delle costruzioni territorialmente competenti, volta alla fornitura di controllo dei cartellini di identificazione, o altri dispositivi di riconoscimento, prevenendo nella documentazione di gara i costi della suddetta procedura nei "costi per la sicurezza".	NO	Importo lavori > 2.000.000 €	NO	
o	Introduzione del c.d. "Settimanale di cantiere"	Tale sistema dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare e in particolare: - nome della ditta esecutrice, dei mezzi dell'appaltatore, del subcontraente e/o di eventuali altre ditte che operano, nella settimana di riferimento, e di qualunque automezzo che comunemente avrà accesso al cantiere, le ore lavorate e i nominativi di tutti i dipendenti che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere;	NO	Importo lavori > 5.000.000	NO	
o	Verifica della regolarità contributiva delle imprese a qualsiasi titolo coinvolte nella realizzazione delle opere, comprensiva anche della verifica della congruità della mano d'opera (DURC di congruità) relativa allo specifico contratto affidato. Le modalità applicative saranno specificate in un allegato al presente protocollo e in linea con quanto disposto dalla Regione Toscana nel DGR n.193 del 24/02/2020, da redigere entro Ottobre 2020.	Acquisizione del documento unico di regolarità contributiva delle imprese a qualsiasi titolo coinvolte nella realizzazione delle opere, comprensivo anche della verifica della congruità della mano d'opera (DURC di congruità) relativa allo specifico contratto affidato. Le modalità applicative saranno specificate in un allegato al presente protocollo e in linea con quanto disposto dalla Regione Toscana nel DGR n.193 del 24/02/2020, da redigere entro Ottobre 2020.	Parzialmente previsto. Il DURC di congruità sarà applicato in conformità alle disposizioni regionali - DGR n.193 del 24/02/2020		SI	
o	Prevedere, nel contratto di appalto, oltre agli impegni e agli obblighi dei contraenti, la clausola di risoluzione del contratto in caso di impiego di manodopera non in regola con gli obblighi contributivi, anche riferiti alla Cassa Edile della Provincia di Firenze o alla CERT (Cassa Edile Regionale Toscana), e di gravi o ripetute violazioni dei Piani di sicurezza	Prima della stipula del contratto, ogni impresa dovrà dimostrare di avere preso conoscenza del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e dichiarare la correlazione con il Piano Operativo (POS). Il POS deve contenere inoltre le modalità di formazione dei lavoratori. Il controllo sulle modalità formative dovrà essere espletato dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.	SI	Qualsiasi Importo	SI	
o	L'Azienda si impegna alla verifica del rispetto di tutte le norme legislative e dei Contratti Collettivi Nazionali e Territoriali di lavoro, con particolare attenzione agli obblighi di iscrizione alle Casse Edili, della congruità e regolarità dei versamenti di tutte le imprese esecutrici.	L'Azienda e l'impresa aggiudicataria dovranno verificare congiuntamente il rispetto dei diritti dei lavoratori prima dell'emissione di ogni certificato di pagamento	SI	Qualsiasi Importo	SI	

Par. 6 COMMISSIONE CONGIUNTA

SP

o	Convocazione, almeno una volta l'anno, di una Commissione congiunta con il Dipartimento di prevenzione dell' Azienda USL Toscana Centro, la Direzione Provinciale del Lavoro e le OO.SS. firmatarie del presente protocollo	Incontro annuale al fine di una verifica dello stato dei cantieri di appalto aperti sul territorio comunale e del reciproco scambio di informazioni.	NO	Adempimento una tantum	NO
o					

Data 5/8/2020

Plo Udo Mch
Azienda Usi Toscana Centro

[Signature]
CGIL Camera di Lavoro Firenze

[Signature]
CGIL Camera di Lavoro Prato

[Signature]
CGIL Camera di Lavoro Pistoia

[Signature]
CISL Firenze Prato

[Signature]
CISL Toscana Nord-Pistoia

[Signature]
UIL Toscana

[Signature]
FILLEA

[Signature]
FILCA

[Signature]
FENEAL

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' A STANDARD SOCIALI MINIMI

Allegato «A»	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (articolo 59, comma 1)
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' A STANDARD SOCIALI MINIMI Il sottoscritto..... in qualità di rappresentante legale dell'impresa i dichiara: che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da: – le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization — ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182; – la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; – la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo; – la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria); – la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima); – la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948; – art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo", fatta a New York il 20 novembre 1989; – la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza). Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato. Convenzioni fondamentali dell'ILO: Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182) – I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione. – L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni. – I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità. – Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che	

consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n. 105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.
- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n. 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Firma,.....

Data,

Timbro

ALLEGATO C

10-7-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 159

ALLEGATO II

Questionario semplificato di monitoraggio della conformità a standard sociali minimi

Premessa

Il questionario è parte integrante della documentazione relativa al contratto d'appalto, come previsto al punto ... del par. ... del capitolato speciale d'appalto/contratto riguardante la conformità agli standard sociali minimi. Le informazioni fornite dall'aggiudicatario attraverso il questionario costituiscono a tutti gli effetti "Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà" ai sensi del DPR 445/2000, che prevede specifiche sanzioni in caso di dichiarazioni false o mendaci.

Lo scopo del questionario è quello di monitorare le modalità con le quali l'aggiudicatario gestisce le attività connesse agli standard sociali minimi.

Il questionario riguarda esclusivamente i beni/servizi/lavori oggetto del presente appalto e la relativa catena di fornitura, e non riguarda la generalità dei beni/servizi/lavori prodotti, commercializzati o realizzati dall'aggiudicatario, e relative catene di fornitura.

Pertanto, nel presente questionario, con il termine "prodotti"/"servizi"/"lavori" si intendono esclusivamente i beni/servizi/lavori oggetto del presente appalto.

Attenzione: la presente versione semplificata del questionario di monitoraggio si focalizza sulle fasi con maggior intensità di lavoro della catena di fornitura: il questionario non riguarda le altre fasi della catena di fornitura, come la produzione delle materie prime e dei semilavorati, per le quali deve essere comunque garantita la conformità agli standard sociali minimi, e sulle quali l'Amministrazione può altresì effettuare attività di monitoraggio.

Per questo motivo, in questo questionario, con i termini "fornitori" e "sub-fornitori" ci si riferisce ad operatori economici coinvolti nelle fasi della catena di fornitura sopra descritte.

Il questionario costituisce il primo elemento del monitoraggio della conformità agli standard sociali minimi previsti dal contratto, e può costituire la base di un dialogo costruttivo tra l'Amministrazione aggiudicatrice e l'aggiudicatario.

Si consiglia di rispondere alle domande del questionario utilizzando un documento separato, in modo da esporre le risposte con lo spazio adeguato.

La persona di contatto dell'aggiudicatario, in relazione al presente questionario

è: ruolo ricoperto nell'organigramma aziendale:

e-mail:

tel.:

Il questionario deve essere restituito entro il: al seguente ufficio:

Nota per la compilazione

L'aggiudicatario che si trovi in una delle tre situazioni sotto descritte:

1. partecipi ad una iniziativa multi-stakeholder (Multi-Stakeholder Initiative - MSI), conforme alla definizione riportata nel glossario al termine del questionario;
2. abbia ottenuto una certificazione del sistema di gestione della Responsabilità Sociale d'Impresa in conformità a standard internazionalmente riconosciuti, come lo standard SA8000, od equivalenti;
3. fornisca all'Amministrazione aggiudicatrice, attraverso l'appalto in oggetto, esclusivamente prodotti appartenenti al circuito del "commercio equo e solidale", come definito dall'Allegato I della Risoluzione del Parlamento Europeo A6-0207/2006, riportata nel glossario al termine del questionario.

non è tenuto a rispondere alle domande n. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 riportate in carattere grassetto nel questionario.

Nel caso del verificarsi di una o più delle tre situazioni, l'aggiudicatario è comunque tenuto a fornire all'Amministrazione aggiudicatrice, entro il [gg/mm/aa], i seguenti documenti, come sotto specificato:

1. **partecipazione ad una iniziativa multistakeholder:** appropriata documentazione relativa sia alla descrizione dell'iniziativa multi-stakeholder alla quale partecipa l'aggiudicatario, sia alla dimostrazione della stessa partecipazione;

2. certificazione del sistema di gestione della Responsabilità Sociale d'Impresa:

- certificato di conformità, in corso di validità, del sistema di gestione della responsabilità sociale dell'impresa ai requisiti di standard internazionalmente riconosciuti, rilasciato per attività/prodotti/servizi inerenti l'appalto in oggetto, da parte di un organismo indipendente e accreditato in conformità allo stesso standard;
- copia dei rapporti delle verifiche ispettive interne effettuate da organismi di terza parte nei 12 mesi precedenti rispetto alla data del ricevimento della presente comunicazione;
- copie dei rapporti delle verifiche ispettive effettuate sui propri fornitori dall'impresa fornitrice o da organismi di terza parte, e relative alla conformità agli standard sociali sui diritti umani e le condizioni di lavoro, che comprendano i requisiti sociali di cui al presente contratto;
- piano delle azioni correttive determinate nell'ambito delle verifiche ispettive di cui al punto precedente;

3. fornitura esclusiva di prodotti appartenenti al circuito del "commercio equo e solidale": appropriata documentazione relativa alla dimostrazione che i prodotti offerti nell'appalto in oggetto appartengono al circuito del "commercio equo e solidale", come definito dall'Allegato I della Risoluzione del Parlamento Europeo A6-0207/2006, riportata nel glossario al termine del questionario sopra descritto;

Informazioni generali sull'impresa

Sede legale e amministrativa (se diversa):

Ubicazione delle unità produttive (Paese, Città, CAP/ZIP code, Via/Piazza):

Gamma della vendita (o della produzione):

Domande	Si	No	Non so	Descrizione/commento
1. Descrivere le fasi della filiera produttiva dei prodotti (es.: produzione delle fibre → produzione del tessuto → produzione degli accessori → confezionamento → ecc.)				
2. Descrivere il ruolo svolto dall'organizzazione nella catena di fornitura dei prodotti (es.: rivenditore, produttore, combinazione rivenditore-produttore, ecc.)				
3. Indicare tutti i fornitori e sub-fornitori coinvolti nella fase di realizzazione del prodotto finito (es.: confezionatori) e della sua distribuzione, specificando i seguenti riferimenti di ogni fornitore e sub-fornitore: - ragione sociale; - nome del legale rappresentante; - indirizzi delle sedi legali, amministrative e dei siti produttivi (Paese, Città, CAP/ZIP code, Via/Piazza, indirizzo di posta elettronica); - nome della persona di contatto e indirizzo di posta elettronica; eventuale sito internet.				
4. L'organizzazione ha informato i fornitori e sub-fornitori che l'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sociali minimi, lungo la catena di fornitura, di cui al presente appalto?				

⁵ Vedi le definizioni nel glossario

Descrivere le modalità utilizzate per l'informazione di cui sopra e allegare la relativa documentazione (es.: lettere, e-mail, ecc.).				
5. L'organizzazione ha comunicato ai propri fornitori e sub-fornitori, la richiesta di accettare eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard sociali minimi di cui al presente appalto, condotte dall'Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa? L'organizzazione ha ottenuto da parte dei fornitori e sub-fornitori l'accettazione formale della possibilità di effettuare verifiche ispettive presso le loro sedi? Descrivere le modalità di comunicazione utilizzate e allegare la relativa documentazione (es.: lettere, e-mail, documenti dai quali si evince l'accettazione ad effettuare delle verifiche ispettive, ecc.).				
6. L'organizzazione ha identificato la fase della filiera nella quale possono verificarsi eventuali rischi di mancato rispetto degli standard sociali minimi? In caso positivo, indicare le procedure messe in atto per la gestione del suddetto rischio.				
7. L'organizzazione ha un proprio "Codice di condotta", o un documento ufficiale equivalente (es.: Politica di Responsabilità Sociale di Impresa), approvato dall'alta direzione, attestante la politica dell'organizzazione in materia di controllo etico della filiera di fornitura e finalizzato a regolare i rapporti con fornitori? In caso positivo, allegare il documento e indicare se esso viene comunicato ai fornitori In caso positivo, descrivere le modalità di comunicazione utilizzate e allegare la relativa documentazione (es.: lettere, e-mail, ecc.).				
8. Il "Codice di condotta", o documento ufficiale equivalente di cui alla domanda 8, include il riferimento alla conformità, lungo la catena di fornitura, alle otto Convenzioni fondamentali stabilite da ILO?				
9. L'organizzazione include il rispetto degli standard contenuti nel proprio "Codice di condotta" (o documento ufficiale equivalente) nei contratti di fornitura?				

In caso positivo, allegare la copia di uno dei contratti di fornitura in essere con i fornitori che producono i prodotti oggetti dell'appalto.				
10. L'organizzazione ha condotto negli ultimi 12 mesi, o ha fatto condurre da auditor esterni indipendenti, verifiche ispettive presso i fornitori e sub-fornitori relative alla conformità agli standard sociali minimi di cui al presente appalto, o inclusi nel proprio "Codice di condotta" (o documento ufficiale equivalente)? In caso positivo, indicare il numero di fornitori ispezionati e la percentuale di fornitori ispezionati rispetto al totale dei fornitori, e allegare copia dei rapporti delle verifiche ispettive condotte.				
11. In caso di rilevazione di non conformità nell'ambito delle verifiche ispettive di cui alla domanda 11, quali azioni correttive sono state pianificate? Con quale tempistica e piano delle azioni correttive? Allegare il piano delle azioni correttive				
12. L'organizzazione modifica le pratiche commerciali (ad es. prezzi di acquisto, pianificazione ordini, accordi di lunga durata) in modo da permettere ai fornitori e sub-fornitori di garantire la conformità agli standard sociali minimi?				
13. L'organizzazione ha dedicato risorse umane per il monitoraggio dell'applicazione degli eventuali "Codici di condotta" e/o delle politiche di responsabilità sociale, e/o degli standard sociali minimi di cui al presente appalto? In caso positivo, indicare il numero delle persone e l'unità/settore dell'organizzazione responsabile dell'attività del monitoraggio.				

[Glossario]



**RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**
Ing. Niccolò Bellandi

OSPEDALE SANTO STEFANO DI PRATO
Via Suor Niccolina Infermiera 20/22- Prato
REALIZZAZIONE NUOVA UTIC ALL'INTERNO
DELL'ATTUALE DEGENZA SUB-INTENSIVA
CODICE CUP D37H20005420005
PROGETTO ESECUTIVO



**RESPONSABILE INTEGRAZIONE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE**

Ing. Barbara Frascari

Resp. Prog. Edile - ARCHITETTONICO

Ing. Barbara Frascari

ESPERTA LAYOUT SANITARIO

Arch. Claudia Romero

**Resp. PROG. ANTINCENDIO
E IMPIANTISTI MECCANICI**

Ing. Massimo Fiorini

RESP. PROG. IMPIANTI ELETTRICI

P.I. Emanuela Becchi

RESP. PROGETTO STRUTTURALE

Ing. Andrea dal Cerro

COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Geom. Stefano Caccianiga

**COLLABORAZIONI
PROGETTO ARCHITETTONICO**

Ing. Francesco Verrazzani

Arch. Matteo Cacoza

**COLLABORAZIONI
PROGETTO IMPIANTISTICO**

Ing. Livio Radini

Per.Ind. Nicola Orlandini

Ing. Francesco Zambaldi

Ing. Simone Ghettoni

**COLLABORAZIONI
PROGETTO STRUTTURALE**

Ing. Lorenzo Agostini

ELABORATO

ELABORATI GENERALI
SCHEMA DI CONTRATTO

PARTE D'OPERA	DISCIPLINA	DOC. e PROG.	FASE	REV.
PO-TI	EG	SC01	3	1

Cartella	File name	Prot.	Scala	Formato
01A	PO-TI_EG_SC01_31_5040-Schema di contratto-mask.docx	5040	-	A4

1	RECEPIMENTO OSSERVAZIONI PER VALIDAZIONE	28.04.2022	M. Cacoza	F. Verrazzani	B. Frascari
0	EMISSIONE	04.02.2022	M. Cacoza	F. Verrazzani	B. Frascari
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

Il presente progetto è frutto del lavoro dei professionisti associati di Politecnica. A termini di legge tutti i diritti sono riservati.
E' vietata la riproduzione in qualsiasi forma senza autorizzazione di Politecnica Soc. Coop.

	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	
	Sede Legale: Piazza Santa Maria Nuova 1 - Firenze	
	Repertorio Atti n. del	
	CONTRATTO D'APPALTO	
	PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA	
	NAZIONALE DI CUI ALL'ART. 1 DEL DL 34/2020 CONVERTITO IN	
	LEGGE DALL'ART. 1 DELLA L. 77/2020	
	CONTRATTO PER L'APPALTO SPECIFICO E INDICAZIONE DELLE	
	CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	
	FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI 8 POSTI LETTI DI	
	DEGENZA INTENSIVA CARDIOLOGICA (UTIC) IN OPEN SPACE	
	ALL'INTERNO DELL'ATTUALE DEGENZA SUBINTENSIVA	
	DELL'OSPEDALE SANTO STEFANO DI PRATO	
	CUP: D37H20005420005 - CIG: 8445000A74 - CIG DERIVATO:	
	9200578D24	
	L'anno duemilaventidue (2022) nel mese dinel giorno dell'ultima	
	firma digitale apposta	
	TRA	
	L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO con sede legale in Piazza Santa	
	Maria Nuova n. 1 - Firenze, codice fiscale e partita I.V.A. n. 06593810481, in	
	persona dell'Ing. Niccolò Bellandi, nato a Prato il 04/10/1983, domiciliato	
	per la carica in via Suor Niccolina Infermiera n. 20 a Prato, Codice Fiscale	
	BLLNCL83R04G999K, giusta delega conferita con Prot. P/46754 del	
	23/06/2021, che in seguito per brevità sarà denominata "Stazione appaltante"	

E

_____ con sede legale in _____, Codice Fiscale e Partita IVA _____, di seguito denominato “Appaltatore”, in persona del legale rappresentante _____, nato a _____ il _____, Codice Fiscale _____ -

PREMESSO CHE

- il D.L. n. 34 del 19.05.2020 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni nella Legge n. 77 del 17/07/2020, che ha previsto il rafforzamento strutturale del Servizio Sanitario Nazionale in ambito ospedaliero, tramite appositi Piani di riorganizzazione predisposti dalle Regioni, rimettendone l'attuazione in capo al Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 mediante "Accordi Quadro" stipulati dallo stesso per appalti, tra l'altro, di *"Lavori o Appalti integrati relativi alla progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori"*, rimettendo le fasi contrattuali e realizzative in capo alle Aziende del SSN interessate, quali "soggetti attuatori" e stazioni appaltanti di secondo livello, per l'emissione di "Ordini di Attivazione" delle suddette prestazioni;

- con D.G.R.T. n. 741 del 15/06/2020 ad oggetto “Approvazione della proposta di Piano di riordino della rete ospedaliera toscana ai sensi dell'art. 2 del DL 29 maggio 2020 n. 34” è stato approvato, ai fini della trasmissione al Ministero della Salute per la successiva approvazione, il Piano di riordino della rete ospedaliera Toscana, di cui all’art. 2, comma 8, del Decreto-Legge 29 maggio 2020 n. 34, nell’ambito del quale l’Azienda USL Toscana Centro

ha proposto un piano di interventi su Terapie Intensive, Subintensive e DEA;

- il suddetto Piano di riorganizzazione predisposto dalla Regione Toscana è stato approvato dal Ministero della Salute con decreto del 15/07/2020, registrato alla Corte dei Conti il 24 luglio 2020, al n.1673;

- con D.G.R.T. n. 1393 del 09/11/2020 ad oggetto “Integrazione della DGR n.741/2020 avente per oggetto: "Approvazione della proposta di Piano di riordino della rete ospedaliera toscana ai sensi dell'art.2 del DL 29 maggio 2020 n. 34. Sostituzione della DGR n. 1373/2020” la Regione ha approvato i fabbisogni di risorse necessari per la realizzazione del Piano di riordino della rete ospedaliera Toscana, quale integrazione del Piano approvato con la DGR n. 741/2020;

- l'intervento finalizzato alla REALIZZAZIONE DI 8 POSTI LETTO DI DEGENZA INTENSIVA CARDIOLOGICA (UTIC) IN OPEN SPACE ALL'INTERNO DELL'ATTUALE DEGENZA SUBINTENSIVA DEL 2° PIANO OSPEDALE SANTO STEFANO DI PRATO (TI-TOS_Prato_1117) è compreso nel suddetto piano approvato dalla Regione;

- il Ministero della Salute con decreto registrato alla Corte dei Conti il 20 novembre 2020 ha preso atto della rimodulazione del Piano di riordino della rete ospedaliera Toscana di cui alla DGRT n. 1393/2020 avanti indicata;

- con DPCM del 18 marzo 2020, è stato nominato il Dott. Domenico Arcuri Commissario Straordinario;

- al fine di dare esecuzione ai Piani di Riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale sopra richiamati e quindi di consentire alle Aziende del SSN di avviare, senza ulteriori indugi, gli interventi di adeguamento e ristrutturazione ivi previsti, il Commissario Straordinario ha provveduto

all'indizione della "PROCEDURA APERTA DI MASSIMA URGENZA IN 21 LOTTI PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI, AL FINE DELL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.L. N. 34/2020, CONVERTITO IN LEGGE DALL'ART.1 DELLA LEGGE N. 77/2020", il cui bando è stato pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2020/S 194-468126 del 6/10/2020 e sulla G.U.R.I n. 115 del 2/10/2020;

- all'esito della predetta procedura, espletata da parte del Commissario Straordinario, viene comunicato che, in riferimento al Lotto Geografico Toscana n. 18 – CIG 8445000A74 della procedura di gara avanti indicata, era stato aggiudicato il "Sublotto Prestazionale 1 - Lavori o Appalti integrati relativi alla progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori", per il quale è risultato aggiudicatario, con provvedimento del 28 ottobre 2020 del Commissario Straordinario, il raggruppamento di imprese, costituito dall'impresa **ENGIE SERVIZI SPA**, con sede legale in ROMA (RM), Via **GIORGIO RIBOTTA** n. 31 c.a.p. 00144, iscritta nel Registro delle Imprese di ROMA al n. 01698911003, Codice fiscale/Partita IVA n. 01698911003, quale Capogruppo, dall'impresa **S.A.C. Società Appalti Costruzioni SPA** con sede legale in ROMA (RM), Via Barnaba Oriani n. 114 c.a.p. 00197, iscritta nel Registro delle Imprese di ROMA al n. 01391020581, Codice fiscale n. 01391020581 Partita IVA n. 00991771007, quale mandante, che ha offerto un ribasso del 31%;

- con Determina Dirigenziale n. 3 del 04/01/2021 sono stati recepiti gli accordi quadro dei Sub-lotti prestazionali 1 e 2 stipulati dal Commissario Straordinario;

- che le percentuali dei lavori che saranno eseguiti dalle singole Imprese associate, corrispondenti alla quota di partecipazione al raggruppamento, sono le seguenti: _____;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 0 – Richiami e coordinamento con gli atti commissariali

1. Il presente Contratto per l'appalto specifico e per l'indicazione delle condizioni particolari è redatto ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo Quadro.

2. Il presente contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. dddd) del D.Lgs. 50/2016.

3. Anche se non materialmente allegati sono parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

a. il Disciplinare Unico di Gara (di seguito DU);

b. l'Accordo Quadro (di seguito AQ);

c. le Condizioni Generali per il Sub-lotto prestazionale oggetto di affidamento (di seguito CG);

d. l'Ordine di Attivazione (ODA).

4. Il presente Contratto integra altresì le “Condizioni Particolari” di esecuzione, così come definite all'art. 5 dell'AQ.

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza

riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa.

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati, con particolare riferimento alle Condizioni generali e alle Condizioni particolari, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. (nel seguito «Codice dei contratti»), alla Legge n. 120/2020, come modificata dalla Legge n. 108/2021, al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità, ed a tutte le norme di legge, decreti e direttive vigenti in materia.

2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo 1 delle Condizioni generali.

3. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: CIG 8445000A74;

b) il Codice identificativo della gara derivato (CIG DERIVATO) relativo all'intervento è il seguente: 9200578D24;

c) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: D37H20005420005.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a euro 353.475,48 (diconsi euro trecentocinquantatremilaquattrocentosettantacinque/48), al netto del ribasso d'asta, di cui:

a) euro 344.280,29 per lavori veri e propri, al netto del ribasso d'asta;

b) euro 9.195,19 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. dddddd) e 59 comma 5-bis del Codice dei Contratti, nonché dell'art. 43 comma 6 del D.P.R. n. 207 del 2010, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalle Condizioni generali e dalle Condizioni particolari, integranti il progetto esecutivo, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Per il dettaglio degli elaborati e dei documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso, si rinvia al successivo art. 23.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di ____, all'indirizzo ____, presso la sede legale dell'impresa ENGIE SERVIZI SPA, pec _____; a tale domicilio si

intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.

3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, è/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'Appaltatore, i __ signor__
_____ autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma 4.

4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT ____ - ____ - ____ - ____ - ____
_____ acceso presso _____, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e depositato presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

6. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

7. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

8. La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento immediato del

rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.

9. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula formale del contratto, in seguito a consegna risultante da apposito verbale;

(oppure)

1. Come previsto dall'art. 8, comma 1, lettera a) della Legge n. 120/2020, come modificato ex art. 51 della Legge n. 108/2021, la Stazione Appaltante ha provveduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice dei Contratti, come risulta da apposito verbale.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 105 (centocinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui al comma 1.

Nel calcolo del tempo è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda a quanto stabilito agli artt. 18, 18-bis e 19 delle Condizioni particolari.

Articolo 6. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 1 (uno) per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dalle Condizioni particolari, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, nel rispetto delle eventuali soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, e nel rispetto dei termini imposti per il ripristino dei lavori non accettabili o danneggiati, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

3. Qualora l'Appaltatore non adempia correttamente agli obblighi ed oneri assunti con il contratto, è prevista l'applicazione di penali come indicato all'art. 27 delle Condizioni generali e all'art. 24 delle Condizioni particolari.

3. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda a quanto stabilito dall'art. 27 delle Condizioni generali e all'art. 24 delle Condizioni particolari.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori

nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'Appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'Appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del Codice dei Contratti, il risarcimento dovuto all'Appaltatore sarà quantificato sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 10, comma 2, del Decreto n. 49/2018.

6. Alle sospensioni dei lavori previste dalle Condizioni particolari come

funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda a quanto stabilito dagli artt. 25 e 26 delle Condizioni generali e dagli artt. 21 e 22 delle Condizioni particolari.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dalle Condizioni generali e dalle Condizioni particolari, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del

certificato di collaudo provvisorio.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni delle Condizioni particolari in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 26.

7. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi previsti a suo carico dal Protocollo d'Intesa per la prevenzione e la sicurezza nei cantieri edili sottoscritto in data 05/08/2020 tra l'Azienda USL Toscana Centro e le Organizzazioni sindacali CGIL- Camere di Lavoro di Firenze, Prato e Pistoia, CISL – Unione Territoriale Firenze, Prato e Pistoia, UIL Toscana e le competenti federazioni di categoria FILLEA FILCA –

FENEAL, che costituisce parte integrante delle Condizioni particolari al quale si rimanda per maggior dettaglio, e precisamente all'art.60 delle stesse.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti ed a quanto stabilito nel Capo 6 “Contabilizzazione dei lavori” delle Condizioni particolari.

2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dalle Condizioni particolari. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori per prestazioni effettivamente eseguite, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione

appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

5. Per le eventuali prestazioni da contabilizzare in economia o a misura si procede secondo le relative speciali disposizioni e secondo quanto previsto nelle Condizioni particolari.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Nessuna variazione può essere introdotta dall'Appaltatore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della Stazione Appaltante. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dalla Stazione Appaltante ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla Stazione Appaltante stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

2. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 e 149 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

3. Non sono considerate varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del Codice dei

Contratti, disposti dal RUP per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% dell'importo del contratto e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell'art. 106 comma 4 del Codice dei Contratti.

4. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010.

5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rimanda all'art. 39 delle Condizioni generali e al Capo 8 delle Condizioni particolari.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. In applicazione dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, e dell'art. 31 delle Condizioni particolari, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da corrispondere entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori.

2. Ai sensi dell'art. 207 comma 2 del D.L. del 19.05.2020 n. 34, *“Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici”*, convertito in Legge n. 77 del 17.07.2020 recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e l'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica del COVID-19”*, a parziale deroga di quanto stabilito al precedente punto 1, l'anticipazione può essere riconosciuta, per un importo non superiore al 30 % (trenta per cento) dell'importo contrattuale e, comunque, nei limiti e compatibilmente con le risorse stanziare dalla Stazione appaltante per l'intervento oggetto del presente atto. Tale disposizione è stata prorogata al 31 dicembre 2022 dall'art. 3, comma 4, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228.

3. L'erogazione dell'anticipazione è comunque subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria da parte dell'Appaltatore di importo pari all'anticipazione recuperata in corso d'opera proporzionalmente ai pagamenti di cui al successivo comma 4.

L'appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione non procede secondo gli obblighi pattuiti e/o i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La Stazione appaltante procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 3 in caso di insufficiente compensazione o in caso di decadenza dell'anticipazione, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

4. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore al 10% (dieci percento) dell'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta contrattuale, comprensivo della quota relativa agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e dell'importo delle rate di acconto precedenti, secondo quanto risultante dal Libretto di misura, registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento dei lavori di cui all'articolo 14 D.M. 49/2018. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al presente comma:

a) la D.L. redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 49 del 2018, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il.....» con l'indicazione della data di chiusura;

b) il RUP, contestualmente all'emissione dello stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni dall'emissione dello stesso, emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 49 del 2018, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.

c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta dello 0,50%, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 30, comma 5-bis, del Codice dei Contratti nonché la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione erogata.

Il pagamento dei corrispettivi in acconto è disciplinato dall'art. 31 delle Condizioni generali e dall'art.32 delle Condizioni particolari e avverrà entro i successivi 60 (sessanta) giorni, fine mese dalla data di ricevimento della relativa fattura fiscale mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore.

5. In deroga alla previsione del comma 4, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 4, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale liquidato ai sensi dell'art. 31 delle Condizioni generali. Ai fini del presente comma per importo

contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

5. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

6. Ai sensi dell'art. 107 comma 2 del Codice dei Contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'appalto, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto dell'appalto senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.

7. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti.

8. Per i termini e le condizioni di costituzione della garanzia di cui al precedente comma 7, si richiama quanto disposto dall'art. 33 comma 5 delle Condizioni particolari.

La rata di saldo comprensiva delle ritenute di cui all'articolo 32 comma 2 lettera c) delle Condizioni particolari, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, sarà corrisposta entro 90 (novanta) giorni fine mese dalla data di ricevimento delle fatture da presentarsi solo in seguito all'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione. Il

pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

9. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione Appaltante di regolare fattura elettronica intestata all'Azienda USL Toscana Centro – Codice fiscale e Partita IVA 06593810481 – con sede in Firenze piazza Santa Maria Nuova, 1. A tal fine sono indicati i seguenti codici: Codice Univoco Ufficio C27NVZ e Codice IPA auslto.

10. La trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione dei lavori verrà gestita in via telematica mediante la piattaforma NSO – Nodo Smistamento Ordini del M.E.F. e sulle fatture elettroniche dovranno essere obbligatoriamente riportati i documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione dei lavori, pena l'impossibilità di dar corso alla liquidazione e successivo pagamento delle fatture.

11. In merito alla tracciabilità dei pagamenti, in ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattanti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante conto corrente bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 3;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto

articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria;

e) l'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

f) in caso di inadempienza dell'Appaltatore sono previste le sanzioni di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini previsti nelle Condizioni generali, spettano all'appaltatore gli interessi moratori, nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 33 delle Condizioni generali. e dall'art. 34 delle Condizioni particolari.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15% (quindici per cento) dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, secondo quanto previsto al successivo art. 15 per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine

perentorio di 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto e recesso.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) nei casi di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti;
- b) in tutti gli altri casi previsti dall'articolo 52 delle Condizioni particolari.
- c) ogni altra causa prevista dalle Condizioni generali.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di verifica di una delle seguenti condizioni:

- decadenza attestazione S.O.A.
- presentazione di false documentazioni
- presentazione di dichiarazioni mendaci

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui

imputabili.

4. L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e al rispetto degli obblighi stabiliti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione appaltante, approvato in via definitiva con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016, di seguito denominato Codice di comportamento, consapevole che la violazione degli obblighi anzidetti anche da parte dei propri collaboratori a "qualsiasi titolo" costituisce causa di risoluzione del contratto qualora in ragione della gravità o della reiterazione la stessa sia ritenuta grave.

5. La conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della Stazione appaltante è consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante.

6. L'Appaltatore si impegna a mettere a conoscenza i propri collaboratori a qualsiasi titolo del Codice di comportamento della Stazione appaltante.

7. Un'eventuale violazione del Codice di comportamento, verificata dalla Stazione appaltante, comporterà la contestazione per iscritto dell'addebito, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e, ove le controdeduzioni risultassero non fondate, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

8. La Stazione Appaltante si riserva, giusto quanto previsto dall'art. 109 del Codice dei contratti e dall'art. 53 delle Condizioni particolari, la facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione.

9. In tal caso verranno corrisposti all'Appaltatore unicamente i corrispettivi e le spese relative, calcolati come indicato dal comma 2 del citato art. 109.

10. La Stazione Appaltante recederà inoltre dal presente contratto, stipulato in assenza della comunicazione/informazione antimafia, ovvero stipulato a seguito di rilascio dell'informativa liberatoria provvisoria ai sensi dell'art.3, comma 2, della Legge n. 120/2020, qualora venga successivamente accertata la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art.84, comma 4 del medesimo Decreto.

Articolo 16. Controversie.

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al comma 2, il Responsabile del Procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del Codice dei contratti, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all'Appaltatore e alla Stazione Appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il Responsabile del Procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti;

b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell'importo contrattuale.

3. La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti.

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, non risolte in via amministrativa, sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Firenze con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto a gli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione di lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini

retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data con validità fino a

7. Per quanto non disciplinato dal presente articolo per la tutela dei lavoratori e per la regolarità contributiva, si rimanda a quanto stabilito dall'art. 105, comma 16, del Codice dei contratti.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la Stazione Appaltante:

- a) la documentazione prevista al comma 1 dell'art. 42 delle Condizioni particolari;
- b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
- c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie

scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia come risulta dalla comunicazione antimafia acquisita in data mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

(oppure)

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, essendo decorsi 30

giorni dall'invio della richiesta dell'informativa antimafia, mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, senza che sia stata conclusa la relativa istruttoria, ovvero, per ragioni di urgenza, prima che sia decorso il termine di cui all'art. 88 co. 4, del D. Lgs. 159/2011, si dà atto che questa Stazione Appaltante, acquisite le autocertificazioni limitatamente all'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011, procede in assenza di comunicazione antimafia, sotto condizione risolutiva, fatto salvo il diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e dell'art. 15 del presente contratto se ricorrono i presupposti di cui all'art. 88 co 4-bis del D.Lgs. 159/2011.

(oppure)

1. Ai sensi dell'art.1, comma 52-bis, L. 190/2012, si prende atto che l'impresa risulta iscritta nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura di _____, pertanto non deve essere acquisita la documentazione antimafia di cui al D. Lgs. 159/2011, mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia.

(oppure)

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Legge 120/2020 è stata acquisita l'informativa liberatoria provvisoria, conseguente alla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, la quale consente di stipulare il contratto, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche necessarie per il rilascio della documentazione antimafia, da completarsi entro 30 giorni.

Articolo 20. Subappalto e subcontratto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante, nel rispetto dell'art. 105 del Codice dei contratti ed in conformità a quanto previsto dall'art. 71 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE, i lavori che l'Appaltatore ha indicato in sede di offerta di voler subappaltare, possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall'art. 41 delle Condizioni generali e dall'art. 47 delle Condizioni particolari.

3. Il contratto di subappalto deve contenere le clausole relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i..

4. La stazione Appaltante procederà al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi previsti dall'art.105, comma 13, del Codice dei contratti.

5. L'appaltatore, per tutti i sub-contratti dallo stesso stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligato, ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice dei contratti, a comunicare alla stazione appaltante il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010. Sono altresì comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa rinvio agli artt. 41 e 42 delle Condizioni generali e agli artt. 47, 48 e 49 delle Condizioni particolari.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante _____ numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____ per l'importo di euro _____ pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione/ collaudo provvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 19/01/2018 n. 31.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle

attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____
agenzia/filiale di _____, come segue:

- a) per danni di esecuzione per un massimale di euro _____ (euro _____), ripartito come da Condizioni particolari;
- b) per RCT/RCO per un massimale di euro 1.000.000,00 (un milione).

3. L'Appaltatore, per la liquidazione della rata di saldo, dovrà stipulare la garanzia fideiussoria di cui all'art. 103, comma 6 del Codice dei contratti.

4. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rimanda a quanto previsto agli artt. 37 e 38 delle Condizioni generali e agli artt. 15, 16 e 33 comma 5 delle Condizioni particolari.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, ancorché non materialmente allegati al presente atto, che le parti affermano di ben conoscere, quali strumenti interpretativi della volontà contrattuale delle parti stesse:

- a) il Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per le parti ancora in vigore;
- b) le Condizioni generali;
- c) le Condizioni particolari;

d) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

e) l'elenco dei prezzi unitari, il computo metrico estimativo (compreso quello relativo agli oneri della sicurezza);

f) i piani di sicurezza: POS e PSC di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008;

g) il cronoprogramma dei lavori;

h) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;

2. In caso di discordanza tra i vari documenti facenti parte del contratto, prevarrà l'interpretazione più favorevole alla Stazione Appaltante, garantendo comunque il raggiungimento delle finalità dell'intervento e i criteri di buona tecnica esecutiva.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti e il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile, per quanto non espressamente richiamato nel presente contratto si rimanda all'art. 5 del documento "Condizioni generali".

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto

legislativo n. 104 del 2010.

Articolo 25. Trattamento dei dati personali

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Azienda USL Committente, ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2019/679; lo stesso prende atto altresì dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto GDPR – Regolamento UE 2016/679.

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

2. Bollo totalmente a carico della controparte assolto in modo virtuale ai sensi degli articoli 15 e 15 bis del DPR 642 del 26/10/1972.

3. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo.

4. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 2 e 40 del D.P.R. 131/1986.

5. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Articolo 27. Clausole finali

Gli effetti del presente atto decorrono dalla data della ricezione del presente

	contratto a mezzo PEC da parte del Soggetto incaricato, dopo la	
	sottoscrizione di entrambe le parti.	
	Il presente atto è redatto in forma di scrittura privata e registrato in caso d'uso	
	ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/86.	
	Il presente atto è approvato dalle parti, che lo sottoscrivono digitalmente, e si	
	compone di n. ____ pagine.	
	Letto confermato e sottoscritto.	
	Per la Stazione appaltante	Per l'Appaltatore
		
	(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C., l'Appaltatore dichiara di	
	avere l'esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali ed in particolare dei	
	sotto elencati articoli:	
	Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del	
	cantiere.	
	Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.	
	Articolo 6. Penale per i ritardi	
	Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.	
	Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.	
	Articolo 15. Risoluzione del contratto e recesso.	
	Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e	
	assistenza.	
	Articolo 22. Obblighi assicurativi.	
	Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.	

[illegible][illegible][illegible]

ORDINE DI ATTIVAZIONE

Spett.le Operatore economico

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE:

ENGIE SERVIZI S.P.A. (mandataria)

S.A.C. SOCIETA' APPALTI COSTRUZIONI S.P.A. (mandante)

Via Giorgio Ribotta 31

00144 Roma

engie.servizi@pec.engie.com

E p.c.

Spett.le Referente Regionale

DR.SSA ELISA NANNICINI

Responsabile del Settore "Ricerca e investimenti in ambito sanitario"

Regione Toscana

Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale

Via T. Alderotti, 26/N

50139 FIRENZE

elisa.nannicini@regione.toscana.it

E p.c.

Spettabile STRUTTURA COMMISSARIALE

VIA EMAIL: potenziamentorete.prestazioniAQ@covid19.difesa.it

Oggetto: PROCEDURA APERTA DI MASSIMA URGENZA IN 21 LOTTI PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI, AL FINE DELL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL D.L. N. 34/2020, CONVERTITO IN LEGGE DALL'ARTICOLO 1 DELLA L. N. 77/2020. [LOTTO GEOGRAFICO N. 18 TOSCANA - CIG 8445000A74; SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 1 - INTERVENTO: TI-TOS_Prato_1117.

Il sottoscritto ing. Niccolò Bellandi

per l'Amministrazione AUSL Toscana Centro

C.F. 06593810481 con sede in Firenze piazza Santa Maria Nuova 1

Tel. 3669269106 /e-mail niccolo.bellandi@uslcentro.toscana.it

di seguito l' "Amministrazione".

PREMESSO

1. che in data 02/11/2020 è stato stipulato l'Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico n. 18, per il Sub-lotto Prestazionale n. 1 relativo a l'affidamento di lavori per l'attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all'articolo 1 del d.l. n. 34/2020, convertito in legge dall'articolo 1 della l. n. 77/2020 (di seguito, "**Accordo Quadro**");
2. che l'Area Territoriale assegnata a codesto Operatore è FIRENZE 2;
3. che l'intervento per il quale si richiede l'attivazione dell'Accordo Quadro è "REALIZZAZIONE DI 8 POSTI LETTO DI DEGENZA INTENSIVA CARDIOLOGICA (UTIC) IN OPEN SPACE ALL'INTERNO DELL'ATTUALE DEGENZA SUBINTENSIVA DEL 2° PIANO OSPEDALE SANTO STEFANO DI PRATO (TI-TOS_Prato_1117)" (di seguito "**Intervento**");
4. che l'Amministrazione ha nominato, con nota del 23/06/2021 prot. P/46754, quale R.U.P dell'Intervento l'ing. Niccolò Bellandi;
5. che la documentazione tecnica e progettuale relativa all'Intervento è costituita dal PROGETTO ESECUTIVO (copia informatica integrale anticipata all'affidatario via pec);
6. che il quadro economico dell'intervento è ricompreso nel progetto esecutivo e di seguito sintetizzato:
 - Lavori..... 498.956,94 €
 - Oneri sicurezza non soggetti a ribasso..... 9.195,19 €
 - TOTALE 508.152,13 €

Tutto quanto sopra premesso, l'Amministrazione

ORDINA

- a) l'attivazione dell'intervento relativo ai lavori di "REALIZZAZIONE DI 8 POSTI LETTO DI DEGENZA INTENSIVA CARDIOLOGICA (UTIC) IN OPEN SPACE ALL'INTERNO DELL'ATTUALE DEGENZA SUBINTENSIVA DEL 2° PIANO OSPEDALE SANTO STEFANO DI PRATO (TI-TOS_Prato_1117)";
- b) di presentarsi presso i luoghi oggetto d'intervento nella data comunicata dal Direttore dei Lavori per la consegna dei lavori in via d'urgenza;
- c) di dichiarare se l'Operatore intenda ricorrere al subappalto. In tal caso, ai fini della necessaria autorizzazione da parte della scrivente Amministrazione, fornire le dichiarazioni relative al subappaltatore, come previsto dall'articolo 8 del Disciplinare Unico di Gara (Allegato 3);
- d) di dichiarare se codesto operatore intenda ricorrere all'avvalimento di cui all'articolo 7.2 del Disciplinare Unico di Gara. In tal caso, ai fini della necessaria autorizzazione da parte della scrivente Amministrazione, fornire le dichiarazioni relative all'ausiliario, come previsto dall'articolo 7.2 sopra indicato;
- e) l'operatore deve assicurare il rispetto di quanto contenuto nel seguente "Disciplinare dell'ordine di attivazione";
- f) nell'esecuzione delle prestazioni l'operatore deve assicurare il rispetto delle prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel contratto per l'Appalto Specifico, nelle Condizioni Generali (Allegato 4), nel capitolato relativo all'Appalto Specifico che deroga o integra le Condizioni Generali (d'ora in poi, "**Condizioni Particolari**") (Allegato 5).

DISCIPLINARE DELL'ORDINE DI ATTIVAZIONE

ARTICOLO 1

TEMPI E CONSEGNA DEI DOCUMENTI

Con la ricezione dell'Ordine di Attivazione (di seguito, "**ODA**"), l'Operatore si impegna, ai fini della conclusione dell'Appalto Specifico, a presentare **entro e non oltre 10 gg** dal ricevimento del presente ODA la documentazione necessaria alla stipula del suddetto Appalto Specifico, ossia:

- l'Atto costitutivo del RTI già presentato in occasione della stipula dell'Accordo Quadro;
- eventuale modifica ovvero riduzione della compagine associativa, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del Disciplinare Unico di Gara, con indicazione della ripartizione delle percentuali di esecuzione delle prestazioni riferite ai componenti del raggruppamento esecutore;
- la garanzia per l'esecuzione dell'Appalto Specifico;
- le polizze assicurative;
- il contratto di subappalto, nel caso di autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione prima del termine ultimo per la stipula del contratto per l'Appalto Specifico;
- il contratto di avvalimento, secondo quanto previsto dall'articolo 7.2 del Disciplinare Unico di Gara, nel caso di autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione prima del termine ultimo per la stipula del contratto avente ad oggetto l'Appalto Specifico;
- ogni altra documentazione utile ai fini della stipula del contratto per l'Appalto Specifico.

ARTICOLO 2

TEMPI E MODALITA' DI STIPULA DEL CONTRATTO PER L'APPALTO SPECIFICO

Nelle more della stipula del contratto per l'Appalto Specifico, questa Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 8, co. 1, lett. a) del "Decreto Semplificazioni", potrà procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza.

Il contratto per l'Appalto Specifico sarà stipulato **entro e non oltre 15 giorni** dal ricevimento del presente ODA, secondo lo schema di contratto per l'Appalto Specifico (Allegato 6).

In particolare, il contratto avente ad oggetto l'Appalto Specifico indicherà, almeno:

- l'oggetto dell'appalto;
- il dettaglio delle attività necessarie alla realizzazione dell'appalto;
- gli elaborati tecnici;
- le Condizioni Generali;
- le Condizioni Particolari, con espressa previsione che queste ultime derogano o integrano le Condizioni Generali;
- l'importo dell'appalto;
- i termini di fatturazione e termini di pagamento;
- il nominativo del Responsabile dell'Appalto Specifico;
- il presente ODA;
- la documentazione fornita dall'Appaltatore necessaria per stipulare l'Appalto Specifico, nel rispetto di quanto indicato nel precedente articolo 1.

Il mancato rispetto dei termini indicati nell'articolo 1 e nel secondo comma del presente articolo, costituisce rifiuto che può comportare, a discrezione del Commissario Straordinario, la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, e l'escussione della garanzia fideiussoria presentata per la stipula dell'Accordo Quadro stesso, di cui all'articolo 9 del Disciplinare Unico di Gara.

Qualora, al momento della stipula del contratto per l'Appalto Specifico, non siano state concluse le attività di verifica dei requisiti di partecipazione previsti dal Disciplinare Unico di Gara, l'Appalto Specifico sarà comunque stipulato, salvo recedere dal contratto se l'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare Unico di Gara nei confronti dell'Operatore abbia dato esito negativo.

ARTICOLO 3

SOPRALLUOGO

Ai fini della stipula de contratto per l'Appalto Specifico, l'Operatore potrà prendere visione liberamente dei luoghi oggetto di Intervento entro 15 giorni dal ricevimento dell'ODA.

ARTICOLO 4

RIDUZIONE E MODIFICA DELLA COMPAGINE ASSOCIATIVA

In caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese, qualora, per la realizzazione dell'Intervento, non siano necessarie una o più categorie di qualificazione (di seguito, "*Categoria Superflua*") rispetto a quelle previste nella procedura di gara, l'Operatore potrà procedere alla riduzione della compagine associativa, a patto che la riduzione sia riferita a tutti quei componenti del raggruppamento che abbiano partecipato alla procedura di gara solo per la Categoria Superflua.

Trovano, in ogni caso, applicazione alla presente procedura le disposizioni dell'articolo 48, commi 17, 18 e 19, 19 bis e 19 ter del Codice dei Contratti.

ARTICOLO 5

SUBAPPALTO E SUBFORNITURA

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente documento e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui alla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 nonché secondo quanto previsto all'articolo 8 del Disciplinare Unico di Gara.

Ai fini dell'autorizzazione da parte di questa Amministrazione al subappalto, è necessario che:

- il subappaltatore sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti e sia qualificato per l'espletamento della prestazione;
- il subappaltatore sia iscritto in una *whitelist* o all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori ex articolo 30 del D.L. 189/2016. In alternativa, si procederà ai sensi dell'all'articolo 3, co. 2, del D.L. n. 76/2020;
- il subappaltatore non abbia partecipato alla procedura di gara in qualità di concorrente.

Il subappaltatore è responsabile in solido con l'Operatore per le prestazioni a lui affidate.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il ricorso alla subfornitura è ammesso nel caso in cui l'Intervento comporti l'acquisto di attrezzature o materiali.

Ove l'Appalto Specifico contempli categorie scorporabili per le quali l'Operatore non si sia qualificato, è ammesso il ricorso all'istituto del subappalto necessario, ove l'Operatore copra con la qualifica prevalente la classifica corrispondente alla categoria scorporabile non posseduta.

ARTICOLO 6

AVVALIMENTO PER L'APPALTO SPECIFICO

Qualora l'Intervento contempli categorie o prestazioni diverse da quelle per le quali l'Operatore è qualificato, è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento per la stipula del contratto avente ad oggetto l'Appalto Specifico. L'ausiliario dovrà ricoprire il ruolo di subappaltatore nei limiti del requisito prestato. L'ausiliario è solidalmente responsabile per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di avvalimento.

Ai fini dell'autorizzazione all'avvalimento da parte di questa Stazione Appaltante, è necessario che l'ausiliario:

- sia in possesso dei requisiti di cui l'Operatore è carente;
- l'Operatore dimostri l'assenza in capo all'ausiliario delle cause di esclusione ex art. 80 del Codice dei Contratti;
- l'ausiliario sia iscritto in *whitelist* o all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori ex articolo 30 del D.L. n. 189/2016. In alternativa, si procederà ai sensi dell'all'articolo 3, co. 2, del D.L. n. 76/2020;
- produca il contratto di avvalimento.

ARTICOLO 7

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'APPALTO SPECIFICO E POLIZZE ASSICURATIVE

L'Operatore deve presentare, nei termini previsti dall'articolo 1 del presente documento:

- una garanzia per l'esecuzione dell'Appalto Specifico, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale sotto forma di cauzione o fideiussione, valida fino al termine dell'esecuzione delle prestazioni.

La garanzia deve essere conforme allo schema di polizza di cui all'"Allegato A – Schemi Tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*, assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda tecnica di cui all'"Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto ministeriale.

- Una polizza assicurativa che copra i danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza dovrà essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e dovrà prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, come indicato all'art. 16 delle Condizioni particolari.
- Una garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi e agli operai (R.C.T./R.C.O.) per una somma assicurata pari a € 1.000.000,00, come indicato all'art. 16 delle Condizioni particolari.

ARTICOLO 8

RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO

Ai fini degli obblighi rendicontativi in capo all'Amministrazione in merito all'attuazione del Piano di Riorganizzazione, l'Operatore, con la stipula dell'Appalto Specifico, dichiara:

I. di essere informato che l'Amministrazione ha l'onere di informare tempestivamente, nei limiti consentiti dalla legge, il Ministero della Salute, il Commissario, la propria Regione [Provincia Autonoma], di ogni contestazione, diffida, reclamo o notizia, che non sia manifestamente infondata, relativa ad illeciti penali connessi all'attuazione del Piano di Riorganizzazione, per la parte di competenza.

Anche a tal fine l'Operatore si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.). L'Operatore si obbliga altresì a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulato prima dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione della fornitura, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento o nella fase di esecuzione della fornitura.

Della denuncia è data tempestiva notizia al Commissario, all'Amministrazione e alla Regione [o Provincia Autonoma];

II. di obbligarsi a custodire libri e documentazione contabile-amministrativa che attiene alla prestazione oggetto dell'Appalto Specifico, per la parte di competenza;

III. di consentire alla Banca Europea degli Investimenti (o al soggetto dalla stessa all'uopo delegato) relativamente ad un presunto illecito penale, di analizzare i libri e la documentazione in proprio possesso concernenti la prestazione oggetto dell'Appalto Specifico, per la parte di competenza, e di estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge.

Allegati:

1. Omissis
2. Omissis;
3. Disciplinare Unico di Gara;
4. Condizioni Generali;
5. Condizioni Particolari;
6. Schema di Contratto di Appalto Specifico.

ORDINE DI ATTIVAZIONE

Spett.le Operatore economico

POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA

SOCIETÀ COOPERATIVA

41126 Modena (MO)

Via G. Galilei 220

info@politecnica.it

E p.c.

Spett.le Referente Regionale

DR.SSA ELISA NANNICINI

**Responsabile del Settore "Ricerca e
investimenti in ambito sanitario"**

Regione Toscana

Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale

Via T. Alderotti, 26/N

50139 FIRENZE

elisa.nannicini@regione.toscana.it

Spettabile **STRUTTURA COMMISSARIALE**

potenziamentorete.prestazioniAQ@covid19.difesa.it

Oggetto: PROCEDURA APERTA DI MASSIMA URGENZA IN 21 LOTTI PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI, AL FINE DELL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL D.L. N. 34/2020, CONVERTITO IN LEGGE DALL'ARTICOLO 1 DELLA L. N. 77/2020. [LOTTO GEOGRAFICO N. 18 TOSCANA - CIG 8445000A74; SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 2 – INTERVENTO: TI-TOS_Prato_1117]

Il sottoscritto ING. Niccolò Bellandi

per l'Amministrazione AUSL TOSCANA centro

C.F. 06593810481 con sede in FIRENZE via PIAZZA SANTA MARIA NUOVA 1

tel.0574801125 e-mail niccolo.bellandi@auslcentro.toscana.it

di seguito l'“*Amministrazione*”.

PREMESSO

1. che in data 02/11/2020 è stato stipulato l'Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico n. 18, per il Sub-lotto Prestazionale n. 2 relativo a SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E/O ESECUZIONE (di seguito, "**Accordo Quadro**");
2. che l'Area Territoriale assegnata a codesto Operatore è FIRENZE 2;
3. che l'intervento per il quale si richiede l'attivazione dell'Accordo Quadro è "REALIZZAZIONE DI 8 POSTI LETTO DI DEGENZA INTENSIVA CARDIOLOGICA (UTIC) IN OPEN SPACE ALL'INTERNO DELL'ATTUALE DEGENZA SUBINTENSIVA DEL 2° PIANO OSPEDALE SANTO STEFANO DI PRATO (TI-TOS_Prato_1117)" (di seguito "**Intervento**");
4. che l'Amministrazione ha nominato, con nota del 23/06/2021 prot P/46754, quale R.U.P dell'Intervento l'Ing. Niccolò Bellandi;
5. che la documentazione tecnica e progettuale relativa all'intervento è costituita dal PROGETTO ESECUTIVO;
6. che il quadro economico dell'intervento è ricompreso nel progetto esecutivo e di seguito sintetizzato:
 - Lavori..... 498.956,94 €
 - Oneri sicurezza non soggetti a ribasso..... 9.195,19 €
 - TOTALE 508.152,13 €

Tutto quanto sopra premesso, l'Amministrazione

ORDINA

- a) l'attivazione del servizio di direzione lavori (DL) e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) relativo all'intervento di cui trattasi;
- b) di dichiarare se l'Operatore intenda ricorrere al subappalto. In tal caso, ai fini della necessaria autorizzazione da parte della scrivente Amministrazione, fornire le dichiarazioni relative al subappaltatore, come previsto dall'articolo 8 del Disciplinare Unico di Gara (Allegato 2);
- c) l'operatore deve assicurare il rispetto di quanto contenuto nel seguente "Disciplinare dell'ordine di attivazione";
- d) nell'esecuzione delle prestazioni l'operatore deve assicurare il rispetto delle prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel contratto per l'Appalto Specifico, nelle Condizioni Generali (Allegato 3), nel capitolato relativo all'Appalto Specifico che deroga o integra le Condizioni Generali (d'ora in poi, "**Condizioni Particolari**") (Allegato 4).

DISCIPLINARE DELL'ORDINE DI ATTIVAZIONE

ARTICOLO 1

TEMPI E CONSEGNA DEI DOCUMENTI

Con la ricezione dell'Ordine di Attivazione (di seguito, "**ODA**"), l'Operatore si impegna, ai fini della conclusione dell'Appalto Specifico, a presentare entro e non oltre 10 gg dal ricevimento del presente ODA la documentazione necessaria alla stipula del suddetto Appalto Specifico, ossia:

- la garanzia per l'esecuzione dell'Appalto Specifico;

- le polizze assicurative.

ARTICOLO 2

TEMPI E MODALITA' DI STIPULA DEL CONTRATTO PER L'APPALTO SPECIFICO

Nelle more della stipula del contratto per l'Appalto Specifico, questa Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. a) del "Decreto Semplificazioni", potrà procedere all'avvio di esecuzione del contratto in via d'urgenza.

Il contratto per l'Appalto Specifico sarà stipulato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento del presente ODA, secondo lo schema di contratto per l'Appalto Specifico (Allegato 4).

In particolare, il contratto avente ad oggetto l'Appalto Specifico indicherà, almeno:

- l'oggetto dell'appalto;
- il dettaglio delle attività necessarie alla realizzazione dell'appalto;
- gli elaborati tecnici;
- le Condizioni Generali;
- le Condizioni Particolari, con espressa previsione che queste ultime derogano o integrano le Condizioni Generali;
- l'importo dell'appalto;
- i termini di fatturazione e termini di pagamento;
- il nominativo del Responsabile dell'Appalto Specifico;
- il presente ODA;
- la documentazione fornita dall'Appaltatore necessaria per stipulare l'Appalto Specifico, nel rispetto di quanto indicato nel precedente articolo 1.

Il mancato rispetto dei termini indicati nell'articolo 1 e nel secondo comma del presente articolo, costituisce rifiuto che può comportare, a discrezione del Commissario Straordinario, la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, e l'escussione della garanzia fideiussoria presentata per la stipula dell'Accordo Quadro stesso, di cui all'articolo 9 del Disciplinare Unico di Gara.

Qualora, al momento della stipula del contratto per l'Appalto Specifico, non siano state concluse le attività di verifica dei requisiti di partecipazione previsti dal Disciplinare Unico di Gara, l'Appalto Specifico sarà comunque stipulato, salvo recedere dal contratto se l'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare Unico di Gara nei confronti dell'Operatore abbia dato esito negativo.

ARTICOLO 3

SOPRALLUOGO

Ai fini della stipula del contratto per l'Appalto Specifico, l'Operatore potrà prendere visione liberamente dei luoghi oggetto di Intervento entro trenta giorni dal ricevimento dell'ODA.

ARTICOLO 4

RIDUZIONE E MODIFICA DELLA COMPAGINE ASSOCIATIVA

Omissis

ARTICOLO 5

SUBAPPALTO E SUBFORNITURA

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente documento e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui alla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 nonché secondo quanto previsto all'articolo 8 del Disciplinare Unico di Gara.

Per gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, di verifica della progettazione, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, analisi di laboratorio, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Ai fini dell'autorizzazione da parte di questa Amministrazione al subappalto, è necessario che:

- il subappaltatore sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti e sia qualificato per l'espletamento della prestazione;
- il subappaltatore sia iscritto in una *whitelist* o all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori ex articolo 30 del D.L. 189/2016. In alternativa, si procederà ai sensi dell'articolo 3, co. 2, del D.L. n. 76/2020;
- il subappaltatore non abbia partecipato alla procedura di gara in qualità di concorrente.

Il subappaltatore è responsabile in solido con l'Operatore per le prestazioni a lui affidate.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il ricorso alla subfornitura è ammesso nel caso in cui l'Intervento comporti l'acquisto di attrezzature o materiali.

ARTICOLO 6

AVVALIMENTO PER L'APPALTO SPECIFICO

Omissis

ARTICOLO 7

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'APPALTO SPECIFICO E POLIZZE ASSICURATIVE

L'Operatore deve presentare, nei termini previsti dall'articolo 1 del presente documento:

- una garanzia per l'esecuzione dell'Appalto Specifico, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale sotto forma di cauzione o fideiussione, valida fino al termine dell'esecuzione delle prestazioni.

La garanzia deve essere conforme allo schema di polizza di cui all'"Allegato A – Schemi Tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*, assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda tecnica di cui all'"Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto ministeriale.

- una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale.

ARTICOLO 8

RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO

Ai fini degli obblighi rendicontativi in capo all'Amministrazione in merito all'attuazione del Piano di Riorganizzazione, l'Operatore, con la stipula dell'Appalto Specifico, dichiara:

I. di essere informato che l'Amministrazione ha l'onere di informare tempestivamente, nei limiti consentiti dalla legge, il Ministero della Salute, il Commissario, la propria Regione [Provincia Autonoma], di ogni contestazione, diffida, reclamo o notizia, che non sia manifestamente infondata, relativa ad illeciti penali connessi all'attuazione del Piano di Riorganizzazione, per la parte di competenza.

Anche a tal fine l'Operatore si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.). L'Operatore si obbliga altresì a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulato prima dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione della fornitura, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento o nella fase di esecuzione della fornitura.

Della denuncia è data tempestiva notizia al Commissario, all'Amministrazione e alla Regione [o Provincia Autonoma];

II. di obbligarsi a custodire libri e documentazione contabile-amministrativa che attiene alla prestazione oggetto dell'Appalto Specifico, per la parte di competenza;

III. di consentire alla Banca Europea degli Investimenti (o al soggetto dalla stessa all'uopo delegato) relativamente ad un presunto illecito penale, di analizzare i libri e la documentazione in proprio possesso concernenti la prestazione oggetto dell'Appalto Specifico, per la parte di competenza, e di estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge.

Allegati:

1. Omissis;
2. Disciplinare Unico di Gara;
3. Condizioni Generali;
4. Condizioni Particolari e Schema di Contratto per l'Appalto Specifico.

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO**Piazza Santa Maria Nuova, 1 – FIRENZE****Repertorio Atti n. del****Scrittura Privata*****PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA******NAZIONALE DI CUI ALL'ART. 1 DEL DL 34/2020 CONVERTITO IN LEGGE******DALL'ART. 1 DELLA L. 77/2020*****CONTRATTO PER L'APPALTO SPECIFICO E INDICAZIONE DELLE
CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI:**

- **DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ;**
- **COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE;**

**PER L'INTERVENTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI 8
POSTI LETTO DI DEGENZA INTENSIVA CARDIOLOGICA (UTIC) IN
OPEN SPACE ALL'INTERNO DELL'ATTUALE DEGENZA
SUBINTENSIVA DEL 2° PIANO OSPEDALE SANTO STEFANO DI PRATO
(TI-TOS_Prato_1117).**

CUP: D37H20005420005 - CIG: 8445000A74 - CIG DERIVATO: 92006833CD

L'anno duemilaventidue (2022) nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta,

TRA

l'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, con sede in Firenze, Piazza Santa Maria
Nuova n° 1, codice fiscale e partita I.V.A. n. 06593810481, in persona dell'Ing. Niccolò
Bellandi, nato a Prato (PO) il 04/10/1983 e domiciliato per la carica a Prato, via Suor
Niccolina Infermiera n. 20 – Codice Fiscale BLLNCL83R04G999K, giusta delega
conferita con Prot. P/46754 del 23/06/2021, che in seguito per brevità sarà

denominata “Stazione appaltante”;

E

POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP. con sede legale in 41126 Modena (MO) Via G. Galilei 220, Codice Fiscale e Partita IVA 00345720361, di seguito denominato “Soggetto incaricato”, in persona del legale rappresentante Ing. Francesca Federzoni, nata a Modena (MO) il 24/04/1968, Codice Fiscale FDRFNC68D64F257Y, (Presidente del CdA nominata in data 11/07/2020 per tre esercizi).

PREMESSO CHE

- il D.L. n. 34 del 19.05.2020 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni nella Legge n. 77 del 17/07/2020, ha previsto il rafforzamento strutturale del Servizio Sanitario Nazionale in ambito ospedaliero, tramite appositi Piani di riorganizzazione predisposti dalle Regioni, rimettendone l'attuazione in capo al Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 mediante "Accordi Quadro" stipulati dallo stesso per appalti, tra l'altro, di "Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione", rimettendo le fasi contrattuali e realizzative in capo alle Aziende del SSN interessate, quali "soggetti attuatori" e stazioni appaltanti di secondo livello, per l'emissione di "Ordini di Acquisto" delle suddette prestazioni;

- con D.G.R.T. n. 741 del 15/06/2020 ad oggetto “Approvazione della proposta di Piano di riordino della rete ospedaliera toscana ai sensi dell'art. 2 del DL 29 maggio 2020 n. 34” è stato approvato, ai fini della trasmissione al Ministero della Salute per la successiva approvazione, il Piano di riordino della rete ospedaliera Toscana, di cui

	all'art. 2, comma 8, del Decreto-Legge 29 maggio 2020 n. 34, nell'ambito del quale	
	l'Azienda USL Toscana Centro ha proposto un piano di interventi su Terapie	
	Intensive, Subintensive e DEA;	
	- il suddetto Piano di riorganizzazione predisposto dalla Regione Toscana è stato	
	approvato dal Ministero della Salute con decreto del 15/07/2020, registrato alla	
	Corte dei Conti il 24 luglio 2020, al n.1673;	
	- con D.G.R.T. n. 1393 del 09/11/2020 ad oggetto "Integrazione della DGR	
	n.741/2020 avente per oggetto: "Approvazione della proposta di Piano di riordino	
	della rete ospedaliera toscana ai sensi dell'art.2 del DL 29 maggio 2020 n. 34.	
	Sostituzione della DGR n. 1373/2020" la Regione ha approvato i fabbisogni di	
	risorse necessari per la realizzazione del Piano di riordino della rete ospedaliera	
	Toscana, quale integrazione del Piano approvato con la DGR n. 741/2020;	
	- l'intervento finalizzato alla REALIZZAZIONE DI 8 POSTI LETTO DI	
	DEGENZA INTENSIVA CARDIOLOGICA (UTIC) IN OPEN SPACE	
	ALL'INTERNO DELL'ATTUALE DEGENZA SUBINTENSIVA DEL 2°	
	PIANO OSPEDALE SANTO STEFANO DI PRATO (TI-TOS_Prato_1117) è	
	compreso nel suddetto piano approvato dalla Regione;	
	- il Ministero della Salute con decreto registrato alla Corte dei Conti il 20 novembre	
	2020 ha preso atto della rimodulazione del Piano di riordino della rete ospedaliera	
	Toscana di cui alla DGRT n. 1393/2020 avanti indicata;	
	- con DPCM del 18 marzo 2020, è stato nominato il Dott. Domenico Arcuri	
	Commissario Straordinario;	
	- al fine di dare esecuzione ai Piani di Riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale	
	sopra richiamati e quindi di consentire alle Aziende del SSN di avviare, senza ulteriori	
	indugi, gli interventi di adeguamento e ristrutturazione ivi previsti, il Commissario	

Straordinario ha provveduto all'indizione della "PROCEDURA APERTA DI
 MASSIMA URGENZA IN 21 LOTTI PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI
 QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 33
 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI,
 SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI
 TECNICI, AL FINE DELL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI
 RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE DI
 CUI ALL'ART. 1 DEL D.L. N. 34/2020, CONVERTITO IN LEGGE
 DALL'ART.1 DELLA LEGGE N. 77/2020", il cui bando è stato pubblicato sulla
 G.U.U.E. n. 2020/S 194-468126 del 6/10/2020 e sulla G.U.R.I n. 115 del
 2/10/2020;

- all'esito della predetta procedura, stipula da parte del Commissario Straordinario, viene comunicato che, in riferimento al Lotto Geografico Toscana n. 18 – CIG 8445000A74 della procedura di gara avanti indicata, era stato aggiudicato il "Sub-lotto Prestazionale 2 - Servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione", per il quale è risultato aggiudicatario, con provvedimento del 28 ottobre 2020 del Commissario Straordinario, l'operatore economico POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, che ha offerto un ribasso del 40%;
- con Determina Dirigenziale n. 3 del 04/01/2021 sono stati recepiti gli accordi quadro dei Sub-lotti prestazionali 1 e 2 stipulati dal Commissario Straordinario;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Richiami e coordinamento con gli atti commissariali

1. Il presente contratto per l'appalto specifico e per l'indicazione delle condizioni particolari è redatto ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo Quadro.

2.	Il presente contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’art. 3 c. 1 lett. dddd) del D.Lgs. 50/2016.	
3.	Anche se non materialmente allegati sono parte integrante e sostanziale del presente Contratto:	
a.	il Disciplinare Unico di Gara (DU);	
b.	l’Accordo Quadro (AQ);	
c.	le Condizioni Generali per il Sub-lotto prestazionale oggetto di affidamento (CG);	
4.	Il presente Contratto integra altresì le “Condizioni Particolari” di esecuzione, così come definite all’art. 5 dell’AQ.	
	Art. 1 - Oggetto dell’incarico	
1.	L’Amministrazione committente, come sopra rappresentata, affida al Soggetto incaricato il servizio per:	
a.	la direzione e contabilità dei lavori nel rispetto dell’art. l01 del D.Lgs 50/2016 e s.m. e del D.M. II.TT. 49/2018;;	
b.	il coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione - CSE), ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 81/2008;	
	Il tutto come meglio dettagliato nell’allegato “A” al presente documento, parte integrante e sostanziale dello stesso anche se non materialmente allegato.	
2.	Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi al regolamento generale approvato con D.P.R. n. 207 del 2010, per le disposizioni ancora vigenti, al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 07/03/2018, n.49, al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, alle disposizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., che costituiscono parti integranti e sostanziali	

	del presente contratto seppure allo stesso non materialmente allegati.	
	3. Anche ai fini dell’articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 20 del presente contratto:	
	a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente: CIG 8445000A74 – CIG DERIVATO 92006833CD.	
	b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: D37H20005420005.	
	Art. 2 - Descrizione delle prestazioni	
	1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:	
	Prestazioni	
	Fase dell’esecuzione dei lavori	
	- Direzione e Contabilità dei lavori;	
	- Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione;	
	2. Durante l’esecuzione dei lavori, il Direttore Lavori e il Coordinatore per la Sicurezza dovranno effettuare almeno un sopralluogo e una riunione settimanale di cantiere con i soggetti interessati – tipicamente: rappresentanti dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, Direttori Operativi, Ispettore di cantiere e Direttore di cantiere – al fine di verificare l'andamento dei lavori e il rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza e fornire le direttive necessarie per il proseguimento.	
	Alle riunioni potranno essere chiamati a partecipare referenti del presidio, appositamente incaricati, nei casi in cui sia necessario adottare particolari cautele in relazione all’interferenza delle lavorazioni con le attività sanitarie in atto nel presidio.	
	I sopralluoghi concordati e le riunioni dovranno essere oggetto di rendicontazione al Responsabile del Procedimento.	
	Tale rendicontazione dovrà essere effettuata per iscritto, tramite redazione di	

	apposito verbale, che dovrà pervenire – manualmente o tramite posta elettronica – al	
	Responsabile del Procedimento entro e non oltre i due giorni lavorativi successivi alla	
	data del sopralluogo o della riunione.	
	Il verbale di sopralluogo o di riunione deve contenere come minimo le seguenti	
	informazioni:	
	- elenco dei nominativi del personale presente in cantiere, con indicazione delle	
	lavorazioni eseguite da ciascuno addetto;	
	- descrizione delle lavorazioni in atto nel corso del sopralluogo;	
	- eventuali elementi di criticità rilevati nell'organizzazione del cantiere, nella	
	esecuzione delle lavorazioni, nella qualità delle forniture, nell'utilizzo degli	
	strumenti, delle attrezzature o dei dispositivi di sicurezza;	
	- elenco dei nominativi del personale presente alla riunione, con i rispettivi ruoli,	
	- argomenti all'ordine del giorno e sintesi della discussione;	
	- decisioni e disposizioni impartite.	
	3. Gli accordi sulla periodicità dei controlli in cantiere potranno essere soggetti a	
	modifiche, su richiesta del Responsabile del Procedimento, in caso di particolari	
	esigenze non prevedibili che dovessero manifestarsi durante l'esecuzione dei lavori.	
	4. L'attività del Responsabile del Procedimento non andrà in alcuna maniera a limitare	
	le responsabilità del Coordinatore per la sicurezza e del Direttore dei Lavori, i quali	
	restano gli unici garanti dello svolgimento delle proprie prestazioni.	
	5. Il dettaglio delle prestazioni oggetto dell'incarico è contenuto nel documento,	
	denominato “Determinazione del corrispettivo”, parte integrante e sostanziale del	
	presente contratto sotto la lettera “B”, anche se non materialmente allegato.	
	6. Le prestazioni di direzione dei lavori e quelle accessorie devono garantire l'esecuzione	
	in piena conformità alla progettazione esecutiva; tali prestazioni devono essere svolte	

	in modo da evitare ogni inconveniente, riserva, contestazione, nonché ad evitare ogni	
	pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell'intervento, così come	
	meglio dettagliato nell'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente	
	contratto, anche se non materialmente allegato.	
	Gli obblighi del soggetto incaricato del servizio di Direzione Lavori, in ottemperanza	
	e ad integrazione di quanto previsto dall'art. 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m e dal D.M.	
	7 marzo 2018, n. 49 sono dettagliati nell'allegato "A".	
	7. Nelle prestazioni professionali dei servizi oggetto di affidamento si intende compresa	
	la redazione di ogni eventuale documento e di ogni altro onere necessario	
	all'istruttoria ed alla predisposizione degli atti preliminari all'inizio dei lavori ed a	
	ottenere eventuali autorizzazioni/nulla-osta per il proseguo dei lavori da parte degli	
	Enti preposti; nonché la cura e la presentazione delle istanze agli stessi. Si intendono	
	altresì compresi gli oneri derivanti dall'adeguamento della documentazione alle	
	eventuali prescrizioni imposte dagli enti.	
	Art. 3 - Obblighi del soggetto incaricato, modalità di espletamento dell'incarico	
	e variazioni al contratto	
	1. Il Soggetto incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229	
	e seguenti del Codice civile, della deontologia professionale e di ogni altra normativa	
	vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.	
	2. Il Soggetto incaricato, così come previsto al punto 5, paragrafo 1 lettera o) nel	
	documento "Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e di rendicontazione	
	delle spese" del 01/02/2021 si impegna inoltre a:	
	a) informare tempestivamente, nei limiti consentiti dalla legge, il Ministero della	
	salute e il Beneficiario finale di ogni contestazione, diffida, reclamo o notizia, che	
	non sia manifestamente infondata, relativa ad illeciti penali connessi all'attuazione	

	del Piano di riorganizzazione, per la parte di competenza;	
	b) custodire libri e documentazione di tutte le operazioni finanziarie e le spese relative all'attuazione del Piano di riorganizzazione, per la parte di competenza;	
	c) consentire alla Banca Europea degli Investimenti (o al soggetto dalla stessa all'uopo delegato) relativamente ad un presunto illecito penale, di analizzare i libri e la documentazione in proprio possesso concernenti l'attuazione del Piano di riorganizzazione, per la parte di competenza, e di estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge.	
	3. Resta a carico del Soggetto incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni.	
	4. Il Soggetto incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e servizi dell'Amministrazione committente. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente.	
	5. Il Soggetto incaricato è obbligato ad attenersi, nell'espletamento del servizio affidato, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall'Amministrazione committente o altro accordo risultante da apposito verbale, alla normativa tecnica e di gestione vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico che potrà essere emanata anche successivamente alla stipula del presente atto e la cui applicazione sia resa obbligatoria.	
	6. Per l'espletamento dell'incarico il Soggetto incaricato farà riferimento al Responsabile Unico del Procedimento, il quale - nell'ambito delle competenze e prerogative attribuitegli dall'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., nonché in conformità a quanto stabilito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nelle Linee Guida	

	n. 3 approvate con Deliberazione n. 1096 del 26/10/2016, aggiornate al D.Lgs.	
	56/2017 con Deliberazione n. 1007 del 11 ottobre 2017 -, potrà formulare gli	
	indirizzi, le indicazioni e le prescrizioni ai quali lo stesso incaricato dovrà	
	conformarsi.	
	7. Nel corso dell'espletamento delle attività di Direzione lavori, Direzione Operativa e	
	Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione, l'Amministrazione	
	committente potrà richiedere al Soggetto incaricato le seguenti variazioni:	
	- eventuali variazioni, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e del D.M. II.TT.	
	07/03/2018 n. 49, agli elaborati progettuali per risolvere aspetti di dettaglio, ovvero	
	perizie di variante finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità,	
	nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione stessa. Nel caso specifico, il Direttore	
	dei lavori e il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione propongono al	
	Responsabile Unico del Procedimento le modifiche o le varianti in corso d'opera	
	dei lavori;	
	- l'esecuzione di servizi supplementari, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e	
	ss.mm..	
	Le variazioni al progetto ed i servizi supplementari di cui ai precedenti punti,	
	relativi alle attività di DL e CSE, saranno compensate ai sensi del D.M. Giustizia	
	17/06/2016 e della L. 02/03/1949 n. 143, applicando il ribasso offerto in gara, se	
	l'importo così determinato superi il 10% del corrispettivo contrattuale (art. 8).	
	8. In caso di mancato accordo sui compensi, fermo restando il divieto assoluto di	
	interruzione della prestazione da parte del professionista, le parti si impegnano ad	
	assoggettarsi alla procedura di cui al successivo articolo 16.	
	9. Coerentemente con quanto dichiarato in sede di procedura di affidamento, l'Ufficio	
	di Direzione Lavori è composto dai professionisti individuati nell'offerta tecnica	

presentata dal Soggetto incaricato in sede di gara, parte integrante e sostanziale del presente contratto, seppure allo stesso non materialmente allegata.

Art. 4 - Coordinamento per la sicurezza

1. Per le modalità di esecuzione del servizio si rimanda all'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegato..

2. L'incarico, per quanto attiene le prestazioni di cui al presente articolo, è inoltre soggetto alla più ampia e discrezionale facoltà di revoca, da parte dell'Amministrazione committente, ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 81/2008. Nei casi di cui al presente comma i corrispettivi previsti dal contratto per le prestazioni di coordinamento non sono dovuti, in relazione alle prestazioni non eseguite dal Tecnico incaricato, né è dovuta alcuna indennità aggiuntiva.

3. I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, nonché le relative penali e le modalità di pagamento, in quanto applicabili, relativamente all'incarico di CSE sono i medesimi previsti per la direzione dei lavori.

4. Nello svolgimento dell'incarico di CSE è compresa la gestione dell'installazione in cantiere delle attrezzature e degli arredi.

Art. 5 - Durata dell'incarico e termini

1. Il soggetto incaricato si impegna ad espletare le prestazioni di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per il periodo corrispondente alla esecuzione dei lavori a partire dalla data di consegna dei lavori autorizzata da responsabile del procedimento attraverso l'emissione di un ODS, fino al completamento del collaudo e per ogni altro tempo antecedente o successivo necessario all'istruttoria e predisposizione degli atti preliminari all'inizio dei lavori, ovvero alla completa definizione degli aspetti tecnici, amministrativi e contabili connessi alla esecuzione ed utilizzazione dell'opera. Il termine dell'incarico è

	automaticamente prorogato, senza alcuna indennità o compensi aggiuntivi, in	
	funzione delle eventuali sospensioni motivate dei lavori e relative riprese.	
	2. I suddetti termini potranno essere sospesi, interrotti o prorogati solo con atto scritto	
	da parte del Responsabile del Procedimento per giustificati motivi o per l'entrata in	
	vigore di norme di legge che vengano a disciplinare le opere da realizzare	
	successivamente alla firma del presente atto o in relazione ai tempi richiesti dai vari	
	enti per il rilascio delle autorizzazioni di competenza.	
	3. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da	
	una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato,	
	dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento	
	dell'Amministrazione committente, tale singola prestazione non può essere iniziata se	
	non a rischio e pericolo del soggetto incaricato che dovrà provvedere al suo	
	adeguamento conseguente all'atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della	
	prestazione precedente.	
	Art. 6 – Verifica della progettazione	
	<i>Omissis</i>	
	Art. 7 – Subappalto, prestazioni di terzi	
	1. Il Soggetto incaricato dà atto che intende subappaltare le prestazioni indicate in sede	
	di presentazione dell'offerta (rilievi, prove ed indagini).	
	2. Il subappalto può essere autorizzato dall'Amministrazione committente per le attività	
	previste dall'art. 31, comma 8, del Codice.	
	3. Il subappalto sarà autorizzato dall'Amministrazione committente con specifico	
	provvedimento a seguito di richiesta formale del Soggetto incaricato e istruttoria sul	
	possesso dei requisiti previsti dal Codice dei Contratti Pubblici per il soggetto individuato	
	come subappaltatore.	

4. Nel caso in cui il Soggetto incaricato intenda avvalersi di collaboratori a supporto di quanto previsto nell'offerta presentata dovrà, prima dell'avvio del servizio, comunicare i nominativi e il dettaglio delle prestazioni richieste.

5. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda a quanto disposto dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m..

Art. 8 - Determinazione dei corrispettivi

1. Il corrispettivo contrattuale è stabilito in complessivi **€ 39.793,57** (trentanovemilasettecentonovantatre/57) comprensivi delle spese, al netto dell'IVA, degli oneri previdenziali e del ribasso offerto all'aggiudicazione dell'AQ, calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016 e espresso nel dettaglio all'allegato "B" ed in sintesi come segue:

PRESTAZIONI	Compenso "CP"	Oneri accessori 25% "S"	Importo Totale "CP" + "S"	Importo Ribassato 40%
Direzione Lavori	€ 36.158,67	€ 9.039,66	€ 45.198,33	27.119,00
Coordinamento Sicurezza Esecuzione	€ 16.899,43	€ 4.224,86	€ 21.124,29	12.674,57
TOTALE	€ 53.058,10	€ 13.264,52	€ 66.322,62	39.793,57

2. Tale importo, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 3, è fisso, vincolante e onnicomprensivo. Il Soggetto incaricato prende atto e riconosce espressamente che il corrispettivo di cui al presente contratto è adeguato all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile ed è comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

3. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo integrativo alla competente Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

4. I corrispettivi di cui al comma 1 sono stati determinati tenendo in considerazione

l'entità economica dei lavori per i quali devono essere svolte le prestazioni, come individuata negli atti della procedura di affidamento, per un importo totale dei lavori stessi di € 508.152,13 oltre IVA di legge.

Detto importo preso come base di calcolo per la determinazione del corrispettivo, suddiviso per "destinazione funzionale" e "ID. Opere" di cui alla Tavola Z-1 del citato DM 17/06/2016 è la seguente:

Categoria d'opera	I.D. Opere	Descrizione	Grado di complessità "G"	Costo Categorie "V"	Parametri Base "P"
EDILIZIA	E.10	Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria.	1,20	€ 162.505,73	11.234785 %
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni	0,95	€ 8.025,73	20.411011 %
IMPIANTI	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari, Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa, del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio.	0,75	€ 42.275,38	17.111151 %
IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria -	0,85	€ 56.822,92	15.53690 5%

prestazioni previste dal contratto. Il termine per la conclusione delle verifiche di conformità è di 30 giorni.

4. La fattura dovrà essere emessa e trasmessa in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SDI). Il Codice Univoco Ufficio – C27NVZ - Codice IPA (auslto).

La fattura elettronica dovrà essere intestata all'Azienda USL Toscana Centro CF/P.IVA 06593810481, con sede in Firenze, Piazza S.M. Nuova, 1.

5. La fattura deve obbligatoriamente riportare il nuovo dell'ordine emesso dall'ufficio aziendale competente, il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo di gara (CIG), senza questo ultimo codice, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 25 del D.L. n. 66 del 24.04.2014, convertito in legge 89 del 23.06.2014, non è possibile procedere al pagamento della fattura.

6. Il pagamento è comunque subordinato alla presentazione della fattura elettronica e al possesso della regolarità contributiva accertata dalla Cassa competente.

7. Pagamento attività di Direzione e contabilità lavori, CSE:

Con riferimento all'art. 8 dell'AQ e all'art. 31 delle CG, il pagamento avverrà nella misura dell'80% di quanto dettagliato all'art. 8 del presente contratto, in proporzione agli stati di avanzamento dei lavori, mentre il restante 20% sarà liquidato all'avvenuto collaudo delle opere.

Art. 11 – Proprietà dei progetti

Omissis

Art. 12 - Conferimenti verbali

1. Il Soggetto incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.

2. Il Soggetto incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il Soggetto incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Amministrazione committente, o a conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione del corso d'opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente.

Art. 13 - Adempimenti assicurativi

1. In caso di affidamento di un Appalto Specifico, l'aggiudicatario, contraente dell'Accordo Quadro, dovrà presentare, contestualmente alla stipula dell'Appalto Specifico, una garanzia per l'esecuzione dell'Appalto Specifico, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale riferito all'Appalto Specifico stesso, sotto forma di cauzione o fideiussione valida fino al termine dell'esecuzione delle prestazioni.

La garanzia dovrà essere conforme allo schema di polizza di cui all'Allegato A – Schemi Tipo” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda tecnica di cui all'Allegato B – Schede tecniche” del citato Decreto ministeriale.

2. Contestualmente alla stipula dell'Appalto Specifico, l'aggiudicatario, contraente dell'Accordo Quadro, dovrà, altresì, presentare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale.

	Art. 14 - Adempimenti legali	
	1. Il Soggetto incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:	
	a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;	
	b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.	
	Art. 15 - Risoluzione del contratto	
	1. Il Soggetto incaricato si obbliga, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e al rispetto degli obblighi stabiliti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione appaltante, approvato in via definitiva con deliberazione n. 1358 del 16/09/2016, di seguito denominato Codice di comportamento, consapevole che la violazione degli obblighi anzidetti anche da parte dei propri collaboratori a "qualsiasi titolo" costituisce causa di risoluzione del contratto qualora in ragione della gravità o della reiterazione la stessa sia ritenuta grave.	
	2. Il "Codice di comportamento" della Stazione appaltante contenente gli obblighi di condotta è consultabile nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Stazione appaltante.	
	3. Il Soggetto incaricato si impegna a mettere a conoscenza i propri collaboratori a qualsiasi titolo del Codice di comportamento della Stazione appaltante.	
	4. Un'eventuale violazione del Codice di comportamento, verificata dalla Stazione appaltante, comporterà la contestazione per iscritto dell'addebito, assegnando un termine	

non superiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e, ove le controdeduzioni risultassero non fondate, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

5. E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento quando il Soggetto incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

6. E' altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto qualora il Soggetto incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni o contravvenga agli obblighi di cui all'articolo 3 del presente Contratto.

7. Il contratto può altresì essere risolto in uno dei seguenti casi:

- a) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di professionista incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
- b) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito a provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- c) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;

- d) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
- e) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
- f) ulteriori cause di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..

8. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta, trasmessa a mezzo PEC, indicante la motivazione, purché con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 16 - Definizione delle controversie

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra Amministrazione e Soggetto incaricato sull'interpretazione ed esecuzione del contratto è possibile adire agli istituti di:

- accordo bonario (articolo 206 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.);
- transazione (articolo 208 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.);

2. Nelle more della risoluzione delle controversie il Soggetto incaricato non può comunque rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.

3. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

4. Ove non sia stato possibile addivenire ad una soluzione in via amministrativa, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Firenze. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 17 – Recesso

1. . L'Amministrazione committente si riserva, giusto quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., la facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione.

2. In tal caso verranno corrisposti al Soggetto incaricato unicamente i corrispettivi e le spese relative calcolati come indicato dal comma 2 del citato articolo 109.

3. Ai sensi del comma 2 del citato articolo 109, sarà corrisposto al Soggetto incaricato il decimo dell'importo calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

4. Resta inteso che, laddove il recesso intervenga prima dell'avvio dell'incarico nulla sarà dovuto, neppure a titolo di indennizzo, per il mancato affidamento di una o più delle prestazioni dette.

5. A norma dell'articolo 2237 del Codice Civile il Soggetto incaricato può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese effettuate e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato all'Amministrazione committente.

6. Il recesso del Soggetto incaricato deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio all'Amministrazione committente.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Soggetto incaricato acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Azienda USL Committente, ai sensi del GDPR - Regolamento UE 2016/679; lo stesso prende atto altresì dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto GDPR - Regolamento UE 2016/679.

Art. 19 - Domicilio, rappresentanza delle parti

1. Il Soggetto incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso Via Galileo Galilei n. 220, 41126 Modena Pec: politecnicaingarch@legalmail.it. Qualunque comunicazione effettuata dall'Amministrazione committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Soggetto incaricato.
2. Il Soggetto incaricato individua l'Ing. Francesca Federzoni, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante, come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto.
3. L'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, quale Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., l'Ing. Niccolò Bellandi.
4. Ogni comunicazione, richiesta e ogni ordine indirizzati dall'Amministrazione committente ad uno dei soggetti di cui al comma 2 si intende effettuato al professionista incaricato. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il soggetto incaricato intenda far pervenire all'Amministrazione committente è trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento di cui al comma 3.

Art. 20 - Tracciabilità dei pagamenti

1. In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 136/2010, e ss.mm.ii. in materia di normativa antimafia, ai fini della tracciabilità dei pagamenti il Soggetto incaricato dichiara:
- a) di aver acceso il seguente conto corrente bancario nel rispetto dell'art. 3 della Legge 136/2010: presso la Banca _____, Codice IBAN _____ e che la persona delegata ad operare sul conto è la Sig.ra FRANCESCA FEDERZONI, nata a Modena il 24/04/1968, residente per la carica in Modena Via Galileo Galilei n. 220, codice fiscale FDRFNC68D64F257Y;

	b) che si obbliga a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.	
	2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto:	
	a) per pagamenti a favore del soggetto incaricato, degli eventuali e sub-contraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sul/sui conto/i dedicato/i di cui al comma 1.	
	b) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.	
	3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.	
	4. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG di cui all'articolo 1, comma 4.	
	5. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'annullabilità del contratto qualora reiterata per più di una volta.	
	6. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.	
	7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti	

sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 21 - Spese contrattuali, imposte e tasse

1. Sono a carico del Soggetto incaricato senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;

- le spese di bollo, di copie, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto in caso d'uso.

2. Qualora necessarie, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico del Soggetto incaricato.

3. Poiché l'esecuzione del servizio di cui trattasi è soggetta ad IVA, il presente atto sarà registrato con l'applicazione dell'imposta fissa solo in caso d'uso, ai sensi del combinato di cui all'art. 10 – punto quattro della L. 633/1972 e dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 22 - Disposizioni finali

1. Il presente contratto è redatto in forma di scrittura privata e registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/86.

2. Gli effetti del presente atto decorreranno dalla data della ricezione del presente contratto a mezzo PEC da parte del Soggetto incaricato, dopo la sottoscrizione dello stesso delle parti.

3. Il presente atto si compone di n. __ pagine più __ allegati di complessive __ pagine, è redatto in un unico esemplare scritto e firmato digitalmente.

Letto confermato e sottoscritto, nel luogo e nella data della firma digitale apposta.

Per l'Amministrazione committente:

Per il Soggetto incaricato:

RUP dell'intervento

Il Legale Rappresentante

Ing. Niccolò Bellandi

Ing. Francesca Federzoni



**AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO
DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Zona Prato**

***PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA
NAZIONALE DI CUI ALL'ART. 1 DEL DL 34/2020 CONVERTITO IN LEGGE
DALL'ART. 1 DELLA L. 77/2020***

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L'APPALTO SPECIFICO E INDICAZIONE
DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO
DI:**

- **DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ;**
- **COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE;**

**PER I LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI 8 POSTI LETTO
DI DEGENZA INTENSIVA CARDIOLOGICA (UTIC) IN OPEN SPACE
ALL'INTERNO DELL'ATTUALE DEGENZA SUBINTENSIVA DEL 2°
PIANO OSPEDALE SANTO STEFANO DI PRATO (TI-TOS_Prato_1117)**

(CUP: D37H20005420005 - CIG:8445000A74 - CIG DERIVATO: 92006833CD)

**ALLEGATI “A” e “B” ALLO SCHEMA DI
CONTRATTO PER L'APPALTO SPECIFICO**

1 CONTENUTI E ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento di tutte le attività relative alla direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Direzione lavori e contabilità

L'Ufficio Direzione Lavori dovrà essere costituito da un Direttore Lavori e da Direttori Operativi con competenze in materie specifiche ed eventualmente uno o più Ispettori di cantiere.

Gli obblighi dell'Affidatario del servizio di Direzione Lavori, in ottemperanza e ad integrazione di quanto previsto all'articolo 101 dal Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti), dal D.M. 7 marzo 2018 , n. 49 - Regolamento recante: «*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*», sono in linea generale quelli di seguito elencati:

- rilasciare la dichiarazione sullo stato dei luoghi di cui all'art. 4 del D.M. M.II.TT. 7 marzo 2018 n. 49;
- curare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto di appalto;
- coordinare e supervisionare l'attività di tutto l'ufficio di Direzione Lavori;
- coordinare le attività del cantiere con le attività sanitarie in atto nel presidio durante l'esecuzione delle opere, e adeguarle alle esigenze espresse dal referente sanitario incaricato dall'Azienda;
- interloquire, in via esclusiva, con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto;
- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, in materia di subappalto;
- controllare e aggiornare la documentazione progettuale rispetto a eventuali modifiche, anche di minima, intervenute nel corso dei lavori, riguardo a tutti gli aspetti dell'opera - strutturali, impiantistici, tecnologici e di finitura;
- redigere gli elaborati necessari per eventuali varianti in corso d'opera, secondo quanto disciplinato dall'articolo 106 del Codice dei contratti, con le specificazioni di cui al successivo articolo del presente capitolato;
- curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone ed aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- effettuare direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dei lavori, misurazione, contabilità e liquidazione delle opere eseguite e redazione di tutta la documentazione inerente;
- fornire i dati necessari alla contabilità e rendicontazione dei lavori secondo modalità compatibili con il sistema gestionale in uso all'Amministrazione.

In particolare il Direttore Lavori, dopo aver ricevuto dal Responsabile del Procedimento l'autorizzazione alla consegna dei lavori, dovrà fissare la data per la consegna all'appaltatore che dovrà eseguire l'opera provvedendo preventivamente a:

- verificare la regolarità delle concessioni, delle autorizzazioni e di ogni atto amministrativo previsto;
- verificare la disponibilità delle aree interessate dai lavori e la regolarità dei decreti di occupazione e dei verbali di immissione in possesso;
- verificare l'esistenza dei sondaggi geognostici e dei rilievi delle aree, se necessari;
- studiare il progetto e le specifiche dimensionali e tecniche dello stesso;
- leggere il contratto d'appalto stipulato tra l'Amministrazione e l'appaltatore.

All'atto della consegna dovrà compilare il verbale e provvederà inoltre a:

- consegnare all'appaltatore le aree interessate dai lavori;
- illustrare il progetto esecutivo fornendo i necessari chiarimenti;
- controllare i dati dei soggetti con poteri di rappresentanza dell'appaltatore;
- verbalizzare eventuali dichiarazioni dell'appaltatore in riferimento ai nominativi di eventuali guardiani.

Durante l'esecuzione dei lavori dovrà provvedere a:

- verificare l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori;
- tenere il libretto delle misure;
- tenere il sommario del registro di contabilità e il registro stesso;
- tenere le liste settimanali degli operai e delle provviste;
- emettere gli stati di avanzamento;
- verificare il regolare avanzamento dei lavori in base al cronoprogramma;
- verificare la qualità dei materiali impiegati, anche in riferimento ad eventuali prescrizioni di capitolato o di legge;
- prelevare i campioni e provvedere all'effettuazione delle prove sui materiali previste da capitolato o da leggi o regolamenti;
- approvare eventuali calcoli esecutivi di strutture ed impianti tecnici a carico dell'appaltatore;
- emanare gli ordini di servizio;
- verificare e controllare le imprese impegnate nei lavori, in particolare per quanto riguarda le previsioni del capitolato d'appalto e l'osservanza delle disposizioni in materia di subappalto;
- verificare il coordinamento dei lavori delle ditte subappaltatrici;
- stendere i verbali di sospensione e di ripresa dei lavori;
- concordare eventuali nuovi prezzi;
- redigere le perizie di variante e/o suppletive;
- compilare i verbali di constatazione danni di forza maggiore;
- allontanare il personale imprudente o negligente;
- fornire l'assistenza al collaudatore, anche in caso di collaudi in corso d'opera;
- cooperare con il Coordinatore in fase di esecuzione al rispetto del PSC.

Al termine dei lavori, il Direttore Lavori dovrà provvedere a:

- emettere il certificato di ultimazione dei lavori;
- relazionare al Responsabile del Procedimento eventuali sinistri alle persone o danni alle proprietà;
- comunicare l'ultimazione dei lavori alle autorità competenti;
- compilare il conto finale e la relazione relativa;
- trasmettere al Responsabile del Procedimento tutta la documentazione tecnico-amministrativa.

I compiti degli eventuali Direttori Operativi sono quelli previsti all'articolo 101, comma 4, del Codice dei contratti.

I compiti degli eventuali Ispettori di cantiere sono quelli previsti all'articolo 101, comma 5, del Codice dei contratti.

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)

I compiti del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, solo quelli previsti dal D. Lgs 81/08, art. 92, comma 1:

Aspetti di natura generale:

- L'affidatario dovrà sostenere ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per l'espletamento delle

- prestazioni; egli resterà organicamente esterno ed indipendente dagli Uffici e dagli Organi dell'Azienda e dovrà eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Azienda medesima, con l'obbligo di non interferire con il funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.
- Nell'incarico è compreso l'emissione di pareri, anche con redazione di relazioni motivate, per la soluzione bonaria delle vertenze e delle riserve dell'impresa di cui all'articolo 131 bis del D. Lgs. 163/06, ove causate in tutto o in parte da controversie circa le misure di sicurezza.
 - Sono comprese nell'incarico le relazioni periodiche che l'Azienda a mezzo del RUP può chiedere in qualsiasi momento, sia sulle metodologie adottate nella redazione del piano che sulle tecniche di sicurezza adottate nelle lavorazioni in variante al progetto approvato.
 - Sono compresi nell'incarico gli incontri periodici in cantiere o presso l'ufficio della direzione lavori, che il Committente a mezzo del RUP o Direttore dei Lavori e lo stesso Coordinatore possono richiedere in qualsiasi momento al fine di risolvere problemi tecnici o gestionali, che pregiudichino l'andamento dei lavori.
 - Le parti si obbligano a conferire e comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o emergenze che si verifichino nella conduzione dei lavori e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni definitive dell'incarico o che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione di competenze delle parti stesse.
 - Resta a completo carico del soggetto a cui è affidato l'incarico, ogni onere strumentale, organizzativo, consultivo, necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione dell'Azienda committente.
 - Tutte le attività ricomprese nei punti precedenti dovranno essere eseguite in conformità alle normative vigenti, con particolare riguardo al D. Lgs. 50/2016 s.m.i., al DPR 207/2010 e s.m.i., al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il Coordinatore assumerà, per effetto del presente atto, tutti gli obblighi discendenti dall'applicazione dell' art. 91 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. con l'obbligo di uniformare la propria attività ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico;
 - Il Coordinatore dovrà garantire al RUP l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti al Committente da norme cogenti;
 - Il Coordinatore dovrà disporre tempestivamente ogni modifica al piano di coordinamento della sicurezza che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante.
 - Inoltre, egli dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte del direttore di cantiere e, pertanto, verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell'attività di cantiere, impartendo all'impresa le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte dell'impresa, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo, dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo al RUP e, nel caso, agli enti competenti;
 - Il Coordinatore dovrà garantire, per tutta la durata dei lavori e nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell'orario di lavoro dell'impresa, della propria persona o di un proprio collaboratore in possesso dei requisiti di cui all' art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; a garanzia della sicurezza nel cantiere dovrà comunque garantire la propria personale presenza quando ciò di renda necessario e ogniqualvolta vengano svolte lavorazioni a rischio elevato e comunque se individuate come tali nel Piano di sicurezza e coordinamento, ovvero quando lo richieda il Direttore dei Lavori e/o il RUP.

Attività:

- Verifica dell'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento;
- Verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, dell'applicazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e applicazione delle relative procedure di lavoro. Tale attività dovrà essere documentata a mezzo di verbali di sopralluogo,

sottoscritti dalle imprese e dai lavoratori autonomi, che dovranno essere inviati al Committente ad ogni S.A.L.;

- Collaborazione con il Direttore dei Lavori, in sede di emissione dei SAL, per la quantificazione degli oneri della sicurezza da porre in liquidazione, anche in caso di appaltatore costituitosi in forma plurisoggettiva;
- Verifica, con idoneo verbale, dell'idoneità del piano operativo di sicurezza delle singole imprese presenti in cantiere, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all' art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. allegato al progetto esecutivo, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;
- Adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo di cui all' art. 91 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- Organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- Verifica dell'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- Supporto al RUP per la verifica di idoneità professionale di cui all'Art. 90 c. 9 lett. a) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Redazione della notifica preliminare di cui all'art. 99 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Segnalazione al Committente o al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, delle inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e alle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
- Provvedere alla sospensione, in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, delle singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- A comprova del puntuale adempimento del presente contratto, dovrà essere annotato sul Giornale dei Lavori da conservarsi in cantiere, le indicazioni e gli aggiornamenti puntualmente sottoscritti dal coordinatore della sicurezza e/o del suo collaboratore come sopra qualificato, in ordine ai sopralluoghi effettuati dal coordinatore della sicurezza e/o dal suo collaboratore medesimi, le disposizioni impartite nell'espletamento delle proprie funzioni, le modalità e i tempi di riposta dell'impresa;
- Il Coordinatore verificherà la presenza in cantiere di personale autorizzato ed in possesso di cartellini di riconoscimento, così come previsto dall'art. 36-bis comma 3 della Legge 4 agosto 2006 n. 248 e s.m.i., dovrà, inoltre, verificare la regolare iscrizione delle imprese esecutrici agli Enti Previdenziali e Assistenziali;
- L'impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti, dovrà essere segnalata al Responsabile Unico del Procedimento. Il Coordinatore dovrà inviare al RUP una relazione periodica sullo stato della sicurezza nel cantiere, secondo accordi con lo stesso e secondo necessità, con l'obbligo, per il coordinatore stesso, di segnalare le inadempienze dell'impresa e le proposte e/o sospensioni lavori, conformi alle disposizioni di cui all'art. 92, lettere e) ed f) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; il mancato adempimento costituirà motivo di rivalsa.
- Il Coordinatore dovrà altresì garantire l'assistenza, relativamente ad adempimenti imposti al Committente da norme cogenti e dovrà svolgere, in collaborazione con il RUP, tutti gli adempimenti correlati all'eventuale iscrizione di riserve da parte dell'Impresa esecutrice.

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI (DM 17/06/2016)

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA

D.L. 34/2020 – NUOVO OSPEDALES. STEFANO DI PRATO –UTIC

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA

D.L. 34/2020 – NUOVO OSPEDALES. STEFANO DI PRATO -UTIC

Categoria d'opera	I.D. Opere	Descrizione	Grado di complessità “G”	Costo Categorie “V”	Parametri Base“P”
EDILIZIA	E.10	Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria.	1,20	€ 162.505,73	11.234785 %
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni	0,95	€ 8.025,73	20.411011 %
IMPIANTI	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua	0,75	€ 42.275,38	17.111151 %

		nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari, Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa, del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio.			
IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0,85	€ 56.822,92	15.53690 5%
IMPIANTI	IA.04	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	1,30	€ 238.522,38	10.062991 %
TOTALE				€ 508.152,13	

Spese forfettarie 25%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

DIREZIONE LAVORI

COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUZIONE

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

EDILIZIA E.10

Esecuzione dei lavori

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ☒ | Qcl.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)
(V:162506.00 x P:11.235% x G:1.20 x Q:0.320) = 7010.76 |
| ☒ | Qcl.02: Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)
(V:162506.00 x P:11.235% x G:1.20 x Q:0.030) = 657.26 |
| ☒ | Qcl.03: Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010)
(V:162506.00 x P:11.235% x G:1.20 x Q:0.020) = 438.17 |
| ☒ | Qcl.04: Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 207/2010)
(V:162506.00 x P:11.235% x G:1.20 x Q:0.020) = 438.17 |
| ☒ | Qcl.10a ⁽²⁾ : Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10).
(V:162506.00 x P:11.235% x G:1.20 x Qi:0.045) = 985.89 |
| ☒ | Qcl.11: Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)
(V:162506.00 x P:11.235% x G:1.20 x Q:0.040) = 876.35 |
| ☒ | Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)
(V:162506.00 x P:11.235% x G:1.20 x Q:0.250) = 5477.16 |

COMPENSO

QclI) Direzione Lavori = € 10.406,60

QclI.11) Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione = € 5.477,16

STRUTTURE S.03

Esecuzione dei lavori

- ☒ Qcl.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)
(V:8026.00 x P:20.411% x G:0.95 x Q:0.380) = **591.39**
- ☒ Qcl.02: Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)
(V:8026.00 x P:20.411% x G:0.95 x Q:0.020) = **31.13**
- ☒ Qcl.03: Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010)
(V:8026.00 x P:20.411% x G:0.95 x Q:0.020) = **31.13**
- ☒ Qcl.04: Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 207/2010)
(V:8026.00 x P:20.411% x G:0.95 x Q:0.020) = **31.13**
- ☒ Qcl.10a ⁽²⁾: Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10).
(V:8026.00 x P:20.411% x G:0.95 x Qi:0.045) = **70.03**
- ☒ Qcl.11: Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)
(V:8026.00 x P:20.411% x G:0.95 x Q:0.040) = **62.25**
- ☒ Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)
(V:8026.00 x P:20.411% x G:0.95 x Q:0.250) = **389.07**

COMPENSO

Qcl) Direzione Lavori = € 817,05

Qcl.11) Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione = € 389,07

IMPIANTI IA.01

Esecuzione dei lavori

- ☒ Qcl.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)
(V:42275.00 x P:17.111% x G:0.75 x Q:0.320) = **1736.11**
- ☒ Qcl.02: Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)
(V:42275.00 x P:17.111% x G:0.75 x Q:0.030) = **162.76**
- ☒ Qcl.03: Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010)
(V:42275.00 x P:17.111% x G:0.75 x Q:0.020) = **108.51**
- ☒ Qcl.04: Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 207/2010)
(V:42275.00 x P:17.111% x G:0.75 x Q:0.020) = **108.51**
- ☒ Qcl.05: Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, d.P.R. 207/2010)
(V:42275.00 x P:17.111% x G:0.75 x Q:0.100) = **542.53**
- ☒ Qcl.10a ⁽²⁾: Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10).
(V:42275.00 x P:17.111% x G:0.75 x Qi:0.035) = **189.89**
- ☒ Qcl.11: Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)
(V:42275.00 x P:17.111% x G:0.75 x Q:0.040) = **217.01**
- ☒ Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)
(V:42275.00 x P:17.111% x G:0.75 x Q:0.250) = **1356.34**

COMPENSO

Qcl) Direzione Lavori = € 3.065,32

Qcl.11) Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione = € 1.356,34

IMPIANTI IA.02

Esecuzione dei lavori

- ☒ Qcl.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)
(V:56823.00 x P:15.537% x G:0.85 x Q:0.320) = **2401.36**
- ☒ Qcl.02: Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)
(V:56823.00 x P:15.537% x G:0.85 x Q:0.030) = **225.13**
- ☒ Qcl.03: Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010)
(V:56823.00 x P:15.537% x G:0.85 x Q:0.020) = **150.09**
- ☒ Qcl.04: Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 207/2010)
(V:56823.00 x P:15.537% x G:0.85 x Q:0.020) = **150.09**
- ☒ Qcl.05: Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, d.P.R. 207/2010)
(V:56823.00 x P:15.537% x G:0.85 x Q:0.100) = **750.43**
- ☒ Qcl.10a ⁽²⁾: Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10).
(V:56823.00 x P:15.537% x G:0.85 x Qi:0.035) = **262.65**
- ☒ Qcl.11: Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)
(V:56823.00 x P:15.537% x G:0.85 x Q:0.040) = **300.17**
- ☒ Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)
(V:56823.00 x P:15.537% x G:0.85 x Q:0.250) = **1876.06**

COMPENSO

Qcl) Direzione Lavori = € 4.239,90

Qcl.11) Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione = € 1.876,06

IMPIANTI IA.04

Esecuzione dei lavori

- ☒ Qcl.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)
(V:238522.00 x P:10.063% x G:1.30 x Q:0.320) = **9985.02**
- ☒ Qcl.02: Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)
(V:238522.00 x P:10.063% x G:1.30 x Q:0.030) = **936.10**
- ☒ Qcl.03: Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010)
(V:238522.00 x P:10.063% x G:1.30 x Q:0.020) = **624.06**
- ☒ Qcl.04: Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 207/2010)
(V:238522.00 x P:10.063% x G:1.30 x Q:0.020) = **624.06**
- ☒ Qcl.05: Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, d.P.R. 207/2010)
(V:238522.00 x P:10.063% x G:1.30 x Q:0.100) = **3120.32**
- ☒ Qcl.10a ⁽²⁾: Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10).
(V:238522.00 x P:10.063% x G:1.30 x Qi:0.035) = **1092.11**
- ☒ Qcl.11: Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)
(V:238522.00 x P:10.063% x G:1.30 x Q:0.040) = **1248.13**
- ☒ Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)
(V:238522.00 x P:10.063% x G:1.30 x Q:0.250) = **7800.80**

COMPENSO

QclI) Direzione Lavori = € 17.629, 08

Qcl.11) Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione = € 7.800,80

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Categoria d'opera	Costo Categorie “V”	Compenso “CP”	Oneri accessori 25% “S”	Importo Totale “CP” +” S”
EDILIZIA E.10	€ 162.505,73	€ 15.883,76	€ 3.970,94	€ 19.854,70
STRUTTURE S.03	€ 8.025,73	€ 1.206,12	€ 301,53	€ 1.507,65
IMPIANTI IA.01	€ 42.275,38	€ 4.421,66	€ 1.105,41	€ 5.527,07
IMPIANTI IA.02	€ 56.822,92	€ 6.115,96	€ 1.528,99	€ 7.644,95
IMPIANTI IA.04	€ 238.522,38	€ 25.430,60	€ 6.357,65	€ 31.788,25
TOTALE		€ 53.058,10	€ 13.264,52	€ 66.322,62

RIEPILOGO PRESTAZIONI

PRESTAZIONI	Compenso “CP”	Oneri accessori 25% “S”	Importo Totale “CP” +” S”
Direzione Lavori	€ 31.745,40	€ 9.039,66	€ 45.198,33
Coordinamento Sicurezza Esecuzione	€ 16.899,43	€ 4.224,86	€ 21.124,29
TOTALE	€ 53.058,10	€ 13.264,52	€ 66.322,62



**RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**
Ing. Niccolò Bellandi

OSPEDALE SANTO STEFANO DI PRATO
Via Suor Niccolina Infermiera 20/22- Prato
REALIZZAZIONE NUOVA UTIC ALL'INTERNO
DELL'ATTUALE DEGENZA SUB-INTENSIVA
CODICE CUP D37H20005420005
PROGETTO ESECUTIVO



**RESPONSABILE INTEGRAZIONE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE**

Ing. Barbara Frascari

Resp. Prog. Edile - ARCHITETTONICO

Ing. Barbara Frascari

ESPERTA LAYOUT SANITARIO

Arch. Claudia Romero

**Resp. PROG. ANTINCENDIO
E IMPIANTISTI MECCANICI**

Ing. Massimo Fiorini

RESP. PROG. IMPIANTI ELETTRICI

P.I. Emanuela Becchi

RESP. PROGETTO STRUTTURALE

Ing. Andrea dal Cerro

COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Geom. Stefano Caccianiga

**COLLABORAZIONI
PROGETTO ARCHITETTONICO**

Ing. Francesco Verrazzani

Arch. Matteo Cacoza

**COLLABORAZIONI
PROGETTO IMPIANTISTICO**

Ing. Livio Radini

Per. Ind. Nicola Orlandini

Ing. Francesco Zambaldi

Ing. Simone Ghettoni

**COLLABORAZIONI
PROGETTO STRUTTURALE**

Ing. Lorenzo Agostini

ELABORATO

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

QUADRO ECONOMICO CON INDICAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA

PARTE D'OPERA	DISCIPLINA	DOC. e PROG.	FASE REV.
PO-TI	XX	QE01	3 2

Cartella	File name	Prot.	Scala	Formato
01B	PO-TI_XX_QE01_32_5040_Quadro Economico.docx	5040	-	A4

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
1	RECEPIMENTO OSSERVAZIONI PER VALIDAZIONE	01.04.2022	M. Cacoza	F. Verrazzani	B. Frascari
1	RECEPIMENTO OSSERVAZIONI PER VALIDAZIONE	17.03.2022	M. Cacoza	F. Verrazzani	B. Frascari
0	EMISSIONE	04.02.2022	M. Cacoza	F. Verrazzani	B. Frascari

Il presente progetto è frutto del lavoro dei professionisti associati di Politecnica. A termini di legge tutti i diritti sono riservati.
E' vietata la riproduzione in qualsiasi forma senza autorizzazione di Politecnica Soc. Coop.

SOMMARIO

1	PREMESSA.....	3
2	QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO.....	4

1 PREMESSA

In conformità all'art.35 comma 2 delle Condizioni Generali del Contratto Quadro per Lavori, le opere oggetto di appalto sono contabilizzate in base a prezzi ufficiali nell'ordine di priorità sotto riportato:

- i. Prezziario dei lavori pubblici della Regione/PA del lotto per il quale si partecipa:
 - Toscana 2021
- ii. ii. Prezziario dei lavori pubblici delle Regioni limitrofe confinanti a quella del lotto per il quale si partecipa (l'ordine di priorità sarà dato dall'ordine alfabetico delle Regioni limitrofe confinanti):
 - Emilia Romagna 2021
 - Lazio 2020
 - Liguria 2021
 - Marche 2021
 - Umbria 2019
 - Prezzario PUAS Regione Emilia Romagna rev. 1 Ottobre 2019
- iii. iii. prezzario DEI in vigore al momento dell'evento (I semestre 2021)
- iv. iv. analisi prezzi derivanti da offerte tecniche.

I listini sopra richiamati indicati in ordine decrescente di utilizzo, indicano che il costo del materiale/prestazione verrà cercato prima sul listino 1 e se, e solo se non presente, sul listino 2 e infine sul listino 3.

Qualora una medesima voce sia presente su più listini, farà fede l'importo previsto sul listino con numerazione inferiore; l'ordine di importanza e quindi di utilizzo è: 1, 2 e 3.

Qualora sia necessario realizzare una particolare opera non valorizzabile sulla base dei prezzi sopra indicati, i prezzi verranno valutati come segue:

- a. ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- b. quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi saranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi, individuati con il prefisso PA, saranno determinati mediante analisi, in cui sono compresi: i costi e l'incidenza dei materiali, il costo e l'incidenza oraria della manodopera, il costo e l'incidenza oraria delle attrezzature/noli, sulla cui somma verranno poi applicate le percentuali del 10,00% e 15,0% rispettivamente per utile e spese generali d'impresa per un totale del 26,5%. Questo è il valore che, moltiplicato per le quantità di computo metrico, comporrà l'importo delle singole voci relative ai nuovi prezzi.

Quale giustificativo della base di analisi dei nuovi prezzi sarà inoltre allegata l'offerta ricevuta dalla ditta coinvolta nell'indagine tecnico-economica.

Tutte le opere sono computate a corpo.

2 QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Il presente quadro economico è stato sviluppato alla luce della documentazione trasmessa dalla Stazione Appaltante.

Nella prima colonna sono riportati gli importi lavori come da computi metrici del presente progetto. Tali importi sono al lordo del ribasso d'asta offerto dall'Impresa assegnataria dei lavori.

Nella seconda colonna è riportato il quadro economico di riferimento trasmesso dalla Stazione Appaltante.

Le differenze economiche dell'importo lavori rispetto a quelle trasmesse dalla Stazione Appaltante sono state accantonate nella voce "imprevisti".

Data: 0/04/2022
 Rev: 2
 Prot: 5040

PRESIDIO OSPEDALIERO SANTO STEFANO DI PRATO (PO)
REALIZZAZIONE NUOVA UTIC ALL'INTERNO DELL'ATTUALE DEGENZA SUB-INTENSIVA
PROGETTO ESECUTIVO
QUADRO ECONOMICO

		IMPORTI DA COMPUTO PROGETTO ESECUTIVO Importi al lordo del ribasso d'asta di lavori	IMPORTI A DISPOSIZIONE DA QUADRO ECONOMICO STUDIO DI FATTIBILITA' Importi al lordo del ribasso d'asta di lavori
a)	COSTO DELLE OPERE AL NETTO DELL'IVA		
a.1	LAVORI		
a.1.1	Opere edili	159 565,13 €	192 000,00 €
a.1.2	Opere strutturali	7 880,50 €	9 600,00 €
a.1.3	Impianto meccanico IA.01	41 510,39 €	28 800,00 €
a.1.4	Impianto meccanico IA.02	55 794,69 €	105 600,00 €
a.1.5	Impianti elettrici e speciali	234 206,23 €	144 000,00 €
	IMPORTO TOTALE LAVORI	498 956,94 €	480 000,00 €
a.2	ONERI per attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso)	9 195,19 €	20 000,00 €
a)	TOTALE OPERE A CORPO	508 152,13 €	500 000,00 €
b)	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	Spese tecniche (progettazione, dll, cse, collaudo, verifica) e pubblicazione, contributo anac	154 108,23 €	154 108,23 €
b.2	Imprevisti - compresa IVA	76 032,65 €	25 000,00 €
b.3	Incentivo tecnici interni	10 000,00 €	10 000,00 €
b.4	CNPAIA su spese tecniche	6 164,33 €	6 164,33 €
b.5	IVA 10% sui lavori e oneri della sicurezza	50 815,21 €	110 000,00 €
b.6	IVA 22% sulle spese tecniche e CNPAIA	35 259,96 €	35 259,96 €
b)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	332 380,39 €	340 532,52 €
	TOTALE COMPLESSIVO (a+b)	840 532,52 €	840 532,52 €

NOTE: Di seguito si riportano i maggiori importi per aumento spese generali per far fronte all'emergenza Covid come da Delibera Regione Toscana 645 25 Maggio 2020.
 Tali oneri verranno corrisposti soltanto se in vigore lo stato di emergenza COVID in Italia

Oneri misure ANTICOID-19 - da Piano di Sicurezza e Coordinamento	5 901,40 €	-
Oneri misure ANTICOID-19 - incremento 2% spese generali sugli oneri COVID da PSC	88,52 €	-
Oneri misure ANTICOID-19 - incremento 2% spese generali su oneri NON COVID da PSC	137,93 €	-
Oneri misure ANTICOID-19 - incremento 2% spese generali sulle lavorazioni	7 484,35 €	-
TOTALE MAGGIORI IMPORTI IN CASO DI STATO EMERGENZA COVID	13 612,20 €	-